

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

501^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCLEDÌ 15 OTTOBRE 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1975:	
GRUPPI PARLAMENTARI		PRESIDENTE	Pag. 18
Composizione.....	3	NOCI (PSI)	18
COMMISSIONI PERMANENTI		Discussione e approvazione:	
Variazioni nella composizione.....	3	«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1985» (1975) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):	
DISEGNI DI LEGGE		NOCI (PSI), relatore	18, 30
Assegnazione.....	3	CROCETTA (PCI)	25
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1974:		FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per il tesoro	30
PRESIDENTE	4	Seguito della discussione:	
NOCI (PSI)	4	«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (475)	
Discussione e approvazione:		«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità» (91), d'iniziativa del senatore Bastianini e di altri senatori	
«Disposizioni per l'assettamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1986» (1974) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		«Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (191), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori.	
NOCI (PSI), relatore	4, 14		
* LIPPI (PCI)	9		
FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per il tesoro	14		

Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 475:

PRESIDENTE	Pag. 72 e passim
VISCONTI (PCI)	72 e passim
* DEGOLA (DC), relatore	73 e passim
* VIZZINI, ministro senza portafoglio per gli affari regionali	74 e passim
BIGLIA (MSI-DN)	76
* CASTIGLIONE (PSI)	83, 93
LOTTI Maurizio (PCI)	87
* LIBERTINI (PCI)	89
PAGANI Maurizio (PSDI)	91
GUSSO (DC)	92

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ra-

tificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744»
(1663):

PETRILLI (DC), relatore	Pag. 95, 101
* ZANONE, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato	95
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	101, 102, 103
CONSOLI (PCI)	101, 102, 104

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	104, 105
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	107

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1986 107

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dà lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alici, Campus, Castelli, De Cataldo, Garibaldi, Maravalle, Meoli, Pagani Antonino, Romai Carlo, Riva Massimo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo Vittorino (V.), a Padova, in rappresentanza del Senato al IX Congresso ANCI; Bufalini, Buffoni e Saporito, a Buenos Aires, per attività della Sessione dell'Unione Interparlamentare; D'Amelio, Fimognari, Flamigni, Greco, Segreto e Vitalone, in Puglia, per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia; Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività della Commissione poteri locali del Consiglio d'Europa; Cavaliere, a Copenhagen, per attività della Commissione affari generali dell'UEO; Palumbo, a Parigi, per attività connessa all'UEO; Ferrari-Aggradi, a Lussemburgo, per attività dell'UEO.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Fabiani ha dichiarato di aderire al Gruppo socialista.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Su designazione del Gruppo socialista, sono state apportate le seguenti

variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente: il senatore Frasca cessa di appartenervi, e conseguentemente, il senatore Scevarolli cessa di sostituirlo, quale membro del Governo, nella Commissione stessa; il senatore Fabiani entra a farne parte.

7ª Commissione permanente: il senatore Frasca entra a farne parte ed è sostituito, quale membro del Governo, dal senatore Vella.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

«Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (1964), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

RUBBI ed altri. — «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi» (1943), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MARGHERI ed altri. — «Divieti e limiti nel rapporto tra le società sportive e gli atleti di età inferiore ai sedici anni» (1591), previ pareri della 1^a e della 2^a Commissione;

alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

MELOTTO. — «Nuove norme per l'ammissione ai corsi di abilitazione alle funzioni direttive istituiti presso le scuole professionali per infermieri» (1934), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 7^a Commissione.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1974

NOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCI. A nome della 5^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1974, recante: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1986», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Noci si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1986» (1974) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato

e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1986», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

NOCI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, prima di passare all'esame del merito del provvedimento, è forse opportuno, sul piano metodologico, ricordare le caratteristiche contabili fondamentali che il disegno di legge di assestamento presenta secondo il nostro ordinamento contabile. Come è noto, la disciplina fondamentale di questo strumento è posta dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il documento in esame prospetta al Parlamento una doppia linea di variazioni alle previsioni iniziali di bilancio, entrambe proposte nella doppia versione di competenza e di cassa.

La prima linea di variazioni consegue ad atti amministrativi intervenuti nel corso dei primi cinque mesi della gestione. La seconda linea di variazioni concerne revisioni alle previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese.

In sostanza, le variazioni di carattere amministrativo sono presentate al Parlamento unicamente sotto il profilo conoscitivo e non necessitano di una sanzione legislativa: la ragione risiede nel fatto che queste variazioni conseguono ad autorizzazioni legislative già previste nell'assetto dell'ordinamento contabile. Quali esempi di tali atti si possono ricordare le imputazioni ai capitoli di spesa conseguenti all'approvazione di leggi di spesa (coperte in genere con prelievi dai fondi speciali di copertura), ovvero i tiraggi dai fondi di riserva, autorizzati dalla vigente normativa contabile (fondo di riserva delle spese obbligatorie: articolo 7 della legge n. 468; fondo per la riassegnazione dei residui carenti delle spese in conto capitale: articolo 8; fondo di riserva per le spese imprevedute: articolo 9 eccetera).

Viceversa devono essere soggette ad approvazione parlamentare le variazioni e le previsioni di entrata e di spesa collegate all'evoluzione del quadro macroeconomico (è il caso soprattutto delle valutazioni d'entrata),

all'attività di gestione ed alle esigenze delle amministrazioni.

In particolare da questo punto di vista assumono grande importanza le valutazioni definitive concernenti l'accertamento dei residui complessivi che l'esercizio 1985 trasferisce all'esercizio 1986. Infatti, come è noto, le previsioni giuridiche di cassa (limite alle emissioni dei titoli di spesa e quindi pagamenti da parte delle amministrazioni interessate) vengono costruite nel progetto di bilancio considerando globalmente per ogni capitolo di spesa sia la competenza che i residui presunti al momento della presentazione al Parlamento del progetto di bilancio per l'esercizio successivo, ovverosia il 30 settembre. È chiaro che modificazioni di rilievo nell'ammontare dei residui presunti comportano automaticamente variazioni sensibili nelle stime di cassa, le quali devono rendere possibile una gestione fluida sia degli stanziamenti di competenza, sia dei residui.

Sempre sul piano metodologico è opportuno ricordare che l'esame parlamentare dell'assestamento assume un particolare rilievo propedeutico ai fini della successiva discussione dei documenti finanziari relativi al prossimo esercizio; in un certo senso l'assestamento costituisce la base contabile sulla quale si costituisce, prima, il progetto di bilancio a legislazione vigente e, poi, le modifiche ed integrazioni che si vogliono introdurre con la manovra attuata in sede di disegno di legge e, quest'anno, di provvedimenti paralleli.

Al riguardo va ricordato che l'articolo 1 della legge finanziaria per il 1986, riproducendo una disposizione già inserita nella precedente finanziaria per il 1985, ha precisato che entro i limiti massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, fissati con l'articolo 1, comma 1, della stessa finanziaria, non rientrano le somme da ascrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della richiamata legge n. 468 del 1978.

Si tratta in sostanza (articolo 10) dei cosiddetti slittamenti di copertura, ovverosia di quegli accantonamenti dei fondi globali che possono essere validamente utilizzati come

copertura entro il termine dell'esercizio successivo a quello nel quale furono iscritti nonchè (articolo 17) comma terzo, della riassegnazione ai capitoli di spesa di entrate particolari per le quali speciali disposizioni legislative prevedono appunto questa possibilità di saldare automaticamente il flusso di accertamenti in entrata e la provvista sui capitoli di spesa.

Le richiamate disposizioni della legge finanziaria 1986 in sostanza chiariscono come, in ordine alla doppia linea di variazione indicata, (slittamenti di copertura e riassegnazioni alla spesa di entrate particolari), i saldi contabili stabiliti con la finanziaria non costituiscono un limite giuridico invalicabile. Diverso discorso va fatto evidentemente per le variazioni di carattere amministrativo; al riguardo comunque la relazione governativa, con riferimento specifico ai peggioramenti del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato conseguenti a variazioni per atti amministrativi, precisa che, per la parte connessa con i fenomeni di slittamento e delle riassegnazioni, questi peggioramenti «hanno carattere transitorio in quanto sono destinati ad essere riassorbiti in virtù anche degli analoghi fenomeni che si verificheranno a fine 1986 traslando oneri da quest'ultimo esercizio al 1987».

E per la verità questa tesi del Tesoro appare sostanzialmente valida se confrontata con la serie di risultati consuntivi di competenza per gli anni pregressi, a fronte dei limiti dei saldi fissati dalle rispettive leggi finanziarie: al riguardo si fa rinvio alla tabella contenuta nella relazione al disegno di legge di assestamento che presenta questi dati per gli anni 1979-1985.

Prima quindi di procedere in un esame più dettagliato delle variazioni proposte con l'assestamento 1986 ritengo che il nostro esame debba in sostanza concentrarsi sui seguenti elementi: composizioni e cause delle variazioni di competenza, con particolare riguardo all'andamento dei saldi differenziali; composizione e cause delle variazioni di cassa con particolare riguardo all'andamento dei residui passivi. Il quadro di sintesi delle variazioni proposte, sia per la competenza che per la cassa, integrato con gli emenda-

menti introdotti in sede di esame presso la Camera dei deputati, si riepiloga come dirò tra poco. Prego i colleghi di esimermi dal citare tutte le cifre contenute nella relativa tabella e di consentirmi di illustrarle, invece, in modo riassuntivo voce per voce, soffermandomi su quelle di maggior tono. Chiedo pertanto alla Presidenza, a norma dell'articolo 89, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione a consegnare al Servizio dei resoconti il richiamato quadro di sintesi, perchè sia pubblicato in allegato al mio intervento.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Noci.

NOCI, *relatore*. Per la gestione di competenza, in particolare, risultano variazioni accrescitive nette pari a 5.885,2 miliardi per le entrate e a 4.773 miliardi e mezzo per la spesa; ne risulta una riduzione di 1.111,7 miliardi del limite massimo del ricorso al mercato e del saldo netto da finanziare, predeterminedo dall'articolo 1 della legge finanziaria 1986.

Passando ad esaminare le entrate finali, le variazioni proposte con il presente provvedimento di assestamento prevedono, nel complesso, un maggior gettito di 5.885 miliardi, in riferimento per 4.156 miliardi al comparto tributario. Tenuto conto di tali variazioni e di quelle iscritte con decreti ministeriali nei primi cinque mesi dell'anno, la previsione assestata delle entrate finali raggiunge l'importo di 245.241 miliardi, con un aumento di 6.094 miliardi rispetto alle previsioni iniziali della legge n. 42 del 1986. In particolare, la previsione assestata delle entrate tributarie si attesta su 190.583 miliardi, con un aumento di 2.056 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Le più significative variazioni iscritte con decreti ministeriali hanno riguardato: la quota di gettito ILOR (4.000 miliardi), riservata alla copertura della prima *tranche* di finanziamento agli enti territoriali; la perdita (5.380 miliardi) conseguente alla riforma dell'IRPEF; la riclassificazione tra le entrate extratributarie anzichè tra quelle tributarie della maggiore quota IVA da devolvere alla CEE a titolo di risorsa propria.

Quanto alle variazioni proposte con il provvedimento, va precisato che quelle riferite al comparto tributario sono riferibili per 2.000 miliardi a modifiche di carattere normativo e, in particolare, alle maggiori entrate rivenienti dagli aumenti dell'imposizione sui prodotti petroliferi disposti per fiscalizzare, perseguendo l'obiettivo dell'invarianza del prezzo di vendita all'interno, i ribassi delle quotazioni sui mercati europei. Fu un vecchio impegno, peraltro, quello in base al quale i ribassi sarebbero serviti al contenimento del *deficit* pubblico.

La rimanente parte riflette un'evoluzione del gettito complessivamente più favorevole. In particolare, tale evoluzione consente di prevedere migliori risultati nel settore dell'imposizione diretta (più 4.638 miliardi) in parte compensati da minore dinamicità del gettito dell'IVA, a seguito del calo delle importazioni fatturate in dollari, e dell'imposta sui prodotti petroliferi per lo spostamento dei consumi verso prodotti a minore imposizione fiscale.

Anche le variazioni interessanti il comparto non tributario sono tutte riferibili all'evoluzione tendenziale del gettito. Tra esse sono da segnalare i maggiori contributi per il fondo sanitario nazionale (più 637 miliardi), le più elevate retrocessioni di interessi (più 400 miliardi) ed altri introiti di carattere eventuale.

Per quanto concerne la spesa di competenza, va rilevato che l'indicata variazione accrescitiva netta di 4.773,5 miliardi si riferisce: per 2.667 miliardi ad ulteriori quote di regolazioni debitorie pregresse a completamento delle esigenze concernenti regolazioni di entrate erariali riscosse dalla Sicilia e dalla Sardegna (2.140 miliardi, che si aggiungono ai 2.330 considerati in sede di previsione iniziale); ad assegni mensili agli invalidi civili (251 miliardi, oltre i 1.955 delle previsioni iniziali); ad interessi maturati a favore della Cassa depositi e prestiti sui conti correnti accesi presso la Tesoreria statale (276 miliardi). Tali quote superano di 667 miliardi il maggiore gettito della richiamata fiscalizzazione della diminuzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, maggiore gettito che

— ai sensi del richiamato articolo 1 della legge finanziaria 1986 — non può essere utilizzato per la copertura di nuove o maggiori spese effettive. Si riferisce, inoltre, per 2.055,5 miliardi alle esigenze di spesa sopravvenute, di cui 849 e 444 miliardi per allineare alle effettive esigenze le dotazioni di competenza dei capitoli relativi, rispettivamente, agli assegni mensili agli invalidi civili (capitolo 4288 della tabella del Ministero dell'interno) e agli interessi spettanti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme dalla stessa versate in conto corrente con il Tesoro dello Stato (Tesoro: capitolo 4678).

Gli emendamenti introdotti alla Camera dei deputati a livello di competenza hanno avuto tutti carattere compensativo, eccezion fatta per due emendamenti, uno interessante la tabella del Ministero della pubblica istruzione e l'altro quella delle finanze.

Va segnalato, per quanto riguarda in particolare la spesa, che il quadro delle variazioni ora illustrato si riferisce al complesso di modifiche che necessitano di una espressa sanzione parlamentare.

Come ho osservato in precedenza, accanto a questi il documento in esame, sia pure sotto il profilo puramente conoscitivo, considera altresì l'insieme di variazioni apportate con atti amministrativi: molte di queste hanno un carattere compensativo, altre invece esprimono un effetto netto peggiorativo sul saldo netto da finanziare pari a 1.466 miliardi; come chiarito nella relazione, queste variazioni sono così distribuite: quanto a 358 miliardi per l'utilizzo di stanziamenti 1985 relativi ai fondi «globali» (variazioni non compensative); quanto a 7 miliardi per l'utilizzo di capitoli specifici; quanto a 1.081 miliardi in ragione di riassegnazioni alla spesa di maggiori entrate dell'anno 1985; quanto a 20 miliardi con riferimento a spese finanziate con ricorso ai mercati esteri.

In corso di gestione, quindi, considerando il saldo derivante dalle variazioni apportate da atti amministrativi e da quelle proposte con le norme in esame si rileva che il saldo netto da finanziare, stabilito con la legge di bilancio 1985, (163.621 miliardi) si colloca, con riferimento al documento in esame, sul

valore di 163.975,7 miliardi con un peggioramento di circa 354 miliardi. Va tuttavia osservato che si tratta di una evidenza meramente contabile che, come suggerisce l'esperienza degli anni precedenti, risulterà sostanzialmente assorbita in sede di consuntivo.

Quindi, da questo punto di vista, la situazione presentata dal documento in esame appare sostanzialmente coerente con quanto avvenuto negli esercizi precedenti e con il quadro delle previsioni iniziali di competenza.

Per un'analisi più specifica della composizione delle variazioni intervenute per atti amministrativi faccio rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici e messa in distribuzione.

Circa l'assestamento delle autorizzazioni di cassa le variazioni che risultano per le entrate finali sono pari a 16.338 miliardi e per le spese finali a 31.598 miliardi. È da rilevare, soprattutto dal lato della spesa, che tali maggiori autorizzazioni di cassa si neutralizzano per la gran parte nello stesso rapporto bilancio-tesoreria restando quindi ininfluenti ai fini del fabbisogno del settore statale programmato per il 1986.

In particolare, per cassa il saldo netto da finanziare fa registrare rispetto alla previsione iniziale un aumento di 14.321 miliardi dei quali 3.110 miliardi derivanti dalle variazioni per atto amministrativo e 11.211 miliardi derivanti dalle variazioni proposte con l'assestamento in esame.

Al riguardo va segnalato che le variazioni di cassa in esame derivano da un aumento degli incassi finali pari a 16.338 miliardi (di cui 11.607 tributari e 4.731 derivanti da altre entrate) e da un aumento dei pagamenti finali pari a 27.549 miliardi (di cui 20.346 imputabili a spese correnti e 7.203 imputabili a spese in conto capitale).

Nella relazione governativa si precisa che le proposte di assestamento delle autorizzazioni di cassa derivano dalla duplice esigenza di adeguarle: all'effettiva consistenza dei residui accertati alla chiusura dell'esercizio 1985, superiore di circa 30.000 miliardi a quella inizialmente presunta; alle modifiche

proposte alle dotazioni di competenza, in precedenza illustrate, nella misura che si prevede possano riflettersi in termini di cassa.

Non vi è dubbio che, anche ad un primo esame, emerge il problema dello scostamento tra residui presunti al 1° gennaio 1986 (52.168 miliardi) e residui accertati al 31 dicembre 1985 (82.142 miliardi) con una differenza di circa 30.000 miliardi. Va tuttavia osservato che, al di là del dato nominale, ciò che è importante analizzare è il rapporto tra l'andamento dei residui passivi ed i corrispondenti impegni. Da questo punto di vista la relazione governativa evidenzia una tendenza al ridimensionamento di questo rapporto che esprime tuttavia una leggera inversione per quanto riguarda il 1985 sul 1984; questa inversione sarebbe dovuta, in larga misura, agli scioperi intervenuti nell'Istituto di emissione sul finire dell'esercizio, scioperi che avrebbero causato un consistente aumento di residui, sotto forma di titoli emessi e non pagati.

L'articolazione dei nuovi residui evidenzia soprattutto un particolare accumulo nelle due categorie dei trasferimenti, correnti ed in conto capitale.

In particolare, i trasferimenti correnti incidono per il 75,8 per cento sul complesso delle variazioni di cassa relative alle spese correnti, l'acquisto di beni e servizi per il 9,1 per cento ed il personale in attività di servizio per il 7,2 per cento. Le variazioni per i trasferimenti correnti ammontano a 15.422 miliardi così distribuiti: il 58,8 per cento alle regioni; il 18,3 per cento agli enti previdenziali; il 14,5 per cento alle famiglie; il 6,6 per cento alle aziende autonome.

Per quanto riguarda le erogazioni alle regioni va ricordato che la voce principale è quella per le erogazioni contabili delle entrate erariali riscosse dalle regioni Sicilia e Sardegna di cui si prospettano aumenti nelle autorizzazioni di cassa rispettivamente per 6.290 miliardi (capitolo 4534 del Tesoro) e

692 miliardi (capitolo 4535 del Tesoro), in relazione ai residui di nuova formazione 1985, pari complessivamente a 6.057 miliardi. È noto che questo meccanismo comporta l'emissione di mandati commutabili in quietanze di entrate che incidono per identico importo sulle autorizzazioni di cassa. Di rilievo è anche la voce relativa al fondo sanitario nazionale che viene incrementato per cassa di 1.057 miliardi (capitolo 5941 del Tesoro); l'importo dei residui formati nel corso dell'esercizio 1985 è di 974 miliardi.

In conclusione, quindi, sembra si debba osservare che non ci troviamo tanto di fronte ad una deliberata manovra sui residui, come potrebbero far pensare le cifre in esame, quanto prevalentemente a ritardi tecnici di contabilizzazione, in larga misura dovuti alle difficoltà operative registrate nell'Istituto che gestisce il servizio di tesoreria (Banca d'Italia) nella fase terminale del 1985.

Nell'invitare i colleghi ad esprimere voto favorevole sull'assestamento di bilancio 1986, mi rimane da porre all'attenzione dei colleghi un ultimo punto. Nel dibattito avuto in Commissione su tale argomento, è stato notato, sotto l'aspetto metodologico, come il Parlamento venga messo di fronte ad una aridità di cifre di cui è molto difficile, a volte, capire le ragioni finali per le quali esse sono state espresse.

Certo, i richiami fatti sia per il rendiconto, sia per l'assestamento, all'articolo 22 della legge finanziaria, ultimo comma (in cui rispetto ai costi e benefici non è mai bene individuabile quale sia il beneficio ottenuto perchè non sono progetti finalizzati), le osservazioni sulle gestioni fuori bilancio, questione molto importante sulla quale anche la Corte dei conti ha espresso le proprie valutazioni non molto positive (ma in ultima analisi non ha saputo fornire alcun incentivo per superare questo problema), tutto ciò mi induce a rivolgere un invito ai colleghi perchè in un prossimo futuro ci si possa dotare di una legislazione strumentale più aderente e più adeguata alle esigenze sopra indicate.

ALLEGATO ALL'INTERVENTO DEL SENATORE NOCI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 89, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO

QUADRO DI SINTESI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE
CON L'ASSESTAMENTO 1986 COME EMENDATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

	Competenza	Cassa	
	(miliardi di lire)		
ENTRATE			
Tributarie	4.156,4	11.607,1	
Altre	1.728,8	4.730,7	
1) Totale entrate finali...	5.885,2	16.337,8	
SPESE			
Correnti	4.845,8	24.396	
Conto Capitale	- 72,3	7.202,8	
2) Totale spese finali...	4.773,5	31.598,8	
Rimborso prestiti	—	14,1	
3) Spese complessive...	4.773,5	31.612,9	
<i>Risultati differenziali</i>			
Saldo netto da finanziare (2-1).....	-1.111,7	15.261	
Ricorso al mercato (3-1).....	-1.111,7	15.275,1	008-501/L

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lippi. Ne ha facoltà.

* LIPPI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, il relatore, senatore Noci, opportunamente ci ha ricordato le caratteristiche fondamentali che il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome presenta nel nostro ordinamento contabile, secondo la disciplina fondamentale posta,

come è noto, per questo strumento, all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Proprio questi richiami e la connotazione che il disegno di legge assume di atto dovuto e, se così possiamo dire, coerente con il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, certo, ma anche di strumento essenziale di verifica, controllo e correzione dell'esercizio pervenuto a metà anno, escludono, a nostro parere, il carattere puramente formale che invece da più parti viene dato all'atto e al dibattito che l'accompagna.

A maggior ragione un esame approfondito

e sostanziale si sarebbe dovuto assicurare quest'anno con la cosiddetta sessione estiva di bilancio, operando tempestivamente e contestualmente e il controllo della gestione del bilancio 1985 e la verifica dell'andamento delle entrate della spesa pubblica nei primi cinque mesi dell'anno, per poi passare a definire, secondo un preciso quadro di riferimento valutato dal Parlamento, l'impostazione di bilancio e la manovra di finanza pubblica necessarie da assumere per gli atti relativi all'esercizio successivo.

La discussione e l'esame, insieme alla relazione di cassa, dei disegni di legge n. 1974 e n. 1975, quali propedeutici al documento preliminare della manovra di bilancio per il triennio 1987-89, avrebbero potuto assumere un qualche significato politico di rilievo, proprio in relazione alla dinamica in atto nel quadro congiunturale nazionale ed internazionale. Invece, l'anomalia cronologica per cui l'esame di questo documento e dello stesso rendiconto, a causa della crisi di Governo dell'estate, seguono quello del documento preliminare di programmazione finanziaria, oltretutto con grave ritardo, e tra l'altro quando il Governo ha già presentato al Parlamento il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge finanziaria per il 1987, merita, a nostro parere, un'approfondita riflessione e maggiore responsabilità da parte di tutti, ed in particolare da parte del Governo per i comportamenti da tenere in futuro.

Da ciò consegue un nostro immediato rilievo critico, del resto esternato da più voci, nel dibattito alla Camera e nell'esame di merito, sia pure frettoloso, delle stesse Commissioni del Senato. Tale rilievo è in questa sede accresciuto dal fatto che la disponibilità della documentazione, praticamente alla vigilia del dibattito, a seguito dell'approvazione da parte della Camera nella seduta del 1° ottobre, e i tempi stretti imposti dal calendario dei lavori del Senato, non hanno neppure permesso un sereno esame di merito da parte delle competenti Commissioni, costringendo il nostro dibattito di oggi ad essere ritenuto dai più scarsamente significativo e del tutto rituale.

Crediamo, però, di non essere lontani dal vero se diciamo che questo avviene, al di là

delle sfasature temporali imposte dalla crisi di Governo, per una scelta che tende a ridurre, anche in questo contesto, i momenti di verifica, di controllo e decisionali del Parlamento nei confronti del Governo in materia di bilancio e di manovra finanziaria.

Questa considerazione di profondo segno negativo non è affatto attenuata dalle altre formulate dal relatore di maggioranza alla Camera, ad esempio, che il dibattito, sia in sede politica che fra gli studiosi, è ancora lontano dal chiarire le potenzialità dello strumento, cioè dell'assestamento, e la sua effettiva collocazione nel sistema di bilancio, e dall'altra considerazione che la prassi politico-parlamentare sembra ormai costante nel limitare i margini dell'assestamento all'interno della cornice fissata dalla legge finanziaria.

Va pertanto subito detto che è del tutto inutile continuare a chiedersi, come qualcuno fa, se il disegno di legge di assestamento ha un valore minore di una isolata, tradizionale variazione di bilancio. Il problema vero, politico, prima ancora che dottrinario è quale significato reale, quale ruolo intende attribuire e attribuisce nella prassi il Governo a questo strumento, che, seppure ha una valenza limitata, può operare una parte di interventi significativi, solo che lo si voglia, non meramente contabili, configurandosi un proprio spazio nel sistema degli atti di bilancio.

Comunque, in attesa di uno sbocco diverso — del resto sollecitato anche dal relatore, senatore Noci, e dal dibattito della Commissione bilancio — del provvedimento, che sollecitiamo e al quale siamo pronti a contribuire, come già, del resto, ha dichiarato proprio ieri il senatore Bollini per il nostro Gruppo in sede di Commissione bilancio, intorno alla legge di assestamento, vogliamo subito riproporre, seppure non nuova, anche in questa sede, una considerazione ritornante dalla Corte dei conti che investe il bilancio in quanto tale, e cioè che molteplici sono i fattori che ne sminuiscono la rappresentatività. Fra questi, oltre a quelli noti ormai da tempo nel dibattito anche delle Aule parlamentari, cioè quelli relativi alla riclassificazione funzionale-economica per permettere

quanto meno una lettura trasparente e rigorosa, emergono soprattutto, e ci interessano di più oggi, quelli relativi alla crescita continua delle regolazioni contabili di situazioni debitorie pregresse, ed ancora il fenomeno quantitativo e qualitativo dei residui e la persistente e consapevole sottostima e parzialità nella valutazione delle entrate e delle spese. Il disegno di legge n. 1974 per l'assestamento del bilancio per il 1986 ne è una puntuale conferma.

Andando ora a verificare alcune delle poste del quadro di sintesi delle variazioni proposte con l'assestamento per il 1986, così come emendato dalla Camera dei deputati, non emergono, anche a nostro parere, particolari osservazioni per ciò che concerne la gestione di competenza. Per essa, come ha già detto il relatore, risultano variazioni accrescitive pari a 5.885 miliardi per l'entrata e 4.773 miliardi per la spesa: ne risulta una riduzione di circa 1.111 miliardi del limite massimo del ricorso al mercato e del saldo netto da finanziare, predeterminato dall'articolo 1 della legge finanziaria per il 1986.

Tralasciando le variazioni per atto amministrativo che riguardano 1.466 miliardi per la competenza (ed incidono marginalmente sul livello dei saldi soltanto per 349 miliardi) e 3.109 miliardi per la cassa, di un qualche significato è invece la proposta di variazione di maggior gettito delle entrate finali per 5.885 miliardi di cui 4.156 riferiti al comparto tributario che riflette una evoluzione più favorevole complessivamente del gettito, così come del resto avviene per il comparto non tributario (più 1.728).

A questo proposito corre l'obbligo di denunciare anche nell'assestamento la permanenza di una sottostima della entrata, come già da altri è stato documentato, sulla base di precise proiezioni e che tanto ha fatto discutere l'anno scorso in sede di costruzione della finanziaria per il 1986 i Ministri delle finanze e del tesoro. È un atteggiamento del Governo, questo, che si ripropone oltre il normale limite della stima prudenziale, in tal caso non deprecabile, e contribuisce a determinare, come avviene per il bilancio, un quadro di riferimento assestato non reale. In particolare, mentre sottolineiamo, ancora

una volta, la necessità sempre più urgente di intervenire decisamente e complessivamente nella squilibrata struttura impositiva a vantaggio della parte più debole del paese, del lavoro e della produzione in generale, come il Gruppo comunista ha riaffermato sinteticamente, ma con una precisa strategia, nell'ordine del giorno presentato durante l'esame del documento sulla manovra di bilancio per il triennio 1987-88 e con i provvedimenti presentati all'esame del Parlamento, vogliamo appunto evidenziare come si perseveri, da parte del Governo, nella manovra di sottostima dell'entrata dovuta all'imposizione diretta: rispetto alle previsioni della finanziaria 1986 aumentano di 4.638 miliardi le imposte dirette. Solo 2.000 miliardi del comparto tributario sono dovuti a modifiche di carattere normativo e in particolare agli aumenti dell'imposizione sui prodotti petroliferi.

Ciò significa, in sostanza, che una parte di ciò che è stata concessa ai lavoratori dipendenti con la miniriforma dell'IRPEF dopo tre anni di iniziative, di lotte e di attese, viene poi ripresa, seppure a dosi minori, sotto forma di *fiscal drag* ancora strisciante, oppure sotto forma di contributi sanitari dovuti alla iniqua imposizione dei *tickets* ed alla introduzione delle cosiddette fasce sociali. Vale la pena di annotare, infatti, che aumentano di ben 637 miliardi anche le somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria.

Un'osservazione critica, ferma formuliamo poi per il continuo accrescimento della gestione fuori bilancio. Nonostante le continue, pressanti critiche della Corte dei conti e i giudizi ed i rilievi naturalmente formulati ogni anno nelle varie Commissioni di merito e nella Commissione bilancio dal nostro Gruppo, anche in questo assestamento si ritrovano ben 2.667 miliardi di ulteriori quote di regolazioni debitorie pregresse, a fronte degli oltre 17.000 miliardi di impegni e 15.000 circa di pagamenti evidenziati con il rendiconto 1985. Nelle note di maggioranza si cerca di «indorare la pillola» dicendo che questa evidenziazione risponde all'azione di maggiore trasparenza che il Governo sta perseguendo e si ammette però che tale massa

di regolazioni contabili può rendere problematico il confronto con il flusso di bilancio degli anni precedenti.

L'unica evidenza politica per noi è che questa situazione non è altro che il frutto di manovre spregiudicate e mirate della cassa e della tesoreria insieme ad una talora miope politica dei tetti, che vengono poi immanicabilmente sfondati a consuntivo, manovre che nell'insieme determinano una vera e propria sottrazione di sempre più innumerevoli e consistenti partite della spesa al controllo del Parlamento.

Per ciò che concerne la spesa di competenza non ci sono da formulare, almeno a livello di dati aggregati, particolari osservazioni salvo la ripetizione che l'aumento è dovuto esclusivamente, per circa 5.000 miliardi, alla spesa corrente, con buona pace degli incrementi programmati del tasso di inflazione e dell'obiettivo di qualificazione e selettività della spesa.

Un'osservazione particolare merita invece la previsione di assestamento della cassa che arriva, come già ricordava il senatore Noci, a più 16.338 miliardi per le entrate finali e a più 31.598 miliardi per le spese finali, registrando così un saldo netto da finanziare che aumenta di ben 14.321 miliardi, di cui oltre 11.000 proposti con il disegno di legge di assestamento.

Elemento di distinzione importante e ulteriormente negativo è che la composizione dell'aumento dei pagamenti finali per ben 27.549 miliardi è dovuta per oltre 20.000 alla spesa corrente e solo per 7.000 circa al conto capitale.

In sostanza, siamo ancora lontani — come era prevedibile — da un governo della finanza pubblica concretamente orientato lungo un percorso di rientro, così come autorevolmente dichiara la Corte dei conti in sede di giudizio sui risultati di bilancio per il 1985. Anzi il 1986, con questo assestamento, conferma dati ancora negativi in tal senso.

L'esplosione dei residui passivi, messa in evidenza dal rendiconto 1985 (oltre 30.000 miliardi) inverte clamorosamente una tendenza, pur timida, in atto e, scaricandosi soprattutto sui trasferimenti, determina conseguentemente una pesante revisione delle

previsioni di cassa per il 1986. Le agitazioni del personale delle tesorerie provinciali, a cui faceva riferimento anche il relatore Noci, assunte a giustificazione nella relazione, non giustificano però, a nostro parere, o comunque non sono sufficienti a giustificare la situazione: sono chiaramente elusive di altre situazioni ed implicazioni.

Il fatto è, anche in questo caso, che si tende sempre di più a rinviare alcuni trasferimenti, soprattutto verso le regioni e gli enti decentrati di spesa, al fine di contenere l'importo del saldo al netto da finanziare. Ciò fa crescere i residui, accrescendo in pari tempo le difficoltà complessive dei livelli istituzionali, come quello regionale, per esempio, verso i quali i vincoli originari di destinazione e quelli di cassa sono oltremodo pesanti, fino a svilire il ruolo istituzionale e costituzionale garantito, come hanno efficacemente denunciato i presidenti delle regioni, dopo il recente incontro con la Presidenza del Consiglio, che nulla ha garantito e tutto ha rinviato come ormai succede da quattro anni.

Proprio per questo rafforziamo le nostre considerazioni critiche più volte formulate sul consolidamento alla tendenza di una spesa pubblica voluta essenzialmente come spesa indiretta, raramente funzionale, molto più spesso estranea ai bisogni essenziali ed urgenti di crescita economica del paese, come il nostro Gruppo ha richiamato proprio in questi giorni con la mozione relativa ai mancati interventi nel Mezzogiorno, in attuazione della legge n. 64 del 1986, in modo particolare. Ma, relativamente alla partita dei residui, potremmo continuare, recuperando le argomentazioni specifiche, a lungo, sia pure sintetizzando l'esame di merito delle Commissioni, dalla situazione non positiva dei lavori pubblici all'agricoltura, alla sanità, ai trasporti.

Ma la denuncia più efficace, a nostro parere, solo che si abbia la volontà e la pazienza di verificarla, cioè di leggerla, è contenuta nella stessa relazione al disegno di legge sul rendiconto e nel capitolo che dedica al «fenomeno» la Corte dei conti. Le questioni sono oltre modo chiare, però siamo alle solite. Ci sono le giustificazioni, ci sono anche

motivazioni contabili e ragionieristiche impeccabili, ma emergono in più parti, in modo altrettanto evidente, le manovre consapevoli sugli slittamenti della spesa a danno di determinati interessi sociali ed economici. Non c'è però — e questa è la cosa che più ci preoccupa — alcuna proposta decisiva di intervento, di revisione, di riforma a partire, ad esempio, dalla macchina centrale dello Stato, dai Ministeri che, in alcuni casi, tutti riteniamo insufficienti ai bisogni di una spesa qualitativamente e selettivamente corretta.

Del resto, il Governo, per bocca del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Giuliano Amato, ha ammesso candidamente la responsabilità e la consapevolezza delle sottostime, degli slittamenti, della manovra sui residui e cioè — se così mi posso esprimere — delle bugie mirate nei confronti delle istituzioni decentrate e dei grandi settori della spesa. Lo ha ammesso, non più tardi di 20 giorni fa, a Viareggio, di fronte agli amministratori regionali e locali di tutta Italia, come lo ha ammesso, pochi giorni dopo, il Ministro della sanità, senatore Donat Cattin, nella sua comunicazione alla Commissione del Senato quando, riconoscendo dopo anni le sottostime del fondo sanitario e i fabbisogni reali delle popolazioni nel delicato settore, ha dichiarato che la macchina centrale del Ministero è stata ed è incapace di farsene interprete e regolatrice equilibrata.

In sostanza — e mi avvio alla conclusione — l'assestamento del bilancio 1986 ripete ed accresce i difetti e le lacune che sono state rilevate nei bilanci degli ultimi anni. Per quel che riguarda la competenza, si tengono sottostimate le entrate, dichiarando di contenere la pressione tributaria, in modo che il maggior gettito reale possa far fronte a spese correnti che non sono state previste o che il Governo non ha voluto prevedere (la loro manovrabilità è tanto più elastica se sono tenute fuori bilancio). Quanto alla cassa si ritardano i trasferimenti — facendo in particolare crescere i volumi strutturali di residui per trasferimenti e quindi le difficoltà degli enti beneficiari — e si contiene il fabbisogno con la discutibilissima manovra di sottosti-

mare i flussi di entrata e accrescere il conto capitale. Siamo però di fronte, come è stato più volte detto, ad una gestione non inefficiente ma consapevole, permeata da una visione ragionieristica, puramente contabile, che prescinde spesso — e questo ci preoccupa — dalle necessità e dalle urgenze del paese reale.

In definitiva, ormai, i meccanismi che operano all'interno della gestione del bilancio rendono solo parziale il giudizio che il Parlamento è in grado di dare sui bilanci preventivi, sulla stessa finanziaria e tanto più sull'assestamento così come ci viene presentato e documentato, rendendo indispensabile ed urgente un ulteriore processo di revisione e di chiarimento dell'intera materia, cui nella relazione di maggioranza si fa cenno, anche se solo timidamente.

Intanto il Governo, in questa sede, chiarisca, se vuole e se può, in relazione ai forti assestamenti operati sul bilancio di cassa con il disegno di legge n. 1974, le conseguenze che questa variazione può avere sulle previsioni di fabbisogno del settore statale.

Concludendo, esprimiamo il nostro fermo disappunto per questa ulteriore occasione mancata da parte del Governo nell'utilizzazione di questo strumento, quanto meno nel tentativo di riportare un po' meglio la politica economica e la manovra di finanza pubblica alla nuova situazione che si era venuta determinando nello scorcio di questo 1986, per dare un maggiore impulso al risanamento, al rilancio degli investimenti, all'occupazione, all'avvio efficace dell'intervento organico nel Mezzogiorno.

Abbiamo guardato con attenzione a questa occasione ed abbiamo «rovistato» nelle pieghe dell'assestamento, ma nulla abbiamo trovato che fosse solo il segno di una volontà positiva. Per questo e tutti gli altri motivi enunciati il Gruppo comunista esprime un giudizio particolarmente critico e negativo sul disegno di legge sull'assestamento ed esprimerà, di conseguenza, un voto contrario, come ha votato contro in sede di bilancio preventivo e di legge finanziaria 1986. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

NOCI, *relatore*. Signor Presidente, non ritengo di dover svolgere particolari considerazioni, anche perchè nella relazione c'era tutto quanto era necessario dire: le nostre stesse osservazioni sulla metodologia seguita, che oggi non regge più, mi sembrano il massimo che si possa esprimere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FINOCCHIARO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi terrò lontano dal riferimento alle cifre, che credo diventino quasi inintelligibili in una sequela a catena di lettura che confonde le idee. Farò quindi solo alcune considerazioni di carattere generale, per replicare alle obiezioni che mi è riuscito di cogliere nella lettura dei documenti, sia del relatore che del senatore Lippi.

Mi sembra che alcune considerazioni di fondo riguardino i tempi e le modalità di approvazione dei documenti di bilancio. Essi sono condizionati dalla legge. La circostanza che quest'anno noi portiamo in ritardo in approvazione il bilancio — lo ha detto lo stesso senatore Lippi — è stata determinata, da una parte, dalla crisi di Governo e, dall'altra, dal carattere sperimentale della procedura che adottiamo quest'anno per la prima volta.

A me pare che il problema di fondo che emerge negli interventi e che non riesce a concretarsi in atti legislativi correttivi è quello della riforma delle procedure di bilancio, una riforma sostanziale.

Fino a che noi avremo una massa documentale come quella che viene data al Parlamento, di dimensioni enormi, illegibile, impraticabile (60-70.000 voci) è chiaro che il Parlamento non sarà mai in grado di esaminare con calma e meditazione sufficiente i testi di bilancio.

Una seconda questione è quella della funzione che attribuiamo ai fondi speciali. Se non definiamo questo problema, sarà altret-

tanto difficile valutare la proprietà della spesa. Il terzo problema è quello del rapporto tra Parlamento e Governo, in materia di responsabilità per quanto concerne la quantificazione delle poste di bilancio.

Questi problemi sono da anni sul tappeto, hanno costituito oggetto di analisi e di indagini conoscitive, di cui si è occupata una Commissione di studio specifica del Parlamento, del Senato: esiste, oggi, una responsabilità del Governo come del Parlamento per il ritardo con cui affrontiamo queste tematiche.

Il senatore Lippi si è occupato dell'assestamento, ponendo i medesimi problemi posti ieri e stamattina dal senatore Bollini nella Commissione bilancio del Senato.

Bisogna convincersi che, a norma dell'articolo 17 (lo ha già detto il relatore), il documento di assestamento ha possibilità ben limitate di manovra. Non è possibile considerarlo come documento di contenuti decisionali, idoneo a modificare o correggere le manovre finanziarie del Governo. Esso ha un angusto margine di movimento: non è possibile, infatti, toccare le poste di parte corrente, sostenute da normativa specifica, e non è possibile manovrare nelle poste di cassa col fabbisogno, considerato come limite a qualsiasi movimento.

In queste condizioni è ovvio che, se il Parlamento pretende di dare contenuto più significativo all'assestamento, ha il dovere di ricorrere ad altri strumenti, oppure deve porre sul tappeto il problema della modificazione dell'articolo 17 della legge n. 468. Finchè non affronteremo questo problema a monte finiremo sempre col ripetere annualmente, come un rito, queste lagnanze riposte oggi sul tappeto dal senatore Lippi.

Il senatore Lippi, nel suo intervento, ha ripetuto cose dette in altre sedi: Camera dei deputati e 5^a Commissione. Nelle censure al bilancio si rifà al documento della Corte dei conti. Ho già detto e ripeto che a quel documento risponde poi, anche se non c'è obbligo di legge, con le controdeduzioni il Tesoro. La lettura del documento della Corte dei conti sarebbe proficua, se fosse confrontata con le controdeduzioni, che elabora il Tesoro, se noi potessimo tempestivamente fornirle al Parla-

mento. La difficoltà fondamentale dei ritardi è nella lungaggine della fase istruttoria: bisogna recuperare dalle amministrazioni periferiche i dati necessari per le controdeduzioni. Questo rende estremamente difficoltosa la presentazione in simultanea del documento della Corte dei conti e delle controdeduzioni del Ministero del tesoro.

In ogni caso abbiamo già esaminato in sede di Tesoro le osservazioni primarie fatte dalla Corte dei conti, che riguardano sia la improprietà di alcune coperture, sia il problema delle regolazioni contabili, sia quello delle gestioni fuori bilancio, a cui ha fatto riferimento anche il senatore Lippi. Per tutte e tre le proposizioni abbiamo già raccolto elementi per la controdeduzione di alcuni dei quali farò partecipe ora il senatore Lippi.

Queste le osservazioni di carattere generale.

Il senatore Lippi ci pone il problema della insuperabilità, attraverso l'assestamento, del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario. Il senatore Lippi sa benissimo che le sue osservazioni sulla insuperabilità del limite del ricorso al mercato, fissato con la legge finanziaria in termini di competenza, hanno valore solo se questo viene considerato in sede consultiva, non in sede di assestamento. Le ragioni le ha già spiegate il relatore Noci quando ha detto che, a norma dell'articolo 1 della legge finanziaria 1986, non si computano, ai fini del ricorso al mercato, gli effetti finanziari dell'applicazione dell'articolo 10 e dell'articolo 17 della legge n. 468. Quasi tutti i movimenti registrati, come si evince dalla tabella posta a pagina 27 della legge di assestamento, sono dovuti a questi tipi di movimento. L'assestamento che andiamo ad approvare è sintetizzato dalle variazioni di aumenti e diminuzioni che sono riportate nella tabella che ho citato e la cui natura specifica è definita nella tabella a pagina 11 dello stesso documento, in possesso del senatore Lippi.

C'è il problema dei residui passivi, a cui ci si richiama frequentemente. In realtà poniamo il problema dei residui in una luce falsa, considerandoli sempre in termini assoluti e non relativi. Se il senatore Lippi osserva la tabella a pagina 16, si accorge che dal 1979

al 1985 si è avuta una flessione dei residui passivi dal 31,1 per cento di impegni al 21,1 per cento; la flessione ha interessato tanto i residui della spesa corrente, quanto quelli del conto capitale. Se poi vogliamo valutare l'espansione dei residui passivi del 1985 bisogna considerare che essa si collega a motivazioni di carattere contingente: in primo luogo — lo ha già ricordato il senatore Noci — il ritardo con cui è avvenuto l'assestamento di bilancio 1985, che non ha consentito di portare ad effetto tutti i pagamenti previsti; secondo elemento, lo sciopero della Banca d'Italia, che ha ritardato l'effettuazione di una massa notevole di pagamenti.

Comunque, notato che ancora per il 1985 l'espansione dei residui passivi in rapporto agli impegni è stata modesta (19,6 per cento nel 1984, 21,1 per cento nel 1985, ancora di meno nel 1986, mentre la curva ha ripreso a scendere), mi sembra che le osservazioni pertinenti ai residui passivi hanno avuto sia in Commissione che in Aula una risposta specifica e puntuale da parte del Governo.

Il senatore Noci ha lamentato il carattere burocratico dei documenti di bilancio, che impedisce ogni valido confronto — a suo dire — tra preventivi e risultati raggiunti.

NOCI, *relatore*. Roba da mal di testa!

FINOCCHIARO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già risposto al senatore Lippi in proposito. Non credo quindi di doverle ripetere, senatore Noci, quanto ho già detto sulla necessità primaria di riformare la massa documentale del bilancio. A proposito della tipologia dei grafici e dei dati, avevo già detto stamane in Commissione, presente il senatore Noci, che esistono alcune difficoltà oggettive a un diverso impianto: i bilanci annuali e pluriennali sono gestiti dalle singole amministrazioni, mentre il Tesoro si limita a verificare la legittimità formale delle erogazioni. Per poter dare un rendiconto politicizzato — mi si consenta di usare un termine improprio — sarebbe necessario che ciascuna amministrazione fosse dotata di un nucleo con capacità programmatiche e finanziarie, un «nucleo-programmatico» presso

le amministrazioni decentrate o presso la maggior parte di esse.

Torniamo così al discorso sul rendiconto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22: mancano idonei strumenti sia alle singole amministrazioni che al Ministero del tesoro per consuntivi ragionati. Occorrerebbero centinaia di analisti per procedere ad una analisi dettagliata delle singole poste di bilancio. Se il Governo dovesse autorizzare il Ministero a creare tali strumenti, si potrebbe giungere all'istituzione di un corpo ispettivo analogo a quello già esistente presso l'ispettorato delle finanze e si potrebbe rispondere meglio alle esigenze prospettate dai colleghi.

Mi soffermerò ora sul problema delle contabilità fuori bilancio, del quale si è occupato il senatore Noci e sul quale è successivamente intervenuto il senatore Lippi. Si tratta di un problema che è già stato chiarito in Commissione. Il Governo ha infatti presentato un provvedimento legislativo che dovrebbe, per così dire, rimuovere e far cessare quelle osservazioni che annualmente si ripetono circa la questione delle contabilità fuori bilancio. Tuttavia, dobbiamo intenderci: ieri il senatore Bollini ed oggi il senatore Lippi hanno dichiarato di non accettare la validità di quel documento, ritenendo che lo stesso, di fatto, convalidi le gestioni fuori bilancio anzichè cancellarle. Come ho avuto modo di affermare stamane, l'articolo 5 della legge n. 468 del 1978 prevede esclusivamente, senatore Lippi, un elenco delle contabilità fuori bilancio. Ebbene, il disegno di legge presentato a suo tempo dal Governo (atto Senato n. 477) elenca le contabilità fuori bilancio. L'articolo 33 della già citata legge n. 468 del 1978 inoltre non cancella affatto le contabilità fuori bilancio, ma parla solo di conferma o di annullamento delle stesse. C'è quindi una proprietà specifica nel provvedimento presentato dal Governo.

Stamane il senatore Bollini mi ha pregato, dopo la seduta della Commissione bilancio, di sollecitare l'altro ramo del Parlamento e la presidenza della 5ª Commissione affinché il provvedimento sia iscritto all'ordine del giorno dei lavori. Posso assicurare il senatore Bollini che il Governo provvederà in serata ad avanzare tale sollecitazione.

Comunque, in relazione alle gestioni fuori bilancio, aumentate nell'anno in esame, posso affermare che la loro crescita, soprattutto in termini quantitativi — che è quello che conta — è riconducibile soprattutto agli interventi che si sono dovuti realizzare nelle zone colpite da calamità naturali e da eventi sismici i quali, per la loro natura, richiedono contabilità e procedure semplificate.

Credo di aver annotato i punti più rilevanti delle osservazioni emerse, sia nell'intervento del senatore Lippi, che nell'intervento del senatore Noci.

L'appello, quindi, non è quello al Governo perchè provveda a modificare l'impianto strutturale del bilancio. Bisogna dare una testimonianza di buona volontà comune, Governo e Parlamento, affinché insieme provvedano a riforme, che ormai sono mature e necessarie. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Avverto preliminarmente che le tabelle dei singoli stati di previsione richiamate nell'articolo 1, risultanti dall'assestamento di bilancio, sono riportate negli allegati 1974/I e 1974/II, annessi allo stampato 1974 che reca altresì, alle pagine da 351 a 362, le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati alle variazioni presentate dal Governo.

L'articolo 1 è il seguente:

(Disposizioni generali)

Art. 1.

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni e Aziende autonome, approvati con la legge 28 febbraio 1986, n. 42, sono introdotte, per l'anno finanziario 1986, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

(Stato di previsione del Ministero del tesoro)

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, sono aggiunti i seguenti commi:

«24-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonchè a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

24-ter. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

24-quater. La spesa autorizzata con l'articolo 6, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per i miglioramenti contrattuali ed iscritta al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, nonchè le economie realizzate sul capitolo 6858 del medesimo stato di previsione a seguito delle modifiche del meccanismo dell'indennità integrativa speciale non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

È approvato.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)

Art. 3.

1. All'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata la somma di lire 5.000.000.000 a valere sui fondi iscritti al capitolo 8221 del proprio stato di previsione per l'anno finanziario 1986. Detta somma sarà assegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere trasferita al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, al fine di consentire il finanziamento dei lavori di conservazione delle riserve naturali e dei parchi nazionali».

È approvato.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)

Art. 4.

1. All'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

È approvato.

(Disposizioni diverse)

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'anno 1986, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente,

può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 1.600 milioni».

2. Il comma 16 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42, è sostituito dal seguente:

«16. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1985 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1986. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento».

3. Nella tabella C allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 42, sotto la voce «Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» ai capitoli nn. 501, 502 e 503, è aggiunto il capitolo n. 504.

4. Alle spese di cui al capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1986, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1975**

NOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCI. A nome della 5^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma del Regolamento, che sia

concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1975, recante: «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1985», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Noci si intende approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1985» (1975) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1985», approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

NOCI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il rendiconto per il 1985 deve essere esaminato qui al Senato in seconda lettura a seguito della modifica del criterio di presentazione di tale disegno di legge unitamente a quello relativo all'assestamento, già approvato, intervenuto nel 1984, per collegare tali due provvedimenti all'esame dei disegni di legge di bilancio dell'esercizio successivo per il 1987. Quindi, essendo la Camera dei deputati destinataria della lettura dei documenti di bilancio in prima istanza, essa risulta assegnataria anche di due disegni di legge relativi al rendiconto dell'anno precedente 1985 e dell'assestamento già approvato del 1986.

Quest'anno, più in generale, è opportuno richiamare un'altra osservazione: come è noto, le risoluzioni approvate dalle Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno innovato in materia di struttura e di iter decisionale dei documenti di bilancio prevedendo — ed è quanto interessa considerare in questa sede — una prima fase da svolgersi durante il mese di luglio destinata a fungere

da sede in cui stabilire le grandezze macroeconomiche nelle quali sia i documenti di bilancio che la legislazione dell'esercizio successivo sono destinati a rimanere.

Ciò presuppone, logicamente, che l'esame della mozione macrofinanziaria della sessione estiva deve essere preceduto o accompagnato da quello relativo sia alle risultanze del precedente esercizio, sia alla correzione di metà anno della politica di bilancio in corso di gestione.

La recente crisi di Governo ha impedito, per l'anno in corso, che si potesse seguire tale schema logico con il risultato che tanto la cosiddetta sessione estiva di bilancio, quanto in particolare l'esame del rendiconto e dell'assestamento hanno subito uno slittamento che giustifica il fatto che in ottobre tali due provvedimenti ancora non risultano approvati definitivamente dalle Camere, con il che si è venuta a perdere quella visione unitaria e soprattutto storico-prospettica dell'evoluzione della finanza pubblica che non può non costituire lo sfondo entro il quale individuare, comprendendone meglio il significato, la manovra politica di bilancio destinata ad inquadrarsi per l'esercizio successivo.

Prima di un'analisi dei risultati della gestione per il 1985, può essere utile richiamare alcuni dati sintetici. Il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1985, presentato al Parlamento il 30 giugno scorso, pone in evidenza i seguenti risultati complessivi.

A questo proposito, signor Presidente, chiedo, ai sensi dell'articolo 89, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione a consegnare al Servizio dei resoconti le relative tabelle perchè siano stampate in allegato al mio intervento.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Noci; prego di fornire ai resoconti le tabelle che saranno pubblicate in allegato al suo discorso.

NOCI. Le previsioni iniziali di cui alla legge di bilancio 22 dicembre 1984, n. 888, sono venute a modificarsi per l'effetto di variazioni intervenute nel corso della gestione, pari, per la competenza, a miliardi

14.027 per le entrate ed a miliardi 11.206 per le spese e, per la cassa, a miliardi 27.717 per le entrate ed a miliardi 24.474 per le spese.

Le variazioni in parola si sono riflesse sul sistema dei risultati differenziali di bilancio, dando luogo ad un saldo tra entrate e spese complessive pari a miliardi 2.821 per la competenza.

Tale risultato, qualificabile contabilmente alla stregua di un avanzo, è da ricollegare principalmente alla circostanza che in sede di esame parlamentare del provvedimento di assestamento sono stati introdotti emendamenti di incremento nella previsione delle entrate tributarie (più 6.991 miliardi) senza una correlata riduzione della previsione di accensione di prestiti. Va poi osservato che il ricorso al mercato finanziario stabilito dalla legge finanziaria n. 887 del 1984 in miliardi 181.718 come limite massimo di indebitamento in termini di competenza, comprensivo di miliardi 3.000 per operazioni di indebitamento all'estero, è venuto ad attestarsi, a seguito delle suesposte variazioni, in miliardi 175.240 quale saldo contabile delle previsioni definitive di competenza. Tale saldo di competenza presenta un miglioramento di miliardi 3.477 rispetto alle iniziali previsioni di bilancio.

L'esame delle entrate finali evidenzia risultanze definitive di miliardi 226.543 in termini di competenza e di 225.996 miliardi in termini di cassa, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di 14.683 miliardi e di 18.321 miliardi.

Il ruolo predominante è svolto, come di consueto, dalle entrate tributarie che si attestano in miliardi 178.169 per la competenza e in miliardi 177.429 per la cassa. Le spese finali si sono cifrate rispettivamente in termini di competenza e di cassa in miliardi 365.458 e 382.643 con un aumento di miliardi 8.006 e di miliardi 21.228 rispetto alle iniziali previsioni.

Dal raffronto delle operazioni finali, cioè delle relative entrate e spese, scaturisce pertanto un saldo netto da finanziare pari a miliardi 138.915 in termini di competenza ed a miliardi 156.647 in termini di cassa con un miglioramento delle previsioni iniziali del dato di competenza di miliardi 6.677 e di

una flessione del dato di cassa di miliardi 2.907.

La situazione delle previsioni precedentemente delineata si è peraltro modificata nel corso della gestione evidenziando quanto segue. Nel complesso gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa hanno raggiunto rispettivamente miliardi 357.842 e miliardi 388.863. Il confronto degli accertamenti e degli impegni complessivi, inoltre, dà luogo ad un disavanzo finanziario di 31.021 miliardi alla cui copertura si è provveduto con operazioni di indebitamento a breve termine.

Il ricorso all'indebitamento è venuto ad attestarsi in miliardi 160.411 con un miglioramento di miliardi 14.829 rispetto alle previsioni definitive.

L'effettivo ricorso all'indebitamento a medio e lungo termine raggiunge invece miliardi 129.390 con una flessione di miliardi 48.671 rispetto alle corrispondenti previsioni, essendo state utilizzate forme alternative di finanziamento.

Anche il saldo netto da finanziare presenta un miglioramento (più 14.002 miliardi) rispetto alle previsioni, venendo ad attestarsi in miliardi 124.913 derivando da accertamenti finali per miliardi 228.452 e da impegni finali per miliardi 353.365.

La positiva evoluzione della gestione di competenza è stata determinata da molteplici fattori che hanno agito in vario modo. Dal lato delle entrate specificatamente si evidenzia, rispetto alle previsioni definitive, una evoluzione accrescitiva degli accertamenti, che ha interessato tutti i comparti delle entrate finali. Queste, infatti, raggiungono, come si è visto, miliardi 228.452, contro i 226.543 delle previsioni definitive, con un aumento di 1.909 miliardi. In tale ambito, inoltre, il concorso preponderante dato dalle entrate tributarie, con accertamenti per miliardi 179.348, tra le quali primeggiano le imposte sul patrimonio e sul reddito con miliardi 102.900, con un aumento di 1.373 miliardi rispetto alle previsioni, e le tasse di imposte sugli affari, con miliardi 53.932, che pur presentando una flessione di miliardi 1.073 sulle corrispondenti previsioni registra-

no un incremento dell'8,8 per cento rispetto all'anno precedente.

Dal lato della spesa, poi, hanno inciso in senso migliorativo sul risultato complessivo della gestione finanziaria le reali economie di gestione (9.553 miliardi) e le disponibilità acquisite ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 468, cioè la finanziaria (4.729 miliardi); mentre, per contro, si sono verificate eccedenze di spesa in vari stati di previsione per complessivi 1.363 miliardi.

Gli impegni complessivi sono ammontati a miliardi 388.863 e riguardano spese correnti per miliardi 293.158, spese in conto capitale per miliardi 60.207, e rimborso di prestiti per miliardi 35.498.

In tale contesto, di rilievo maggiore appaiono i trasferimenti che raggiungono miliardi 181.477 (146.137 quelli correnti e 35.340 quelli in conto capitale), e gli interessi che ascendono a miliardi 60.017.

Il conto dei residui al 31 dicembre 1985 presenta attivi per miliardi 46.694 e residui passivi per miliardi 82.142, con incremento, rispetto alla consistenza del 1984, pari, rispettivamente, a miliardi 10.492 per le entrate ed a miliardi 14.043 per le spese.

Il fenomeno dei residui, tanto attivi che passivi, registra pertanto una lieve ripresa rispetto al decorso esercizio ed alle tendenze in precedenza delineatesi, alla quale concorrono uniformemente sia la gestione di competenza dell'esercizio 1985, sia quella degli esercizi pregressi.

La circostanza, peraltro, si ricollega principalmente agli effetti delle agitazioni sindacali del personale dell'Istituto di emissione che svolge il servizio di tesoreria provinciale. In particolare per i residui attivi l'evoluzione riscontrata risulta riferibile per miliardi 22.390 a quelli di nuova formazione e per miliardi 24.304 a quelli di esercizi pregressi. Ciò denota il duplice, concomitante agire di una accelerazione nel processo di formazione di nuovi resti e di un rallentamento nello smaltimento di quelli passati.

Anche per i residui passivi sussiste lo stesso fenomeno descritto. In merito va specificato che mentre i resti pregressi raggiungono miliardi 25.455, quelli di nuova formazione

ascendono a miliardi 56.687, con un incremento al 22,5 per cento rispetto ai 46.270 miliardi registrati nell'esercizio precedente, vale a dire nel 1984. A tale riguardo va osservato, però, ch  l'incremento registrato nei valori assoluti appare del tutto ridimensionato, se riferito al volume raggiunto dagli impegni; i residui di nuova formazione rappresentano infatti solo il 14,5 per cento degli impegni contro il 13,3 per cento del 1984.

La gestione di competenza e dei residui concorrono entrambe a determinare i risultati della gestione di cassa che ha dato luogo complessivamente ad incassi per miliardi 348.756, ed a pagamenti per miliardi 370.735, con una differenza, rispetto alle previsioni finali, pari rispettivamente a 73.502 miliardi e a 48.280 miliardi. Il disavanzo complessivo, cio  il saldo di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti stabilitosi in miliardi 31.021 nella fase di competenza, risulta di miliardi 21.979 nella fase finale di cassa.

Alla copertura di tale disavanzo si   proceduto con operazioni di tesoreria che in particolare hanno riguardato principalmente l'emissione di buoni ordinari del tesoro al netto dei rimborsi per miliardi 13.181. Il ricorso al mercato finanziario si attesta in miliardi 151.350, dei quali 21.979 coperti con le suddette operazioni di tesoreria e ben 129.371 con operazioni di indebitamento patrimoniale a medio e a lungo termine essenzialmente rappresentato da emissioni di certificato di credito e buoni pluriennali del tesoro.

Il saldo netto da finanziare poi quale saldo delle operazioni finali di bilancio si stabilisce in miliardi 115.844, derivando da incassi per miliardi 219.385 e da pagamenti per miliardi 335.229.

Dal lato delle entrate, va evidenziato come gli incassi finali abbiano rappresentato il 97,1 per cento delle corrispondenti previsioni e delineato un incremento del 9,4 per cento rispetto all'anno precedente. Tale fenomeno risulta particolarmente ascrivibile al maggior gettito registrato nel comparto tributario che si attesta in 171.398 miliardi (+ 8,8 per cento rispetto al 1984) incentrandosi come di consueto nelle imposte sul patrimonio e sul reddito per miliardi 98.587 e nelle tasse

ed imposte su affari per miliardi 51.539. Dal lato della spesa, inoltre, si sono avuti pagamenti per operazioni finali per 335.229 miliardi, pari al 87,6 per cento delle corrispondenti autorizzazioni di cassa. Al riguardo va sottolineato come, nonostante il lieve aumento del processo di crescita dei residui di nuova formazione, il saggio di realizzazione delle spese finali di competenza raggiunge l'84 per cento, valore questo che risulta essere il pi  elevato tra quelli riscontrati nel periodo 1980-85.

Nell'area delle spese finali, infine, predominano, come di norma, i pagamenti per trasferimenti pari a miliardi 175.024, 138.343 correnti e 36.681 in conto capitale per interessi pari a 58.624 miliardi.

La prima osservazione da fare, che   stata effettuata puntualmente alla Camera dei deputati, riguarda il fatto che ancora una volta manca nel rendiconto l'allegato di cui al quinto comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978, ossia una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto. Questa lacuna   stata evidenziata anche nel dibattito e non pu  non trovar una nostra ulteriore volont  di modificazione di quella parte della finanziaria, come   stato sottolineato prima dal sottosegretario Finocchiaro.

Il Governo ha peraltro riconosciuto l'indebitamento rispetto a tale norma, come peraltro   gi  accaduto pi  volte nel passato, pur non essendo variato di molto il contenuto (nel corso degli anni) della struttura del disegno di legge in esame.

Un tale punto   rilevante poi non solo sotto il profilo della struttura del documento e quindi delle possibilit  di acquisizione di informazioni da parte del Parlamento, ma anche sotto il delicato aspetto delle competenze della commissione tecnica per la spesa pubblica, per la quale l'articolo 32 della legge n. 119 del 1981 prevede un compito di affidamento dei parametri di valutazione dei criteri delle singole amministrazioni, che ri-

sulterebbe quanto mai prezioso ai fini di una migliore leggibilità e soprattutto di una prospettazione dei dati in una maniera più economicamente significativa dei documenti di bilancio.

Passando alle cifre delle risultanze gestionali, come è stato più volte sottolineato durante l'esame presso la Camera dei deputati, occorre innanzitutto sottolineare l'aumento delle gestioni fuori bilancio; ciò probabilmente sia in quanto sono stati operati numerosi interventi che per loro natura (si pensi per esempio alle calamità naturali e alla difesa del suolo) necessitano di una flessibilità operativa che solo una gestione fuori bilancio può garantire, sia in quanto il Parlamento, nonostante il Governo abbia presentato un'iniziativa legislativa sin dal 1983, non ha avuto nè modo nè tempo di approvare un testo; si ricorda in proposito che l'articolo 5 della legge n. 468, sottintendendo la necessità di un riassetto e di una sistemazione del fenomeno, dava una chiara indicazione circa il carattere temporaneo e del tutto particolare delle nuove gestioni, con ciò pertanto invitando ad una opera di razionalizzazione.

Un altro punto sul quale è utile soffermarsi è quello relativo all'andamento dei saldi differenziali di bilancio, i cui rapporti sul PIL risultano incrementati, rispetto agli analoghi ratei del 1984, di qualche decimo di punto. Ciò, se da un lato, alla luce dell'entità delle variazioni, non implica scostamenti tali da risultare significativi ai fini di una valutazione dell'evoluzione degli assetti dell'economia, d'altro canto almeno conferma il persistere di una situazione di finanza pubblica improntata alla conferma quantitativa delle dimensioni della presenza dello Stato nell'economia. Anche questa è un'osservazione che è presente nelle note che la Corte dei conti in un suo libercolo stampato ci ha fatto pervenire, ma, d'altronde, fa parte di lacune più generali e non dello specifico del rendiconto del 1985.

Il fatto che poi il saldo netto da finanziare sia incrementato del 17,8 per cento ed il risparmio pubblico del 14 per cento rispetto

all'anno precedente non fa che confermare tali valutazioni, dal momento che si tratta di incrementi interni reali non marginali. D'altra parte, la diminuzione del ricorso al mercato realizzatasi nel 1985 rispetto all'anno precedente, in una misura pari al 3,4 per cento, può anche non essere indicativa di una maggiore distensione della gestione della finanza pubblica, in quanto può rappresentare il riflesso, a parità di altre condizioni e pur tenuto conto di tutta una serie di variabili monetarie e reali che hanno giocato in proposito, o di un più elevato saldo di esecuzione di bilancio o di un più sostenuto ricorso al finanziamento monetario, con corrispondente riduzione del cosiddetto debito sul mercato.

I descritti miglioramenti sul lato del saldo netto da finanziare sembrano ascrivibili, più che ad un contenimento sul lato delle spese, ad un incremento delle entrate, il che non può che rinfocolare le polemiche ancora in corso e comunque aperte e significative, in vista della manovra di politica economica per il 1987, sui rapporti tra entrate e spese, bilancio pubblico nel suo complesso ed economia ancor più in generale. Il punto che interessa è se, alla luce degli andamenti, la pressione fiscale abbia registrato nel corso del 1985 un incremento o meno; dai calcoli della Banca d'Italia relativi al settore pubblico, incluso il prelievo per la CEE, si è registrata una flessione dello 0,3 per cento in termini di incidenza sul prodotto interno lordo. Sarebbe interessante al riguardo conoscere dal Governo attraverso quali modifiche della struttura dell'entrata o del gioco di altre variabili si siano potuti conciliare i due fenomeni.

Sul piano politico appare pertanto interessante pervenire ad un chiarimento in ordine a questi aspetti del problema della finanza pubblica, in quanto è noto che, ad avviso di alcune componenti delle stesse forze politiche della coalizione di Governo, sussistono fondate perplessità in ordine alla necessità, oltre che all'opportunità, che siano le entrate, in una loro dinamica sostenuta, a fungere da copertura per spese sempre in maggior crescita (*Covi docet*).

Sempre in materia di risultati differenziali, per quanto riguarda le spese correnti, l'obiettivo del Governo era quello del congelamento dell'incremento in termini reali per il 1985 al netto degli interessi. Poichè il settore statale ha registrato un aumento dei pagamenti correnti, sempre al netto degli interessi, del 12,9 per cento rispetto al 1984, a fronte di un incremento dei prezzi pari all'8,8 per cento, se ne può trarre la conclusione che probabilmente il controllo della spesa non ha ottenuto risultati in linea con le previsioni, anche se un discostamento pari a quattro punti percentuali circa probabilmente risulta inferiore rispetto ad analoghi dati relativi agli anni precedenti e quindi si iscrive nella logica della riduzione progressiva della spesa reale di conto corrente.

Un altro punto sul quale è opportuno effettuare una qualche riflessione riguarda il fenomeno dei residui, per il quale, dopo una serie di anni durante i quali esso ha registrato una progressiva contrazione quale frutto probabilmente più tangibile dell'introduzione dell'istituto della sessione di bilancio, nel 1985 si è avuta un'inversione di tale *trend*, il che ha riproposto il problema, anche se probabilmente le cause — come ha dichiarato il Governo nell'Assemblea della Camera — vanno ascritte a motivi del tutto contingenti (come il lungo sciopero dei lavoratori della Banca d'Italia, che ha creato intralci ed ostacoli alle normali procedure dei pagamenti, ed il ritardo con cui è stato approvato l'assestamento del bilancio 1985), di riflettere, ancora una volta, sull'opportunità che lo stesso Parlamento rispetti con maggiore attenzione una serie di vincoli temporali in ordine all'approvazione dei documenti finanziari, vincoli dettati, più che da astratte ragioni procedurali o metodologiche, dal rispetto della logica stessa di tali documenti e da un loro utilizzo in termini funzionalmente ottimali.

Un altro punto che può essere oggetto di attenzione è quello relativo alla tendenza del debito pubblico, confermata, durante il 1985, nel suo movimento discendente, con la conseguenza che, come ha ricordato il relatore presso la Commissione bilancio della Camera

dei deputati, si è «passati da una scadenza media di nove mesi nel 1981 ad una scadenza di 41 mesi nel 1985, con conseguenti minori oneri a carico della finanza pubblica». Quanto alla prima parte dell'affermazione si tratta di una constatazione e quindi essa non può essere posta in discussione, mentre, quanto al secondo concetto, è opportuno effettuare qualche riflessione.

Non vi è dubbio infatti che una politica di allungamento progressiva dei termini di scadenza dei titoli del debito pubblico tende ad abbassare l'onere per interessi relativi all'anno nel quale si effettua la manovra. Ma è vero pure d'altro canto che, alla luce dello *spread* tra tassi a lunga e tassi a breve (ovviamente a vantaggio dei primi), una modifica strutturale di tal tipo può essere foriera di uno spostamento e un incremento dell'onere negli anni futuri: appare chiaro quindi come la strategia di allungamento medio del debito pubblico sia indirizzata soprattutto ad evitare l'affanno che una gestione di un debito pubblico orientato prevalentemente verso il breve periodo finisce con il determinare, alla luce anche delle enormi quantità di titoli che si tratta di emettere e di rinnovare mensilmente. Un'altra considerazione è poi necessaria e si riferisce al fatto che, essendo iniziata una politica di allungamento già da qualche anno, ci si trova al momento in una fase in cui si dovrebbero registrare effetti negativi circa l'altezza degli interessi da corrispondere, se è vero che titoli a più lunga scadenza comportano il pagamento di un premio per il rischio ai sottoscrittori, pagamento in scadenza *pro* quota negli anni in corso.

Se pertanto la manovra si è risolta in una diminuzione dell'onere per interessi, come dimostra la variazione del solo 7,2 per cento sul 1984 per la voce relativa ai pagamenti per la spesa per interessi (variazione la cui consistenza minimale va valutata alla luce delle cause più generali che hanno determinato un riaccendersi del fenomeno dei residui, dal momento che essi infatti, al 31 dicembre, sulla categoria VI si sono incrementati del 226 per cento), è vero pure d'altro canto che una politica di allungamento delle

scadenze, in un contesto internazionale ed interno di progressivo abbassamento della struttura dei tassi, costituisce probabilmente un disegno di politica monetaria che tende ad accompagnare tale movimento, anche se la struttura fortemente indicizzata dei rendimenti dei titoli a media e lunga scadenza rende egualmente reattivo l'onere per interessi rispetto all'ipotesi di una struttura dell'indebitamento orientata verso una maggiore presenza della componente a breve.

Non resta che augurarci che l'iniziativa assunta dalla Banca inglese con l'aumento dell'1 per cento del tasso di interesse non si espanda a tutta l'Europa, altrimenti invertirebbe per l'ennesima volta anche la nostra politica di carattere monetario.

La valutazione quindi sulla gestione del debito pubblico per il 1985 non può che assumere valenze problematiche, in quanto come conseguenza dell'andamento dei saldi di bilancio, lo *stock* è passato da 560.200 miliardi del 1984 a 681.800 miliardi alla fine del 1985, con un incremento talmente consistente da aver prodotto un aumento dell'incidenza dello *stock* sul prodotto interno lordo dal 91,1 per cento al 99,6 per cento, ciò pure al netto di una diminuzione del cosiddetto debito sul mercato, in connessione con il richiamato, accresciuto ricorso al finanziamento monetario ad opera della banca centrale, dovuto a difficoltà incontrate sul finire dell'anno nel collocamento di titoli sui mercati. La problematicità delle conclusioni in materia è giustificata anche dal fatto che comunque una crescita dell'incidenza del debito sul prodotto interno alimenta la componente autoespansiva del fabbisogno, pur nell'ipotesi — come ricorda la Banca d'Italia — di saggi eguali allo sviluppo del prodotto. Il che finisce con il rappresentare una situazione complessiva nella quale permangono talune incompatibilità, l'alternativa teorica essendo quella di inasprire la pressione fiscale, con il rischio di sfondare il limite al di là del quale il prelievo può risolversi in un elemento di contrazione della base produttiva.

Concludendo, e passando a ragionare in termini più generali di fabbisogno, anziché

di saldi differenziali di bilancio, nel 1985 il fabbisogno del settore pubblico, al netto delle regolazioni di debiti pregressi, ha registrato un decremento della propria incidenza del prodotto interno lordo, anche se, ancora una volta, il consuntivo ha visto uno sconfinamento non marginale sull'obiettivo stabilito dalla relazione previsionale e programmatica, dipeso — per il 1985 — da cause tradizionali, come l'evoluzione delle necessità dell'INPS, su cui sarebbe stato auspicabile un intervento probabilmente più deciso nell'ottica di una effettiva politica di risanamento.

Sempre in generale dai dati illustrati non sembra abbia fornito un apporto sostanzioso alla domanda aggregata l'evoluzione della finanza pubblica, ciò tenuto conto delle compensazioni tra maggiori spese, maggiori entrate e contesto economico-finanziario di riferimento: appare tuttavia preoccupante che, se non si fossero determinati gli effetti di trascinarsi verso il basso delle spese per interessi e del minore aumento di depositi effettuati dagli enti decentrati presso il sistema creditizio, il fabbisogno (al netto delle regolazioni di debiti) avrebbe presentato un andamento crescente, come d'altra parte confermano i dati sull'evoluzione dell'incidenza sul prodotto interno lordo della spesa del settore pubblico al netto degli interessi e delle operazioni finanziarie.

In definitiva, il disegno di legge sul quale la Commissione è stata chiamata ad esprimersi (e oggi lo è l'Aula) fotografa una situazione complessiva di finanza pubblica che non fa vedere allentati i propri effetti in termini di vincolo alla espansione dell'economia del paese, e ciò anche al netto, probabilmente, dell'effetto moltiplicatore connesso alla struttura di entrambi i lati del bilancio dello Stato. Sotto il profilo più strettamente contabile, la gestione è apparsa amministrativamente corretta, con un fenomeno delle eccedenze limitato ad ambiti fisiologici.

Propongo pertanto la approvazione del disegno di legge nel più breve tempo possibile per facilitare poi una discussione, la più profonda e serena, della legge finanziaria 1987, anche se da noi sarà in seconda lettura. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

**ALLEGATO ALL'INTERVENTO DEL SENATORE NOCI,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 89, SECONDO COMMA, DEL REGOLAMENTO**

Il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1985 pone in evidenza i seguenti risultati complessivi:

	PREVISIONI DEFINITIVE		Accertamenti o Impegni	Incassi o Pagamenti	Residui finali
	Competenza	Cassa			
	<i>(miliardi di lire)</i>				
Entrate	404.604	422.258	357.842	348.756	46.694
Spese	401.783	419.015	388.863	370.735	82.142

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il senatore Noci, proprio concludendo, diceva che è bene che si approvi il rendiconto perchè tale documento possa servire per la legge finanziaria e il bilancio. Mi pare che arrivi in ritardo perchè lo stesso senatore Noci, all'inizio della sua relazione, diceva esattamente che abbiamo perduto una battuta e, sia il senatore Noci che il rappresentante del Governo alla Camera dei deputati e poi anche in Commissione, ci hanno ripetuto che tutto ciò è dovuto al fatto che c'è stata una crisi di Governo che non ha consentito di realizzare quella parte della risoluzione, approvata dalle Camere, riportata anche nella relazione della Corte dei conti che citerò parecchie volte, onorevole Sottosegretario. Infatti sono convinto che essa serve e le controdeduzioni che il Governo sta presentando o ha presentato è bene che ci siano, ma è la prima volta che sentiamo dire da un rappresentante del Governo che si possono conoscere in sede parlamentare. In un'altra occasione da un rappresentante del Governo, il Ministro delle partecipazioni statali, quando ho chiesto le controdeduzioni delle Partecipazioni statali nei confronti della Corte dei conti, mi è stato detto chiaramente che que-

sto non era compito del Parlamento che non poteva conoscerle. In questo c'è una contraddizione e spero che il rappresentante del Tesoro parli a nome di tutto il Governo e che quindi queste controdeduzioni possano essere portate a conoscenza del Parlamento, anche se sarebbe stato opportuno disporne già in questa fase della discussione.

Intendo citare quanto è scritto a proposito del ruolo che dovevano avere la discussione e l'approvazione del rendiconto e dell'assestamento di bilancio. A pagina 4 della sintesi della relazione della Corte dei conti è detto testualmente: «L'inserimento del bilancio programmatico pluriennale dello Stato all'interno del programma economico-finanziario in sede di sessione estiva consente di fissare, con lo strumento adeguato, in coerenza con l'indicazione della risoluzione parlamentare più volte citata, le regole che presiedono alla formazione del bilancio dello Stato con riferimento all'adeguamento delle entrate e delle spese a livello di titoli e categorie, nonchè l'indicazione dell'obiettivo di saldo netto da finanziare — competenza — al netto degli interessi relativi al bilancio dello Stato». Ora, è proprio questo aspetto che viene a mancare.

Nel mio breve intervento e nelle considerazioni che farò — voglio dirlo fin dall'inizio — mi richiamerò per molti aspetti sia all'intervento del senatore Bollini (che condivido), per cui non citerò cifre, sia alla relazione di minoranza presentata dal Gruppo comunista

della Camera, in modo tale — lo ribadisco — da non ripetere osservazioni attorno alle cifre in questione.

Credo che la discussione stia assumendo, proprio per i motivi che ho testè esposto, un carattere puramente formale rispetto a quello assunto dal dibattito dello scorso anno. Ricordo che allora le Commissioni, esaminando il disegno di legge per le parti di propria competenza, espressero pareri molto interessanti, intervenendo nel merito del provvedimento e dando anche suggerimenti. Quest'anno, invece, la stragrande maggioranza dei pareri delle Commissioni è formulata nel modo seguente: «Per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole», senza nessuna ricerca, senza alcun approfondimento, considerando questo dibattito come un atto dovuto e non come una discussione che possa servire al Parlamento. L'unica eccezione è rappresentata dalla Commissione sanità, che si è espressa in senso contrario. Il Governo, quindi, si è visto bocciare, da parte della Commissione sanità, sia il rendiconto che l'assestamento di bilancio, almeno per la parte di competenza di quella stessa Commissione. E lo stesso parere di minoranza anche se firmato da un membro di un partito di maggioranza, è piuttosto critico. Vi si sostiene, infatti, che occorre riconsiderare l'intera questione dei residui passivi e che bisogna procedere ad una lettura più attenta dei problemi connessi all'assestamento per il 1986 ed al rendiconto per l'esercizio finanziario 1985.

Si discute questo documento con grande ritardo, con un ritardo che annulla l'obiettivo — come dicevo poco fa — di far sì che il documento stesso costituisca una base per gli indirizzi programmatici della manovra di bilancio. Il relatore ed il Governo sostengono che il ritardo è dovuto alla crisi di Governo dell'estate scorsa. Si può forse imputare anche questa crisi al Parlamento? Non lo ritengo possibile, poichè il fatto che ci sia stata una crisi di Governo dimostra che esiste una maggioranza che ha determinate responsabilità, che ha causato la crisi e, di conseguenza, il ritardo nell'esame di questo documento. In ogni caso, quindi, la responsabilità di tale ritardo è da attribuirsi soltanto al Go-

verno e alla maggioranza e non certo al Parlamento, nè tanto meno alla mia parte politica che, oltretutto, sta all'opposizione. Da questo punto di vista, pertanto, non ci convincono nè il giudizio del Governo nè le motivazioni che sono state addotte.

Credo che sia necessario, invece, tornare al giudizio che la Corte dei conti esprime e ai richiami che fa quando afferma che è cogente la necessità di un completamento dell'*iter* attuativo della legge n. 468 del 1978. In quella relazione si fanno, tra l'altro, osservazioni piuttosto precise. Vi si dice, infatti, che «tra il reale andamento della finanza pubblica e il bilancio va ampliandosi il solco rappresentato dall'insufficiente significatività di quest'ultimo. Ha così ricevuto conferma la cogente necessità di un completamento dell'*iter* della legge n. 468 per ciò che attiene soprattutto all'inquadramento delle decisioni annuali in una adeguata cornice programmatica — stando al carattere strutturale degli squilibri della finanza pubblica — e all'arricchimento degli strumenti tecnico-contabili di raccordo tra programmazione finanziaria e programmazione legislativa».

Questa è una impostazione estremamente importante, ma che non viene assolutamente mantenuta, nel rapporto tra la finanza pubblica e il bilancio dello Stato e quindi nel rapporto che essa può avere più in generale con l'economia.

Il senatore Bollini in Commissione ha proprio posto tutta una serie di questioni sulla scelta dei criteri di quantificazione delle poste regolatorie e sulla questione che riguarda in particolare il rendiconto, scarsamente significativo ai fini dell'analisi di bilancio, dove è ardua la comparazione con il passato; questo è ripetuto anche dal relatore e credo perfino dal Governo che ha concordato, in effetti, sul fatto che oggi leggere i nostri bilanci diventa difficile, anche solo per fare i paragoni con il passato. Diventa quindi di difficile lettura quella massa enorme di documenti, quel peso enorme, quella montagna di carte — l'anno scorso li ho voluti portare in Aula per farli vedere — è una massa veramente enorme e ci vuole una grande fatica per portarli, perchè sono documenti ponderosi anche sotto questo aspetto e di

difficilissima lettura. Uno strumento che poi, per questo motivo, diventa sostanzialmente vuoto, per cui tutta la nostra discussione di fatto diventa formale.

In questo senso credo che le critiche non vengano soltanto dalla mia parte politica. Ho letto il dibattito che si è avuto alla Camera e voglio ricordare, per esempio, che l'onorevole Serrentino del Partito liberale, nel suo intervento, ha detto che quella dei residui passivi è una questione abnorme e che è intollerabile una situazione di questo tipo che va a falsare fortemente il bilancio dello Stato, come è altrettanto assolutamente abnorme la sottovalutazione delle entrate, da una parte, e la non corretta valutazione della spesa, come ampiamente abbiamo dimostrato nella discussione avvenuta in Commissione.

Quindi, da una parte i residui passivi così come li ho descritti, dall'altra parte questa sottovalutazione delle entrate e la non corretta valutazione delle spese; tutto questo viene a falsare il bilancio ed ha effetti di trascinarsi da un bilancio all'altro. Molto spesso infatti discutiamo di un bilancio, di fatto discutendo di un altro; cioè mentre discutiamo del 1985, di fatto andiamo ad approvare conti che erano del 1984 e del 1983, residui passivi che ci trasciniamo e che di fatto vanno all'esercizio successivo, quello del 1986. Si tratta di qualcosa che non garantisce la veridicità dei documenti, anzi rende veramente falso il bilancio. Questa espressione è forse troppo forte, ma di fatto discutiamo di qualcosa che è falso, in modo sostanzialmente non corretto, con poca, anzi scarsissima capacità di valutare le reali implicanze economiche.

Quindi c'è una differenza sostanziale tra le previsioni di spesa e la spesa effettiva. Non c'è alcun legame in questo senso con quello che è il reale bilancio. Ma avviene di più e l'anno scorso già lo denunciavamo; tutto questo discorso è ripreso sia nella relazione della Corte dei conti che nella relazione che il Governatore della Banca d'Italia ha fatto (posso fare alcune citazioni in proposito). L'anno scorso, intervenendo sul rendiconto del 1984, noi comunisti ponemmo una questione, e cioè quella che, già nell'anno 1985, c'era un allentamento per quanto riguardava

il controllo della spesa, un allentamento che era legato alle elezioni amministrative, tanto è vero che nei mesi di aprile, maggio e giugno c'è stato proprio questo lassismo totale da parte del Governo. C'è una miriade di decreti che non sono corretti sul piano della copertura, ma che vengono presentati, con l'annullamento di alcuni effetti positivi sull'economia e delle possibilità nuove che si aprivano nel 1985.

A dire queste cose non sono io, ma è il Governatore della Banca d'Italia che nella sua relazione ad un certo punto afferma: «Da alcuni mesi l'economia italiana sta traendo beneficio dagli effetti che le derivano dal ribasso del dollaro e dalle quotazioni del petrolio. Un'occasione da non mancare per allentare i vincoli di una crescita equilibrata». E poi continua: «La crescita del reddito del 2-3 per cento è stata pari al risultato medio comunitario ed ha dato luogo alla creazione di 100.000 posti di lavoro, ma non è stata tale da evitare l'aggravarsi della disoccupazione sempre più concentrata nel Mezzogiorno. Al di là degli esiti negli aggregati reali e monetari, gli squilibri che permangono segnatamente nella finanza pubblica espongono l'economia ad una instabilità latente. Questa diviene manifesta non appena si attenuano la continuità e l'efficacia delle politiche di rilancio e dei redditi. Cresce il rischio che l'inflazione venga risospinta verso l'alto dalle pressioni delle aspettative sulla domanda globale, sui costi interni e sul cambio. Nel corso del 1985 quel rischio si è profilato in due momenti: nella primavera e sul finire dell'anno. In entrambe le situazioni la politica monetaria è stata impegnata a circoscriverlo». È avvenuto, cioè, quanto dicevamo. Infatti, nella primavera, si è allentato questo processo, si è fatto quindi un discorso di allentamento attorno alla finanza pubblica e tale allentamento ha portato a non utilizzare bene quanto stava avvenendo e cioè questa congiuntura favorevole determinata dal prezzo del petrolio e dall'andamento del dollaro. Tale congiuntura non è stata utilizzata perchè il Governo è stato molto lassista per motivi puramente elettorali, non ponendosi il problema di una manovra complessiva.

In una situazione in cui le favorevoli pro-

spettive della congiuntura internazionale ed i progressi registrati sul fronte delle tendenze economiche interne rafforzano la centralità del problema della finanza pubblica, i dati del 1985 sembrano segnalare una pausa nei processi di risanamento programmato. Questo è quanto dice la Corte dei conti.

Pertanto, ancora una volta ci troviamo dinanzi ad una dicotomia tra le intenzioni programmatiche e la realtà della gestione del bilancio da parte del Governo. Abbiamo avuto modo di denunciare tutto ciò durante la discussione del rendiconto del 1984 e su quanto avveniva già nella gestione dell'anno 1985 ed abbiamo avuto modo di denunciare come si continuava ad eludere il dettato costituzionale dell'articolo 81 sulla copertura. Di fatto questo è avvenuto nel 1984 e nel 1985 e così si continua a fare: c'è un Governo che continua — era già detto nella relazione della Corte dei conti dell'anno scorso, ma viene ripetuto ancora una volta — sulle questioni concernenti l'articolo 81, quindi sulla garanzia costituzionale della copertura, ad essere lassista. Questo orientamento non deriva dal Parlamento, ma chiaramente proviene dal Governo perchè in molti casi si è trattato di decreti-legge che non si sono posti il problema della corretta copertura.

Le nostre non sono critiche solamente formali; le nostre sono critiche sostanziali sulle scelte di politica economica. Infatti, non aver governato l'economia in termini di risanamento, significa non affrontare in termini giusti, precisi la questione del tipo di sviluppo economico. Sia la Corte dei conti, sia il Governatore della Banca d'Italia ci dicono che i problemi continuano ad aggravarsi, che continua ad aggravarsi il divario tra Nord e Sud e che continuano ad aggravarsi i problemi dell'occupazione. Questi sono problemi di grande rilievo, che non possono essere neanche affrontati con alcune proposte, che definirei assurde, come quelle avanzate dal ministro De Michelis, quando afferma che si possono risolvere i problemi del Mezzogiorno e dell'occupazione senza ricorrere all'intervento straordinario: posso essere anche d'accordo sul fatto che non si risolvono tutti i problemi in termini di intervento straordinario, specialmente quando esso diventa sostitutivo, ma, se un intervento straordinario diventa aggiuntivo, ed è seriamente mirato, può servire.

I problemi non si risolvono certamente con i bassi salari, con una differenziazione dei salari tra Nord e Sud, favorendo quasi il lavoro nero, perchè purtroppo di salari bassi nel Sud si vive, perchè purtroppo molta gente che prende la busta paga, che lavora, fa delle ore in più per i nostri imprenditori edili del Sud, molti operai lavorano nove ore, senza percepire una sola lira di straordinario. Ma tutto questo non porta all'aumento di occupazione o alla creazione di nuovo lavoro: ha, invece, come conseguenza, addirittura una diminuzione di lavoro, perchè comporta un supersfruttamento e non favorisce quindi un miglioramento: si favoriscono solo i furbi, il lavoro nero, ma certo non lo sviluppo della nostra economia.

Abbiamo bisogno di uno stretto rapporto tra bilancio dello Stato e sviluppo economico e, quindi, vanno operate scelte in questa direzione, come quella di privilegiare le spese in conto corrente o quelle in conto capitale. Questa è una delle questioni aperte: io credo che la spesa da privilegiare sia la seconda, cioè quella in conto capitale, che può determinare investimenti e sviluppo.

L'altra questione della nostra critica non formale è quella relativa al problema fiscale, anche questo ripreso fortemente dalla Corte dei conti, ripreso ancora in termini di confusione e di ingiustizia fiscale che viene perpetrata: ingiustizia fiscale perchè sono ancora una volta i lavoratori dipendenti ad essere tartassati, anche se qualche piccola correzione è stata apportata. Permane tuttavia uno stato di confusione per quanto riguarda la questione della politica fiscale. È bene perciò che si metta ordine innanzitutto proprio nel Ministero, come la Corte dei conti ribadisce: un Ministero che ha strutture assolutamente insufficienti per i compiti che si pongono ai fini di una nuova politica fiscale e per gestire una politica fiscale di ampie dimensioni.

L'ultima questione che voglio sollevare è quella relativa agli appalti pubblici. Anche questa trova un'ampia trattazione nella relazione della Corte dei conti. Non mi riferisco tanto al documento di sintesi, perchè esso

purtroppo dice ben poco, e in alcune parti è anche formulato in maniera incomprensibile o volutamente formulato in maniera incomprensibile.

Vorrei leggervi in proposito un passo, che non riguarda gli appalti, ma che è indicativo di un certo linguaggio utilizzato dalla Corte dei conti per giustificare e magari approvare l'azione del Governo. La Corte infatti, pur muovendo critiche e pur sviluppando osservazioni piuttosto pesanti in merito al bilancio dello Stato, alla fine conclude con un'approvazione, così come fa il relatore, il quale muove critiche e poi invita ad approvare il documento di assestamento e il rendiconto. Vi leggo quindi questo passo perchè è abbastanza indicativo il modo in cui è scritto: «Con il margine di approssimazione che deriva da tali considerazioni, e con l'avvertenza che ulteriori fattori distorsivi diminuiscono, nel 1985, la significatività dei dati di cassa, può dirsi che, se al lordo delle regolazioni debitorie il risultato dell'esercizio segna un rilevante deterioramento dei conti dello Stato, la negatività degli andamenti gestori si attenua di molto, pur resistendo» — bellissima questa espressione! — «ove il raffronto venga effettuato al netto delle partite regolatorie». Notate che tipo di linguaggio per poter parlare come la Sibilla cumana che dice e non dice!

Io però non mi riferisco al documento di sintesi, ma alla parte dei documenti integrali, anche questa molto ponderosa, per cui se si può avanzare una critica alla Corte dei conti è questa: da una parte elabora documenti ponderosi, dall'altra predispone un documento di sintesi molto ma molto sintetico e, di conseguenza, il Parlamento non ha la possibilità di far valutazioni veloci utilizzando gli strumenti di sintesi ed è costretto a trascurare la lettura di documenti così ponderosi.

Di tutto il materiale, dicevo, ho con me solo la parte che riguarda gli appalti pubblici. Si tratta di una questione che abbiamo già esaminato l'anno scorso in Commissione bilancio durante la discussione della legge finanziaria. C'era una norma che si preoccupava di porre rimedio ai problemi esistenti, perchè in questo settore avvengono grandi speculazioni con sperpero di denaro pubbli-

co: basti ricordare le varianti in corso d'opera, le perizie suppletive e la revisione dei prezzi. Sono questioni legate al modo in cui vengono svolti gli appalti che la Corte dei conti denuncia ampiamente per dire che ci sono ritardi e spese enormi. Si fanno inoltre alcuni esempi come quello delle poste, per le quali si concede un appalto con uno stanziamento di 150 miliardi per costruire 952 edifici ed alla fine, però, se ne realizzano soltanto il 38 per cento per i ritardi determinatisi. Infatti, da una parte, c'è una previsione di spesa con stanziamenti relativi, ma, dall'altra, avviene una lievitazione della spesa per il ritardo che si verifica nel sistema degli appalti.

Di tali questioni abbiamo già discusso in Commissione durante l'esame della legge finanziaria per il 1986 e in quella occasione c'era chi si strappava le vesti per dimostrare di essere lontano da questo settore che è pieno di infiltrazioni mafiose. Ognuno parlava per il resoconto stenografico, perchè si sapesse che c'erano senatori che non avevano niente a che fare con questo settore. Dopo aver discusso è stato presentato un emendamento del Gruppo comunista che è stato respinto, mentre è passato un emendamento della maggioranza che peggiorava la norma proposta dal Governo. Si era aperta una discussione tale che il presidente della Commissione lavori pubblici disse che non era necessario strapparci le vesti e discutere in maniera così animata su quell'articolo perchè la sua Commissione avrebbe esitato in tempi brevi la riforma complessiva del sistema degli appalti. Tale impegno è stato mantenuto dalla Commissione lavori pubblici del Senato, ma quel disegno di legge è fermo alla Camera dei deputati e non riesce a proseguire nel suo *iter*. Per questo le nostre discussioni non possono rimanere formali ed è per questo che quanto dice la Corte dei conti ha importanza. Non si può dire che anche qui c'è il ritardo del Parlamento, perchè questo mi pare poco dignitoso da parte del Governo. Infatti il Governo è sostenuto da forze di maggioranza che, forse, però, tra loro non hanno un rapporto valido tale da consentire al Governo di far passare le riforme che vuol fare, se realmente le vuol fare.

Per avviarmi a concludere sull'argomento

del rendiconto, vorrei intanto fare un apprezzamento per il lavoro che la Corte dei conti ha svolto complessivamente ed è un apprezzamento che ha fatto anche il relatore di maggioranza alla Camera nel momento in cui ha detto che è bene mantenere questo rapporto tra Parlamento e Corte dei conti. Non mi convince però la motivazione che il relatore di maggioranza, onorevole D'Acquisto, dà quando dice che in questo modo si può sopperire ai ritardi che il Parlamento ha accumulato, nonchè al fatto che il Parlamento non dispone degli strumenti adeguati per poter esaminare i conti dello Stato. Ora io credo che, invece, nostro compito sia quello di non rinunciare ad avere maggiori strumenti di controllo, anche se è bene avere questo controllo della Corte dei conti e quindi plaudire a questo rapporto tra Parlamento e Corte.

In conclusione, ritengo che sia necessario ricondurre la politica di bilancio ad una manovra non meramente e puramente ragionieristica, ma ad un impegno programmatico che affronti i nodi fondamentali dell'economia, dai problemi del Mezzogiorno a quelli occupazionali, prima citati, e che, nello stesso tempo, bisogna impedire che la cosiddetta ripresa sia un fatto effimero se non addirittura fittizio. Infatti, non collegando la manovra di bilancio ai problemi dell'economia reale, di fatto avviene che si riesce a distruggere quello che sta realizzandosi di positivo a seguito di una congiuntura favorevole, anche di tipo internazionale.

Per tutti questi motivi il nostro giudizio sul rendiconto 1985 non può che essere negativo e pertanto il nostro sarà di conseguenza un voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

NOCI, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FINOCCHIARO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colle-

ghi, senatore Crocetta, io credo che si possa testimoniare rispetto verso il Parlamento soltanto quando si replica dando elementi concreti o esprimendo giudizi meditati. Coerente con questo convincimento, devo dichiarare che non sono in grado, perchè mi mancano i dati tecnici necessari, di replicare nè sulla parte relativa alla problematica fiscale, nè sulla parte relativa agli appalti pubblici, che sfuggono alla mia responsabilità informativa. Credo in ogni caso che il senatore Crocetta abbia altri strumenti per poter ottenere risposte precise e puntuali sulle questioni sollevate.

Debbo puntualizzare il mio concetto sulla validità del documento della Corte dei conti. Non si tratta, senatore Crocetta, di valutare o meno quel documento come un atto di impegno civile; non c'è dubbio, infatti, che si tratti di un atto di impegno. Il problema è se i dati forniti dalla Corte sono sempre rispondenti al supporto documentale che dovrebbero sostenerlo. Questo infatti non sempre avviene. Per questo motivo il Tesoro controdeduce richiamando dalla periferia (*Interruzione del senatore Crocetta*), dalle amministrazioni periferiche e decentrate, che gestiscono il danaro pubblico, le documentazioni e le informazioni necessarie per ribattere alla Corte. Non ho detto che le controdeduzioni devono esser date al Parlamento, ma semplicemente che sarebbe augurabile che esse fossero distribuite insieme al documento della Corte per consentire un supporto di giudizio e di valutazione, molto più ponderato e meditato di quello fondato solo sulla conoscenza del documento della Corte. Questa mi pareva fosse la mia risposta all'interlocutore che l'ha preceduta.

Io non ho apprezzamenti da fare, per il ruolo che rivesto, circa le censure ai lavori parlamentari che ha ritenuto di fare il senatore Crocetta e che ieri ha anticipato in Commissione il senatore Bollini. Trovo singolare, però, che il senatore Crocetta vada a cercare delle responsabilità politiche e tecniche nella crisi. La crisi ha certamente ritardato l'avvio della discussione dei documenti di bilancio, ma questo è un dato storico, non un problema di responsabilità. E come tale lo abbiamo ricordato nella replica alla Camera.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per il tesoro). Il nocciolo della prima parte dell'intervento del senatore Crocetta riguarda la validità attuativa della legge n. 468. Qui egli ci trova consenzienti: abbiamo già detto che bisogna avviare un'azione di riforma. Ed è inutile ripetersi. Se il senatore Crocetta cerca il consenso sulle sue riserve (che per essere valido un bilancio pluriennale esso deve avere a supporto un programma economico) possiamo confermare che ci trova consenzienti: questa necessità non è ancora pienamente avvertita perchè fino ad oggi delle questioni connesse a questa problematica, in sede parlamentare oltre che in sede governativa, non ci siamo occupati con impegno e continuità. E mancano progetti correttivi concreti.

Passando ad argomenti puntuali, non possiamo che ripetere, per l'ennesima volta, che il problema dei residui passivi va interpretato in termini percentuali e non in termini assoluti. Se il senatore Crocetta legge il testo del disegno di legge per l'assestamento del bilancio, troverà a pagina 16 un quadro riepilogativo della consistenza dei residui passivi a fine esercizio. C'è un calo sistematico di questi residui con una oscillazione marginale negli anni 1984-1985: 31 per cento, 30 per cento, 27 per cento, 25 per cento, 19 per cento e 21,1 per cento nel 1985. Abbiamo già tentato di chiarire, con il precedente interlocutore, che nell'85 l'anomalia statistica è stato un episodio contingente legato a due dati: il ritardo nell'assestamento del 1985 e lo sciopero della Banca d'Italia. Stamane ci è parso che il senatore Bollini convenisse su questa nostra giustificazione, che è un dato storico.

Quanto alla sottostima delle entrate tributarie — nell'85, ultimo dato di riferimento consolidato — la sottostima è stata di 13.000

miliardi, però il divario stimativo è riconducibile a due cause: in primo luogo le ipotesi macroeconomiche sottostanti alle previsioni iniziali, che erano coerenti con quelle enunciate nella relazione previsionale, in materia di prezzi, di attribuzioni, di profitti e di consumi, hanno avuto un'accelerazione maggiore e quindi hanno prodotto maggiore gettito; la seconda è che l'autotassazione ha dato risultati più favorevoli di quanto non fosse previsto. Queste sono giustificazioni oggettive e non apprezzamenti politici.

Circa il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sono sorpreso di quanto afferma il senatore Crocetta. (*Interruzione del senatore Crocetta*). Vorrei concludere e poi lei potrà fare la sua precisazione, come è nel suo diritto.

L'articolo 81 della Costituzione recita: «Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». La competenza del rispetto della norma costituzionale è del Parlamento e, quindi, chi viola i principi è il Parlamento. La stessa Corte dei conti si riferisce, nelle sue analisi, critiche al Parlamento e marginalmente al Governo. Non sarebbe onesto trasferire una responsabilità che è delle Camere sul Governo.

Altre considerazioni marginali riguardano l'apprezzamento della relazione del senatore Noci, relatore del provvedimento. Non credo che il senatore Noci abbia fatto censure al provvedimento, per sostenerne poi l'approvazione. Il relatore ha fatto alcuni rilievi che ha poi coperto con considerazioni precise e giustificative. In realtà, c'è quindi una perfetta coerenza fra la relazione del senatore Noci e quella del Governo, per cui anche a me non resta che raccomandare l'approvazione del rendiconto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 1.

(Entrate)

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 357.841.656.505.880.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 36.200.213.950.728 risultano stabiliti — per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 37.609.363.896.837.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 46.694.634.736.853, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
	(in lire)			
Accertamenti	335.451.842.365.138	10.376.927.090.313	12.012.887.050.429	357.841.656.505.880
Residui attivi dell'esercizio 1984 . . .	13.304.543.300.726	15.541.916.425.276	8.762.904.170.835	37.609.363.896.837

46.694.634.736.853

È approvato.

Art. 2.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 388.863.244.029.550.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 68.098.577.152.993 risultano stabiliti — per effetto di economie, perenzioni, prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 64.012.970.916.321.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 82.141.609.013.642, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
	(in lire)		
Impegni	332.176.192.145.953	56.687.051.883.597	388.863.244.029.550
Residui passivi dell'esercizio 1984	38.558.413.786.276	25.454.557.130.045	64.012.970.916.321

82.141.609.013.642

È approvato.

Art. 3.

(Disavanzo della gestione di competenza)

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1985 di lire 31.021.587.523.670 risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie	L. 179.346.895.317.010
Entrate extratributarie	» 48.497.933.469.363
Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti	» 606.817.749.163
Accensione di prestiti	» 129.390.009.970.344
	<hr/>
Totale Entrate	L. 357.841.656.505.880
Spese correnti	L. 293.158.100.522.450
Spese in conto capitale	» 60.206.993.201.273
Rimborso di prestiti	» 35.498.150.305.827
	<hr/>
Totale Spese	» 388.863.244.029.550
	<hr/>
Disavanzo della gestione di competenza	L. 31.021.587.523.670

È approvato.

Art. 4.

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1985 di lire 266.542.597.473.564 risulta stabilito come segue:

Disavanzo della gestione di competenza	L. 31.021.587.523.670
Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 1984	L. 241.015.768.124.675
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1984:	
Accertati:	
al 1° gennaio 1985	L. 36.200.213.950.728
al 31 dicembre 1985	» 37.609.365.888.837
	<hr/>
	» 1.409.151.938.109

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1984:

Accertati:

al 1° gennaio 1985 L. 68.098.577.152.993

al 31 dicembre 1985 » 64.012.970.916.321

» 4.085.606.236.672

Disavanzo finanziario effettivo dell'esercizio 1984 » 235.521.009.949.894

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1985 . . . L 266.542.597.473.564

È approvato.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 5.

(Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. È approvato l'allegato di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente i prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 1985.

È approvato.

Art. 6.

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio 1985, come risulta dal dettaglio che segue:

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
MINISTERO DEL TESORO			
Capitolo n. 4351 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e relativi oneri previdenziali ed assistenziali (Spese obbligatorie)	284.528.536.281	241.805.372.406	526.333.908.687
Capitolo n. 4512 — Pensioni, assegni, sussidi ed assegnazioni vitalizie diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	—	2.547.980	—

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Capitolo n. 4676 — Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese obbligatorie)	—	26.155	—
Capitolo n. 4678 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spese obbligatorie)	679.734.901.135	—	—
MINISTERO DELLE FINANZE			
Capitolo n. 2704 — Aggio e complemento d'aggio di gestori del lotto e competenze varie al personale delle ricevitorie (Spese obbligatorie) .	2.750.928.193	—	—
Capitolo n. 5591 — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'Era-rio, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'Amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria (Spese obbligatorie)	11.558.890	70.720.930	67.527.563
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Capitolo n. 1502 — Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali e coadiutori giudiziari ed altri assegni al detto personale (Spese obbligatorie)	3.657.821.843	22.284.159.677	24.549.174.490
Capitolo n. 1585 — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori dello Stato e agli uffici tavolari	—	—	136.049.830
Capitolo n. 1586 — Assegni per spese di ufficio ai tribunali, alle preture ed agli uffici di sorveglianza. .	—	49.567.568	49.506.981

501ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
<p>Capitolo n. 1589 — Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferite ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione, per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una amministrazione dello Stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno Stato estero non recuperabili con le spese di giustizia (Spese obbligatorie)</p>	—	27.845.289.462	20.042.138.452
<p>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</p>			
<p>Capitolo n. 1030 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (Spese obbligatorie)</p>	—	1.776.088.158	—
<p>Capitolo n. 1401 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente (Spese obbligatorie)</p>	—	4.000.000.000	—
<p>Capitolo n. 2001 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (Spese obbligatorie)</p>	390.041.406.368	—	219.404.286.325

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCÒNTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

	Conto della competenza	Conto dei residui (in lire)	Conto della cassa
Capitolo n. 4001 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo compresi i professori incaricati (Spese obbligatorie)	—	—	17.871.897.549
MINISTERO DELL'INTERNO			
Capitolo n. 1016 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie)	2.216.928.024	1.614.580.492	2.297.373.015
Capitolo n. 1291 — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (Spese obbligatorie)	—	9.383.770	—
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Capitolo n. 1652 — Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle Regioni (Spese obbligatorie)	—	—	6.922.473.736
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Capitolo n. 1097 — Fitto di locali ed oneri accessori	27.429.610	113.953.730	236.194.205
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Capitolo n. 2035 — Fitto di locali ed oneri accessori	—	—	1.132.755
Capitolo n. 3531 — Spese per inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Spese obbligatorie)	143.957.730	228.452.350	349.066.930
È approvato.			

Art. 7.

(Trasporto di titoli di spesa)

1. È convalidato il trasporto all'esercizio 1986, effettuato in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato, dei titoli di spesa rimasti inestinti alla data del 31 dicembre 1985.

È approvato.

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 8.

(Entrate)

1. Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo della gestione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in lire 30.700.107.290.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 8.715.571.920 risultano stabiliti — per effetto di maggiori e minori entrate — in lire 7.655.568.088.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 10.785.528.338, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		(in lire)		
Accertamenti	24.354.314.259	1.396.455.446	4.949.337.585	30.700.107.290
Residui attivi dell'esercizio 1984 . . .	3.215.832.781	169.640.665	4.270.094.642	7.655.568.088
		<u>10.785.528.338</u>		

È approvato.

Art. 9.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 31.856.868.323.

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 14.005.864.036 risultano stabiliti — per effetto di economie, perenzioni e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 13.948.427.246.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 16.914.491.340, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	17.513.120.690	14.343.747.633	31.856.868.323
Residui passivi dell'esercizio 1984 .	11.377.683.539	2.570.743.707	13.948.427.246
		<u>16.914.491.340</u>	

È approvato.

Art. 10.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla fine dell'esercizio 1985 risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1985	L.	30.700.107.290	
Spese dell'esercizio 1985	»	<u>31.856.868.323</u>	
Saldo passivo della gestione di competenza	L.		1.156.761.033
Saldo attivo dell'esercizio 1984	L.	23.032.422.497	
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1984:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1985	L.	8.715.571.920	
al 31 dicembre 1985	»	<u>7.655.568.088</u>	
	»		1.060.003.832
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1984:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1985	L.	14.005.864.036	
al 31 dicembre 1985	»	<u>13.948.427.246</u>	
	»		<u>57.436.790</u>
Saldo attivo effettivo dell'esercizio 1984	»		<u>22.029.855.455</u>
	L.		<u>20.873.094.422</u>

È approvato.

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Art. 11.

(Entrate)

1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 4.232.944.220 interamente versate.

2. Al 31 dicembre 1985 non risultano residui attivi.

È approvato.

Art. 12.

(Spese)

1. Le spese correnti del bilancio dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 4.232.944.220.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 risultano stabiliti in lire 4.344.620.520.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 2.573.635.603, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	2.378.480.890	1.854.463.330	4.232.944.220
Residui passivi dell'esercizio 1984 .	3.625.448.247	719.172.273	4.344.620.520
		<u>2.573.635.603</u>	

È approvato.

Art. 13.

(Eccedenza)

1. È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4.000.000 risultante al capitolo n. 174 — Spese per l'esecuzione di programmi del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

È approvato.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 14.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in lire 2.211.036.055.568.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 451.440.721.421 risultano stabiliti — per effetto di maggiori e minori entrate — in lire 451.430.460.183.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 520.506.639.733, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		(in lire)		
Accertamenti	1.746.604.413.799	401.283.522.336	63.148.119.433	2.211.036.055.568
Residui attivi dell'esercizio 1984 . . .	395.355.462.219	120.819.699	55.954.178.265	451.430.460.183
		<u>520.506.639.733</u>		

È approvato.

Art. 15.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali, impegnate nell'esercizio 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 2.211.036.055.568.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 524.540.431.387 risultano stabiliti — per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 524.539.500.217.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 743.185.001.828, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni	1.616.891.534.775	594.144.520.793	2.211.036.055.568
Residui passivi dell'esercizio 1984 .	375.499.019.182	149.040.481.035	524.539.500.217
		<u>743.185.001.828</u>	

È approvato.

Art. 16.

(Riassunto generale)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di competenza dell'esercizio 1985, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali)	L.	2.210.804.777.534
Entrate delle gestioni speciali	»	231.278.034
	L.	<u>2.211.036.055.568</u>
Spese (escluse le gestioni speciali)	L.	2.210.804.777.534
Spese delle gestioni speciali	»	231.278.034
	L.	<u>2.211.036.055.568</u>

È approvato.

Art. 17.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1985, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1985	L.	2.210.804.777.534
Spese dell'esercizio 1985	»	<u>2.210.804.777.534</u>
Saldo della gestione di competenza	L.	—
Saldo passivo effettivo dell'esercizio 1984	»	<u>3.238.385</u>
Saldo passivo al 31 dicembre 1985	L.	<u>3.238.385</u>

È approvato.

Art. 18.

(Eccedenza)

1. È approvata l'eccedenza di impegni di lire 3.736.059.910 risultante al capitolo numero 162 — Versamento al Tesoro dello Stato delle somme recuperate nei confronti dell'INPS per quote di pensioni corrisposte al personale operaio.

È approvato.

ARCHIVI NOTARILI

Art. 19.

(Avanzo)

1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 1985, risulta stabilito come segue:

Entrate	L.	116.903.318.111
Spese	»	107.994.355.924
		<hr/>
	Avanzo L	8.908.962.187
		<hr/> <hr/>

È approvato.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

Art. 20.

(Entrate)

1. Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in lire 311.465.294.626.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 43.780.153.269 risultano stabiliti — per effetto di maggiori e minori entrate — in lire 43.777.837.198.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 29.616.861.211, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
			(in lire)	
Accertamenti	281.851.334.065	8.038.996	29.605.921.565	311.465.294.626
Residui attivi dell'esercizio 1984	43.774.936.548	2.853.374	47.276	43.777.837.198
			<hr/>	
			29.616.861.211	
			<hr/> <hr/>	

È approvato.

Art. 21.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 319.974.237.308.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 137.931.936.999 risultano stabiliti — per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 129.420.678.246.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 219.145.277.047, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	203.832.629.279	116.141.608.029	319.974.237.308
Residui passivi dell'esercizio 1984	26.417.009.228	103.003.669.018	129.420.678.246
		<u>219.145.277.047</u>	

È approvato.

Art. 22.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione del fondo per il culto, alla fine dell'esercizio 1985, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1985	L.	311.465.294.626	
Spese dell'esercizio 1985	»	319.974.237.308	
Saldo passivo della gestione di competenza	L.		8.508.942.682
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1984:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1985	L.	43.780.153.269	
al 31 dicembre 1985	»	43.777.837.198	
	L.	2.316.071	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1984:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1985	L.	137.931.936.999	
al 31 dicembre 1985	»	129.420.678.246	
	»	8.511.258.753	
Saldo attivo effettivo dell'esercizio 1984	»		8.508.942.682
	L.		—

È approvato.

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTA' DI ROMA

Art. 23.

(Entrate)

1. Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in lire 4.070.540.390.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 187.878.934 risultano stabiliti — per effetto di maggiori e minori entrate — in lire 188.052.607.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 379.567.527, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		(in lire)		
Accertamenti	3.692.553.865	6.625.984	371.360.541	4.070.540.390
Residui attivi dell'esercizio 1984 . . .	186.471.605	—	1.581.002	188.052.607
		379.567.527		
		379.567.527		

È approvato.

Art. 24.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 4.149.448.476.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 1.888.247.080 risultano stabiliti — per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 1.809.512.667.

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 2.349.189.160, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	2.387.372.708	1.762.075.768	4.149.448.476
Residui passivi dell'esercizio 1984 .	1.222.399.275	587.113.392	1.809.512.667
		<u>2.349.189.160</u>	

È approvato.

Art. 25.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1985, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1985	L.	4.070.540.390	
Spese dell'esercizio 1985	»	<u>4.149.448.476</u>	
Saldo passivo della gestione di competenza	L.		78.908.086
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1984:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1985	L.	187.878.934	
al 31 dicembre 1985	»	<u>188.052.607</u>	
	L.		173.673
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1984:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1985	L.	1.888.247.080	
al 31 dicembre 1985	»	<u>1.809.512.667</u>	
	»		<u>78.734.413</u>
Saldo attivo effettivo dell'esercizio 1984	L.		78.908.086
	L.		<u>—</u>

È approvato.

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

Art. 26.

(Entrate)

1. Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in lire 1.114.084.099.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 255.855.338 risultano stabiliti — per effetto di maggiori e minori entrate — in lire 279.660.436.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 124.254.645, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
		(in lire)		
Accertamenti	1.003.714.764	102.126.088	8.243.247	1.114.084.099
Residui attivi dell'esercizio 1984 . . .	265.775.126	197.025	13.688.285	279.660.436
		<u>124.254.645</u>		

È approvato.

Art. 27.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 1.342.917.697.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 1.012.955.983 risultano stabiliti — per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 815.403.699.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 1.180.882.151, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni	611.999.055	730.918.642	1.342.917.697
Residui passivi dell'esercizio 1984 .	365.440.190	449.963.509	815.403.699
		<u>1.180.882.151</u>	

È approvato.

Art. 28.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1985, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 1985	L.	1.114.084.099	
Spese dell'esercizio 1985	»	1.342.917.697	
Saldo passivo della gestione di competenza	L.		228.833.598
Saldo attivo dell'esercizio 1984	L.	11.572.359	
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1984:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1985	L.	255.855.338	
al 31 dicembre 1985	»	279.660.436	
			» 23.805.098
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1984:			
Accertati:			
al 1° gennaio 1985	L.	1.012.955.983	
al 31 dicembre 1985	»	815.403.699	
			» 197.552.284
Saldo attivo effettivo dell'esercizio 1984	»		232.929.741
			Saldo attivo al 31 dicembre 1985 . . . L. 4.096.143

È approvato.

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 29.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in lire 3.682.069.451.441.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 3.031.728.626.377 risultano stabiliti — per effetto di maggiori e minori entrate — in lire 3.031.726.317.390.

501ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 2.161.459.553.254, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
			(in lire)	
Accertamenti	3.254.284.053.424	—	427.785.398.017	3.682.069.451.441
Residui attivi dell'esercizio 1984 . . .	1.298.052.162.153	—	1.733.674.155.237	3.031.726.317.390
			<u>2.161.459.553.254</u>	

È approvato.

Art. 30.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 3.682.069.451.441.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 4.507.419.621.892 risultano stabiliti — per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 4.507.417.312.905.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 5.278.055.042.164, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni	1.324.794.858.840	2.357.274.592.601	3.682.069.451.441
Residui passivi dell'esercizio 1984 .	1.586.636.863.342	2.920.780.449.563	4.507.417.312.905
		<u>5.278.055.042.164</u>	

È approvato.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 31.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 10.667.060.852.958.

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 risultano stabiliti in lire 6.395.976.669.890.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 8.404.653.791.864, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
			(in lire)	
Accertamenti	4.071.347.156.832	—	6.595.713.696.126	10.667.060.852.958
Residui attivi dell'esercizio 1984 . . .	4.587.036.574.152	—	1.808.940.095.738	6.395.976.669.890
			8.404.653.791.864	

È approvato.

Art. 32.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 10.667.060.852.958.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 risultano stabiliti in lire 3.133.366.779.033.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 4.256.429.168.345, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni	7.712.284.161.590	2.954.776.691.368	10.667.060.852.958
Residui passivi dell'esercizio 1984 .	1.831.714.302.056	1.301.652.476.977	3.133.366.779.033
		4.256.429.168.345	

È approvato.

Art. 33.

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di spesa sul conto della competenza e su quello della cassa risultanti ai sottoindicati capitoli in sede di consuntivo per l'esercizio finanziario 1985:

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

	Conto della competenza	Conto della cassa
	(in lire)	
Capitolo n. 311 — Somma da versare all'entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	24.369.842.110	—
Capitolo n. 342 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli e stampati eseguiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativi ai servizi postali	—	9.439.653.424
Capitolo n. 436 — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carte, moduli e stampati relativi ai servizi di telecomunicazioni	—	1.710.746.073
È approvato.		

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 34.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 2.744.788.099.515.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 risultano stabiliti in lire 346.795.350.395.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 208.132.311.757, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
	(in lire)			
Accertamenti	2.645.062.900.333	145.159.865	99.580.039.317	2.744.788.099.515
Residui attivi dell'esercizio 1984 . . .	238.388.237.820	—	108.407.112.575	346.795.350.395
		208.132.311.757		

È approvato.

Art. 35.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 2.744.788.099.515.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 risultano stabiliti in lire. 1.659.165.656.402.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 2.006.733.574.142, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare (in lire)	Totale
Impegni	1.661.664.228.204	1.083.123.871.311	2.744.788.099.515
Residui passivi dell'esercizio 1984	735.555.953.571	923.609.702.831	1.659.165.656.402
		<u>2.006.733.574.142</u>	

È approvato.

Art. 36.

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di spesa sul conto della cassa risultanti ai sottoindicati capitoli in sede di consuntivo per l'esercizio finanziario 1985:

	Conto della cassa (in lire)
Capitolo n. 257 — Concorso nelle spese dell'Ufficio internazionale delle telecomunicazioni di Ginevra	33.144.685
Capitolo n. 332 — Quota parte dei proventi di esercizio da versare all'entrata in conto capitale	8.623.455.900

È approvato.

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 37.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'eserci-

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

zio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei trasporti, in lire 42.531.115.011.428.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 9.628.779.718.186 risultano stabiliti — per effetto di variazioni verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 9.676.779.718.186.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 12.902.969.889.489, così risultanti:

	Somme versate	Somme rimaste da versare	Somme rimaste da riscuotere	Totale
			(in lire)	
Accertamenti	33.315.096.447.483	—	9.216.018.563.945	42.531.115.011.428
Residui attivi dell'esercizio 1984 . . .	5.989.828.392.642	—	3.686.951.325.544	9.676.779.718.186
			12.902.969.889.489	

È approvato.

Art. 38.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio finanziario 1985 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 42.531.115.011.428.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1984 in lire 12.143.363.676.649 risultano stabiliti — per effetto di variazioni verificatesi nel corso della gestione 1985 — in lire 12.191.363.676.649.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1985 ammontano complessivamente a lire 14.475.185.103.718, così risultanti:

	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totale
		(in lire)	
Impegni	34.788.014.881.140	7.743.100.130.288	42.531.115.011.428
Residui passivi dell'esercizio 1984	5.459.278.703.219	6.732.084.973.430	12.191.363.676.649
		14.475.185.103.718	

È approvato.

Art. 39.

(Riassunto generale)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio 1985, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L. 24.898.439.748.464
Entrate delle gestioni speciali ed autonome	» 17.632.675.262.964
	<u>L. 42.531.115.011.428</u>
Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L. 24.898.439.748.464
Spese delle gestioni speciali ed autonome	» 17.632.675.262.964
	<u>L. 42.531.115.011.428</u>

È approvato.

Art. 40.

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di spesa sul conto della competenza e su quello della cassa risultanti ai sottoindicati capitoli in sede di consuntivo per l'esercizio finanziario 1985:

	Conto della competenza	Conto della cassa
	(in lire)	
Capitolo n. 325 — Interessi dovuti sul prestito obbligazionario di franchi svizzeri 75 milioni emesso all'estero con la SODITIC S.A. - Ginevra, quale banca agente	116.192.210	116.192.210
Capitolo n. 384 — Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane pari al controvalore di ECU 39,8 milioni, concesso dall'I.M.I.	42.849.176	42.849.176
Capitolo n. 392 — Interessi dovuti sul finanziamento in lire italiane pari al controvalore di 50 milioni di ECU e 150 milioni di marchi tedeschi, concesso dal Crediop	564.669.255	564.669.255

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

	Conto della competenza	Conto della cassa
Capitolo n. 452 — Spese giudiziali e contenziose . . .	110.323.794	110.323.794
Capitolo n. 501 — Spese per rinnovamenti e per mi- gliorie finanziate con le assegna- zioni a carico delle spese correnti e della gestione delle officine e con i ricavi, rimborsi e concorsi . . .	—	87.299.985.602
Capitolo n. 527 — Spese per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del ma- teriale rotabile, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503, nonché per il rifinanziamento delle forniture in precedenza programmate e le esigenze specifiche di mezzi di tra- zione connesse all'elettrificazione della rete sarda	—	124.555.734.055
Capitolo n. 581 — Quote di partecipazioni al capita- le di Enti e Società	—	14.520.034.094
Capitolo n. 617 — Annualità in conto capitale dovute all'Eurofima per l'ammortamen- to dei Fondi mutuati per il finan- ziamento del programma integra- tivo di 18.850 miliardi	88.275.000	88.275.000
Capitolo n. 1096 — Operazioni attinenti ai trasporti .	—	21.690.705.430
Capitolo n. 1098 — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche ammini- strazioni e di privati	—	119.122.710.408
Capitolo n. 1113 — Versamento al Ministero dei lavo- ri pubblici — Comitato per l'edi- lizia residenziale (C.E.R.) — e agli Istituti Autonomi delle Case Po- polari (I.A.C.P.) delle somme pro- venienti dall'ammortamento dei prestiti concessi e dalla cessione di alloggi costruiti in attuazione del programma decennale per la costruzione e l'acquisto di allog- gi per i ferrovieri	—	1.201.902.942

È approvato.

Art. 41.

(Copertura)

1. Per la copertura del maggior disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1985 accertato per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato rispetto a quello stabilito in lire 1.798.020.984.000 dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Azienda predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni per complessive lire 321.394.086.822, estinguibili in 20 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione.
2. Detta somma viene iscritta in uno specifico capitolo di entrata del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
3. Gli interessi di preammortamento maturati saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.
4. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della concessione.
5. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

È approvato.

Art. 42.

1. Il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1985 è approvato.

È approvato.

ALLEGATO N. 1

**PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE
EFFETTUATI NELL'ANNO 1985**

(art. 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468)

La legge 22 dicembre 1984, n. 888, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e del bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987, prevedeva, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo n. 6855 — Fondo di riserva per le spese impreviste — lo stanziamento di lire 15.000.000.000.

Nel corso dell'anno finanziario 1985 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo, prelevamenti effettuati — tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa — con i seguenti decreti del Presidente della Repubblica:

1) Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, n. 221, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1985, reg. n. 18, foglio n. 78, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 129 del 3 giugno 1985 . .	(lire) 2.410.080.000
2) Decreto del Presidente della Repubblica, 10 giugno 1985, n. 338, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1985, reg. n. 22, foglio n. 17, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 161 del 10 luglio 1985 . .	4.184.850.000
3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, n. 475, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1985, reg. n. 31, foglio n. 150, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 221 del 19 settembre 1985 .	3.349.320.000
4) Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1985, n. 546, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1985, reg. n. 35, foglio n. 26, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 247 del 19 ottobre 1985 . .	3.662.300.000
5) Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1985, n. 630, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1985, reg. n. 37, foglio n. 13, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 271 del 18 novembre 1985 .	1.393.450.000

*
* *

Si riporta, di seguito, l'analisi delle motivazioni che hanno indotto a procedere ai prelevamenti suddetti.

Segue: ALLEGATO N. 1

I Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, n. 221).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI — Capitolo 1579 — Spese eventuali all'estero (L. 1 miliardo e 150.000.000). Maggiori spese dovute alla più intensa attività diplomatica all'estero. — Capitolo 1022 — Spese di trasporto per missioni all'estero (L. 216 milioni e 500.000). Somma occorrente per far fronte alle maggiori spese per missioni e viaggi, connesse all'aumentata attività diplomatica.

Le altre integrazioni, per complessive L. 1.043.580.000, si sono rese necessarie per sopperire alle maggiori spese per missioni e viaggi sul territorio nazionale e all'estero (L. 322.030.000), per far fronte all'aumento degli oneri per fitti passivi (L. 540.850.000) e spese di manutenzione (L. 4.000.000), nonché per spese di rappresentanza (L. 76 milioni e 700.000) e per lo svolgimento di riunioni, lavori e negoziazioni a carattere internazionale indetti per l'applicazione di accordi riguardanti la materia agricola (L. 100 milioni). Le integrazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. 655.730.000) ed i Ministeri del tesoro (L. 112.000.000), dell'agricoltura e delle foreste (L. 100.000.000), del lavoro e della previdenza sociale (L. 80.000.000), del commercio con l'estero (L. 20.000.000) e delle partecipazioni statali (L. 75.850.000).

II Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1985, n. 338).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — Capitolo 1106 — Spese riservate, ecc. (L. 250 milioni). Somma occorrente per far fronte alle maggiori esigenze dovute agli Uffici dei Ministri senza portafoglio ed all'aumentata attività di Governo. — Capitoli 1107, 1797, 6925 — Spese di rappresentanza (L. 225.000.000). Maggiori spese dovute sia alla persistente lievitazione dei prezzi, sia alla più intensa attività di Governo per gli scambi di visite ufficiali all'estero del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in Italia di personalità straniere. — Capitoli 3597 e 4025 — Fitto di locali ed oneri accessori (L. 900.000.000). Maggiori spese per fitti passivi.

MINISTERO DELL'INTERNO — Capitolo 4239 — Spese per l'impianto, ecc. (L. 1.500.000.000). Per far fronte all'impianto ed al funzionamento di centri di raccolta nonché quelle connesse all'attività assistenziale per i profughi stranieri.

MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI — Capitolo 1065 — Fitto di locali ed oneri accessori (L. 158.000.000).

Somma necessaria per assicurare la copertura dei maggiori oneri dovuti ai fitti passivi.

Le rimanenti integrazioni per lire 1.151.850.000 si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori ed imprescindibili occorrenze dovute ai necessari viaggi sul ter-

Segue: ALLEGATO N. 1

ritorio nazionale e all'estero (L. 896.850.000), alle spese di rappresentanza e di cerimoniale (L. 70.000.000), alle spese di manutenzione, riparazione e arredamento (L. 115 milioni), nonché a quelle telefoniche (L. 70.000.000).

Le assegnazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. 872 milioni e 850.000), ed i Ministeri di grazia e giustizia (L. 55.000.000), dell'interno (L. 70 milioni), dei trasporti (L. 35.000.000), dell'industria, del commercio e dell'artigianato (L. 44.000.000), del commercio con l'estero (L. 25.000.000) e della sanità (L. 50.000.000).

III Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, n. 475).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — Capitolo 1106 — Spese riservate, ecc. (L. 250 milioni). Somma necessaria per far fronte alle maggiori esigenze dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'aumentata attività di Governo — Capitolo 1108 — Manutenzione, noleggio, ecc. (L. 250.000.000). Maggiori spese per la manutenzione ed il noleggio dei mezzi di trasporto. — Capitolo 1113 — Fitto di locali ed oneri accessori (L. 145.000.000). Fitto di locali, ecc. (L. 5.000.000). Maggiori spese per fitti passivi.

MINISTERO DEL TESORO — Capitolo 5204 — Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc. (L. 250.000.000). Maggiori oneri conseguenti all'invio in missione del personale, sul territorio nazionale.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI — Capitolo 1115 — Spese di cerimoniale, ecc. (L. 600 milioni). Maggiori assegnazioni per far fronte alle spese di ricevimento in Italia di Capi e personalità estere di Stato, nonché di missioni e delegazioni straniere in visita ufficiale nel nostro Paese. — Capitolo 1117 — Spese riservate (L. 300 milioni). Maggiorazioni di carattere riservato. — Capitolo 1579 — Spese eventuali all'estero (L. 700.000.000). Maggiori spese connesse all'aumentata attività diplomatica.

Le rimanenti assegnazioni, per complessive lire 849.320.000, sono state stabilite per far fronte alle maggiori ed imprescindibili occorrenze dovute ai necessari viaggi sul territorio nazionale ed all'estero (L. 708.320.000), a spese di rappresentanza e di cerimoniale (L. 35.000.000), al fitto dei locali ed oneri accessori (L. 102.500.000), nonché alle spese per la custodia, la manutenzione e la sicurezza delle miniere (L. 3.500.000). Le integrazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. 144.600.000) ed i Ministeri del tesoro (L. 55.000.000), delle finanze (L. 70.000.000), del bilancio e della programmazione economica (L. 5.000.000), degli affari esteri (L. 99.500.000), dell'interno (L. 350.000.000), dell'industria, del commercio e dell'artigianato (L. 3.500.000), del lavoro e della previdenza sociale (L. 40.000.000), del commercio con l'estero (L. 1.720.000), del turismo e dello spettacolo (L. 15.000.000) e dei beni culturali e ambientali (L. 65 milioni).

Segue: ALLEGATO N. 1

IV Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1985, n. 546).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — Capitolo 3599 — Spese telefoniche (L. 100 milioni). Maggiori spese dovute alla lievitazione dei prezzi ed all'adeguamento delle tariffe telefoniche.

MINISTERO DEL TESORO. — Capitolo 5270 — Spese telefoniche (L. 150.000.000). — Capitolo 5874 — Spese telefoniche (L. 150.000.000). Maggiori necessità conseguenti all'adeguamento delle tariffe. — Capitolo 5868 — Fitto dei locali, ecc. (L. 467.000.000). Maggiori oneri per l'adeguamento di canoni di locazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI — Capitolo 1505 — Rimborso spese di trasporto, ecc. (L. 200.000.000). Aumento degli oneri per spese di trasporto per i trasferimenti del personale.

MINISTERO DELLE FINANZE — Capitolo 3857 — Fitto di locali, ecc. (L. 1.000.000.000). Per far fronte all'aumento degli oneri per fitti passivi.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE — Capitolo 1115 — Fitto di locali, ecc. (L. 175 milioni). Maggiori spese per fitti passivi.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO — Capitolo 1098 — Manutenzione e riparazione, ecc. (L. 60.000.000). — Capitolo 5045 — Manutenzione e riparazione, ecc. (L. 110.000.000). Per fronteggiare l'incremento delle spese per la manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti.

MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI — Capitolo 1533 — Spese telefoniche (L. 50.000.000). — Capitolo 2047 — Spese telefoniche (L. 300.000.000). — Capitolo 3040 — Spese telefoniche (L. 50.000.000). Somme necessarie per assicurare la copertura dei maggiori oneri dovuti all'aumento dei costi telefonici.

Le rimanenti integrazioni, per complessive lire 850.300.000, si sono rese necessarie per fronteggiare le maggiori occorrenze dovute ai necessari viaggi e per missioni in Italia e all'estero (L. 631.500.000), le spese di rappresentanza (L. 65.000.000), le spese per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (L. 80 milioni) e l'aumento degli oneri per fitti passivi (L. 73.800.000). Le assegnazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. 161.000.000) ed i Ministeri del tesoro (L. 103.000.000), delle finanze (L. 23.000.000), del bilancio e della programmazione economica (L. 10.000.000), di grazia e giustizia (L. 5.000.000), degli affari esteri (L. 80 milioni), dell'interno (L. 10.000.000), dell'industria, del commercio e dell'artigianato (L. 30.000.000), del commercio con l'estero (L. 256.000.000), della marina mercantile (L. 10.000.000), della sanità (L. 73.500.000), del turismo e dello spettacolo (L. 15.000.000) e dei beni culturali e ambientali (L. 73.800.000).

Segue: ALLEGATO N. 1

V Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1985, n. 630).

MINISTERO DEL TESORO — Capitolo 5868 — Fitto per locali, ecc. (L. 450.000.000). Maggiori oneri per l'adeguamento dei canoni di locazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI — Capitolo 1115 — Spese di cerimoniale, ecc. (L. 275 milioni e 450.000). Maggiori occorrenze per far fronte alle spese di ricevimento in Italia a Capi e personalità estere di Stato e per la protezione delle sedi diplomatiche e consolari. — Capitolo 1505 — Rimborso spese di trasporto, ecc. (L. 300 milioni). Per far fronte all'aumento degli oneri per spese di trasporto per i trasferimenti del personale.

MINISTERO DELL'INTERNO — Capitolo 4239 — Spese per l'impianto, ecc. (L. 300.000.000). Maggiori occorrenze per l'impianto ed il funzionamento di centri di raccolta nonché quelle connesse all'attività assistenziali per i profughi stranieri.

Le rimanenti assegnazioni, per complessive lire 68.000.000, sono state stabilite per far fronte alle maggiori occorrenze dovute ai necessari viaggi sul territorio nazionale ed all'estero (L. 40.000.000), alle spese di rappresentanza e di cerimoniale (L. 25 milioni), nonché a quelle telefoniche (L. 3.000.000). Le suddette integrazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. 28.000.000) ed i Ministeri del tesoro (L. 30.000.000) e degli affari esteri (L. 10.000.000).

Tenuto conto degli utilizzi analiticamente sopra riportati, l'intero stanziamento previsto per detto fondo risulta totalmente utilizzato e nessuna economia, perciò, viene accertata a chiusura dell'esercizio.

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

ALLEGATO N. 2

ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI EMANATI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE
5 AGOSTO 1978, N. 468

In relazione alle motivazioni di seguito specificate, nel corso dell'esercizio finanziario 1985 sono state disposte assegnazioni esclusivamente in forza del secondo comma del citato articolo 12 per complessive lire 65.046.903.000 in termini di competenza e lire 59.629.552.000 in termini di cassa a fronte di acquisizioni di entrate per lire 67.027.196.000 in termini di competenza e cassa.

	Entrata		(in lire)	Spesa	
	Competenza	Cassa		Competenza	Cassa
MINISTERO DEL TESORO					
a) Devoluzione al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza ed alla Cassa di previdenza op- pure al fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore del 40 per cento dei proventi delle pene pecuniarie inflitte per in- frazioni valutarie. (Decreto legi- slativo del Capo provvisorio del- lo Stato 15 dicembre 1947, nu- mero 1511 - art. 1):					
1. - D.M. n. 158930 del 14 set- tembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1985, R. 32, F. 14.	Cap. 2351 -	117.784.000	Cap. 5721 -	47.113.000	47.113.000

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

Segue: ALLEGATO N. 2

	Entrata		(in lire)	Spesa	
	Competenza	Cassa		Competenza	Cassa
2. - D.M. n. 185549 del 16 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1986, R. 1, F. 16	Cap. 2351 - 57.627.000	57.627.000	Cap. 5721 -	23.050.000	23.050.000
3. - D.M. n. 187717 del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1986, R. 7, F. 85	Cap. 2351 - 499.140.000	499.140.000	Cap. 5721 -	199.656.000	—
4. - D.M. n. 187724 del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1986, R. 7, F. 97	Cap. 2351 - 82.448.000	82.448.000	Cap. 5721 -	32.979.000	—
5. - D.M. n. 187725 del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1986, R. 7, F. 98	Cap. 2351 - 299.100.000	299.100.000	Cap. 5721 -	119.640.000	—
6. - D.M. n. 187727 del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1986, R. 8, F. 344	Cap. 2351 - 227.955.000	227.955.000	Cap. 5721 -	45.591.000	—
7. - D.M. n. 189808 del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti l'1 marzo 1986, R. 7, F. 87	Cap. 2351 - 543.920.000	543.920.000	Cap. 5721 -	108.784.000	—
8. - D.M. n. 189809 del 31 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1986, R. 4, F. 61	Cap. 2351 - 102.434.000	102.434.000	Cap. 5721 -	20.487.000	—

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

Segue: ALLEGATO N. 2

	Entrata		(in lire)	Spesa	
	Competenza	Cassa		Competenza	Cassa
9 - D.M. n. 189811 del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti l'1 marzo 1986, R. 7, F. 86	104.722.000	104.722.000	Cap. 5721 -	20.944.000	—
10 - D.M. n. 192642 del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti l'1 marzo 1986, R. 7, F. 82	761.304.000	761.304.000	Cap. 5721 -	304.521.000	—
11 - D.M. n. 192733 del 31 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1986, R. 4, F. 62	190.485.000	190.485.000	Cap. 5721 -	76.194.000	—
	2.986.919.000	2.986.919.000		998.959.000	70.163.000

b) Devoluzione all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale di entrate erariali. (Legge 11 luglio 1977, n. 411, art. 13, Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145):

1. - D.M. n. 127051 del 16 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1985, R. 16, F. 159	7.314.535.000	7.314.535.000	Cap. 4518 -	7.314.535.000	7.314.535.000
2. - D.M. n. 157313 del 17 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1985, R. 35, F. 346	1.009.449.000	1.009.449.000	Cap. 4518 -	1.009.449.000	1.009.449.000

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

Segue: ALLEGATO N. 2

	Entrata		(in lire)	Spesa	
	Competenza	Cassa		Competenza	Cassa
Cap. 3970 -	4.492.000.000	4.492.000.000	Cap. 5971 -	49.527.000.000	49.527.000.000
Cap. 3971 -	567.000.000	567.000.000			
Cap. 3972 -	—	51.000.000			
Cap. 3980 -	28.357.000.000	28.357.000.000			
Cap. 3981 -	270.000.000	270.000.000			
Cap. 3982 -	—	103.000.000			
Cap. 3983 -	577.000.000	577.000.000			
Cap. 3988 -	15.418.000.000	15.418.000.000			
	<u>49.527.000.000</u>	<u>49.527.000.000</u>			
	<u>65.872.482.000</u>	<u>65.872.482.000</u>		<u>63.884.522.000</u>	<u>58.503.681.000</u>

d) Riassegnazione di quote di proventi per risorse proprie alla Commissione delle Comunità europee, relative ai dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zuccheri. (Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, n. 822):

1. - D.M. n. 185563 del 2 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1985, R. 40, F. 399

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

Segue: ALLEGATO N. 2

Entrata		Spesa	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
(in lire)			
MINISTERO DELL'INTERNO			
Cap. 3775 -	400.000.000	400.000.000	400.000.000
Cap. 3558 -	528.935.000	528.935.000	528.935.000
Cap. 3256 -	528.935.000	528.935.000	528.935.000

g) Riassegnazione delle somme versate dal C.O.N.I. quale concorso spese per il potenziamento e la ristrutturazione delle infrastrutture sportive della Polizia di Stato. (Regio decreto del 1924, n. 827 - art. 155):

1. - D.M. n. 145878 del 26 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1985, R. 22, F. 330

h) Riassegnazione delle somme versate dal Ministero degli affari esteri per interventi di soccorso a favore delle popolazioni sinistrate dei Paesi in via di sviluppo. (Legge 9 febbraio 1979, n. 38):

1. - D.M. n. 145879 del 26 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1985, R. 22, F. 331

501^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 OTTOBRE 1986

Segue: ALLEGATO N. 2

	Entrata		(in lire)	Spesa	
	Competenza	Cassa		Competenza	Cassa
2. - D.M. n. 176871 del 4 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1985, R. 37, F. 270	138.645.000	138.645.000	Cap. 3256 -	138.645.000	138.645.000
	667.580.000	667.580.000		667.580.000	667.580.000
i) Riassegnazione delle somme versate dall'Alto Commissariato delle N.U. per i rifugiati. (Legge 25 giugno 1952, n. 907):					
1. - D.M. n. 147282 del 10 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1985, R. 24, F. 338	50.000.000	50.000.000	Cap. 2545 -	50.000.000	50.000.000
	Cap. 3557 -			Cap. 3557 -	

Segue: ALLEGATO N. 2

Entrata		Spesa	
(in lire)			
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

1) Devoluzione alla Cassa nazionale della previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali e al personale del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria nocchieri di porto, del 50 per cento dei proventi contravvenzionali per infrazioni alle norme del codice della navigazione ed alle altre leggi speciali. (Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 - art. 508):

1. - D.M. n. 166822 del 22 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1985, R. 40, F. 1

2. - D.M. n. 187692 del 4 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1985, R. 40, F. 369

Cap. 2545 -	291.000	291.000	Cap. 2123	291.000	291.000
	897.000	897.000	Cap. 2123	897.000	—
	1.188.000	1.188.000		1.188.000	291.000

Avverto che conseguentemente all'approvazione degli articoli, s'intende approvato anche l'allegato n. 2 annesso al disegno di legge.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (475);

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità» (91), d'iniziativa del senatore Bastianini e di altri senatori;

«Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (191), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 475

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 475, 91 e 191.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 475, nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta del 2 ottobre era stato approvato l'articolo 1, come modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. ...

1. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Qualora l'importo corrisposto sia inferiore alla indennità stabilita dalla legge sui patti

agrari, l'importo integrativo è detratto dall'indennità spettante al proprietario espropriando e corrisposto direttamente ai suddetti lavoratori”».

1.0.1 LIBERTINI, ANGELIN, BATTELLO, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

«Art. ...

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto il seguente:

“Almeno ogni 2 anni la perimetrazione dei centri edificati è sottoposta a verifica e alle modificazioni che si rendessero necessarie”».

1.0.2 LIBERTINI, ANGELIN, BATTELLO, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

«Art. ...

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

“Entro 30 giorni dalla notificazione di cui al secondo comma dell'articolo 15, i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione contro la determinazione dell'indennità davanti alla Corte di appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante”».

1.0.3 LIBERTINI, ANGELIN, BATTELLO, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Illustrerò gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Mi piace riassumere i tre emendamenti in un'unica discussione perchè in fondo si tratta di modificare o integrare le

norme del sistema espropriativo previste dalla legge n. 865.

I primi due emendamenti sono a garanzia di indennità spettanti agli interessati all'espropriazione che lavorano la terra. Col primo emendamento 1.0.1 più precisamente chiediamo che l'espropriante si faccia garante, nei confronti di questi soggetti che lavorano la terra, affinché agli stessi venga riconosciuto quanto spetta secondo la legge sui patti agrari. La differenza fra indennità riconosciuta e indennità spettante in forza dei patti agrari deve gravare sull'indennità spettante al proprietario; in buona sostanza si vuole privilegiare l'indennità agraria rispetto a quella fondiaria. Il principio non è nuovo tant'è che il Governo nel disegno originario, all'articolo 3, prevedeva appunto, in maniera forse più generalizzata, un criterio analogo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.3, è da dire che la proposta di modifica è formulata a tutela degli interessi dei soggetti che lavorano la terra. Infatti, si vuole modificare parzialmente il primo comma dell'articolo 19 della legge n. 865 del 1971 prevedendo la decorrenza dei 30 giorni per il ricorso dalla «notificazione» anziché dalla «pubblicazione nel foglio annunci legali della provincia» della relazione della Commissione. In tal modo siamo certi che gli interessati vengano effettivamente a conoscenza di quanto è stato stabilito nei loro confronti. Proponiamo quindi non l'inserimento nel foglio annunci legali, ma la notificazione, così come previsto dal secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge n. 865 del 1971.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 1.0.2 è da dire che con lo stesso si vuole, in buona sostanza, fissare un termine da assegnare alle amministrazioni per l'aggiornamento e la ripermetrazione dei centri abitati, partendo dalla considerazione che l'articolo 18 della legge n. 865 del 1971, ivi richiamato, non disciplina esclusivamente il sistema delle espropriazioni; ad esso, infatti, fanno riferimento anche altre leggi, non ultima la legge n. 431 del 1986 o «legge Galasso».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* DEGOLA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, il principio che la Commissione aveva seguito era ed è sempre stato quello di non intervenire nella determinazione delle indennità per le aree non edificabili, vale a dire le aree agricole, di non modificare cioè la normativa che disciplina l'indennità di esproprio dei terreni agricoli. Non voglio certo entrare nel merito dell'emendamento, che pure potrebbe avere un suo fondamento; tuttavia, poichè lo stesso tocca un aspetto che si è ritenuto opportuno lasciare invariato, dato che la Corte costituzionale non è entrata nel merito dell'indennità relativa ai terreni agricoli, esprimo parere contrario.

L'emendamento 1.0.2 aveva, a mio avviso, una sua ragione di essere in quanto collegato ad una proposta di modifica presentata dai senatori comunisti all'articolo 1 concernente le aree edificabili, con particolare riguardo ai centri edificati. L'emendamento in esame, quindi, avrebbe avuto una sua ragione di essere qualora fosse stato approvato l'emendamento all'articolo 1 che ho poc'anzi citato; dal momento, però, che quella proposta di modifica è stata a suo tempo respinta, non ritengo opportuno in questa sede apportare una modifica come questa alla legge n. 865 del 1971.

Per quanto concerne, infine, l'emendamento 1.0.3 esprimo parere contrario. Mi sembra, in effetti, che non vi siano sostanziali modifiche rispetto alla normativa vigente. Il mio parere è contrario — lo ripeto — perchè anche sotto questo aspetto si è cercato di non intervenire sulle procedure in atto, poste in essere dalla già citata legge n. 865 del 1971 e circa le quali nelle sentenze della Corte costituzionale non è stato riscontrato alcun vizio di costituzionalità. Non vedo pertanto il motivo per il quale si debba intervenire sulle procedure attuali attraverso una modifica che, per così dire, sposta poco, in quanto si propone che i trenta giorni per il ricorso decorrerebbero anziché dalla pubblicazione sul foglio annunci legali — come stabilito dall'articolo 19 della legge n. 865 del 1971 — dalla data della notificazione alla parte espropriata dell'indennità provvisoria. Non mi sembra che vi siano differenze sostanziali e credo, quindi, che fare riferimento

alla pubblicazione nel foglio annunci legali sia preferibile. Ribadisco, pertanto, il mio parere contrario.

* **VIZZINI**, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Il Governo condivide le valutazioni del relatore ed esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Per l'espropriazione di aree edificabili su cui insistono opere di urbanizzazione, la indennità è calcolata in base alla somma del valore dell'area, determinato ai sensi dell'articolo 1, e del valore delle opere di urbanizzazione se realizzate dal proprietario in conformità con le disposizioni vigenti, tenendo conto del loro stato di conservazione, ovvero dei contributi da esso corrisposti a tale titolo.

2. Per l'espropriazione di aree edificate, l'indennità è determinata in base alla somma del valore venale dell'area, ridotto del 70 per cento, e del valore delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Per le espropriazioni di aree agricole su cui insistono costruzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. Per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si tiene conto anche del contributo di concessione corrisposto.

3. Nella determinazione dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto degli interessi maturati, in misura pari a quella del tasso legale di sconto, con riferimento sia al valore delle opere di urbanizzazione che all'entità del contributo di concessione corrisposto.

4. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o concessione di edificare o in difformità da esse o in base a provvedimento sindacale annullato e non sono state applicate le norme di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nè le sanzioni amministrative previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, o dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'indennità è determinata in base al valore della sola area, ai sensi dell'articolo 1.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 **LIBERTINI, ANGELIN, BATTELLO, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per l'espropriazione di aree edificabili su cui insistono opere di urbanizzazione, l'indennità è calcolata in base alla somma del valore dell'area determinato ai sensi dell'articolo 1 e del valore delle opere di urbanizzazione realizzate dal proprietario, tenendo conto del loro stato di conservazione, ovvero dei contributi da esso corrisposti a tale titolo ».

2.3 **IL RELATORE**

Al comma 1, sostituire le parole: « del valore dell'area » con le altre: « dell'importo ».

2.5 **BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, FINESTRA, POZZO, RASTRELLI**

Al comma 2, sopprimere le parole: « , ridotto del 70 per cento, ».

2.6 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, FINESTRA, POZZO, RASTRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: « ridotto del 70 per cento » con le altre: « ridotto del 75 per cento ».

2.2 LIBERTINI, ANGELIN, BATELLO, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI, RASIMELLI, VISCONTI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.7 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, MITROTTI, FINESTRA, POZZO, RASTRELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei casi in cui le opere di urbanizzazione e le costruzioni sono state realizzate dal proprietario in conformità con le disposizioni vigenti al momento della loro esecuzione. Le suddette disposizioni si applicano altresì nei casi di opere e costruzioni realizzate senza licenza o concessione di edificare o in difformità da esse o in base a provvedimento sindacale annullato, qualora siano state applicate le norme di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero le sanzioni amministrative previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

2.4 IL RELATORE

Prima di dare la parola ai presentatori degli emendamenti, vorrei chiedere se i proponenti dell'emendamento 2.1 mantengono l'emendamento stesso anche dopo la reiezione dell'emendamento 1.1.

VISCONTI. Signor Presidente, lo manteniamo.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti in esame.

VISCONTI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.1 e 2.2.

In via subordinata noi chiediamo la modificazione del comma 2 del testo dell'articolo proposto dalla Commissione. In via principale, invece, noi chiediamo la soppressione di questo articolo, anche perchè continuiamo ad essere convinti che il ragionamento che abbiamo fatto, con le proposte che da esso derivano, sia estremamente coerente. Non ci convince molto mettere in piedi un sistema che, in buona sostanza, finisce per complicare enormemente tutte le procedure, con l'effetto negativo di gravare enormemente sull'erario.

Noi chiediamo la soppressione di questo articolo perchè, in buona sostanza, siamo convinti che il sistema parametrico sia il sistema più efficace, consentendo delle procedure estremamente snelle e anche trasparenti. Aver introdotto un doppio sistema, come si propone in buona sostanza con l'articolo 2 — parametrico ed estimativo — credo che per quanto riguarda i conguagli avrà come conseguenza la chiusura di tutti i procedimenti espropriativi in atto al di là di tutti i termini temporali che vengono prefigurati in questo disegno di legge. Ma chiediamo la soppressione in particolare di questo articolo per quanto riguarda il primo e l'ultimo comma così come ci vengono proposti.

La riflessione che noi abbiamo fatto quando anche in Commissione abbiamo discusso su questo articolo è che forse conveniva muoversi nell'ambito del sistema così come ci veniva configurato e proposto dalla legge n. 865.

Per quanto riguarda quindi le questioni che vengono trattate in questo articolo, in modo più particolare nei commi che ho citato, noi riteniamo che nell'articolo 16 della legge n. 865, per la parte che resta ancora valida, e quindi più in particolare al comma 8, siamo in presenza di una norma che si deve ritenere dinamica e che quindi ci consente di disciplinare in maniera estremamente omogenea sia la materia che riguarda l'indennità da attribuire alle aree su cui insistono le opere di urbanizzazione o costruzione, sia quella che riguarda la disciplina delle aree su cui insistono costruzioni realiz-

zate illegittimamente o in difformità dalla concessione. Introducendo la norma così come proposta in questo articolo, noi ci troveremo con due sistemi disomogenei, l'uno valevole per le aree edificabili ed edificate, l'altro per le aree agricole: continuano comunque a valere le norme contenute nel titolo VIII per quanto riguarda le aree di cui all'articolo 1 del disegno di legge che ci viene proposto.

* DEGOLA, *relatore*. Gli emendamenti 2.3 e 2.4 tendono ad armonizzare le disposizioni di questo articolo con quelle previste dalla prima parte della legge n. 47 sul condono edilizio che determina la nuova normativa urbanistica in base alla quale, in certi casi, le aree e le costruzioni abusive vengono addirittura acquisite al patrimonio comunale.

Ebbene per armonizzare queste disposizioni si rendono necessari i due emendamenti presentati che precisano che vengono considerati nell'indennità di esproprio il valore delle opere di urbanizzazione e il valore delle costruzioni che eventualmente insistono sull'area quando queste sono state costruite regolarmente, cioè in conformità con le disposizioni vigenti, oppure quando sono state applicate le normative che rendono le costruzioni legittime anche nei casi in cui sono state eseguite illegittimamente, cioè le normative della legge n. 47, della legge n. 765 e della legge n. 1150.

Questi due emendamenti, infine, vengono incontro anche alle preoccupazioni ed alle obiezioni sollevate dal senatore Visconti che non possono essere superate con l'abolizione dell'articolo, ma piuttosto con l'inserimento di questi emendamenti che appunto tendono ad evitare che ci siano contrasti tra quanto è stato stabilito dalla legge n. 47 e quanto andiamo stabilendo ora, evitando così di dare l'impressione che con questa normativa si voglia modificare quanto il Parlamento ha stabilito con la legge n. 47.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, nell'illustrare gli emendamenti la pregherei di precisare se l'emendamento 2.5 può considerarsi come subemendamento all'emendamento 2.3.

BIGLIA Signor Presidente i nostri emendamenti all'articolo 2 intendono evidenziare quanto dall'articolo 2 traspare circa l'assetto di questa legge tendente a realizzare una indennità di espropriazione che non corrisponde al valore reale del bene.

L'emendamento 2.5 evidenzia un certo *lapsus* freudiano compiuto dalla Commissione laddove alla quarta riga del primo comma dell'articolo 2 si dice che nel caso di espropriazione di aree edificabili sulle quali esistono opere di urbanizzazione, l'indennità è calcolata in base alla somma del valore dell'area determinata ai sensi dell'articolo 1 e del valore delle opere di urbanizzazione. L'intenzione del legislatore sembra lodevole: abbiamo un'area che è edificabile e, quindi, va trattata sulla base di quanto dispone l'articolo 1 e in più vi sono delle opere di urbanizzazione e quindi va calcolato ed aggiunto il valore di queste. Il *lapsus* freudiano consiste nel fatto che si parla di valore dell'area determinato ai sensi dell'articolo 1 e invece l'articolo 1 non ha affatto la pretesa — neanche nell'intento della Commissione — di determinare il valore dell'area. L'articolo 1 è redatto per determinare l'indennità di espropriazione per le aree edificabili, ma non ha affatto la pretesa di determinare il valore dell'area.

Con questo passaggio freudiano, invece, risulta quello che la coscienza del legislatore, impersonato per il momento dalla Commissione, vorrebbe che fosse, cioè che il calcolo che risulta dall'articolo 1 esprimesse il valore dell'area. Tanta è la consapevolezza che così sarebbe giusto, tanto è il moto interiore della coscienza dei componenti di una Assemblea legislativa che ce lo dicono chiaramente: «il valore dell'area determinato ai sensi dell'articolo 1».

Noi, invece, sappiamo che l'articolo 1 tutto determina tranne il valore dell'area, anzi l'articolo 1 è costruito così: l'indennità di espropriazione è determinata sulla base della legge di Napoli, sostituendo al coacervo di dieci anni di fitti lordi, la somma di dieci anni di rendita catastale. Ma, secondo la legge di Napoli l'indennità di espropriazione è determinata sulla media fra il valore venale e la media di dieci anni di fitti lordi. Il

disegno di legge attuale tende a modificare questo secondo elemento della media e, comunque, risulta già chiaro che non è il valore dell'area, perchè esso è solo un punto di partenza al quale poi si applica una riduzione.

Questa potrebbe sembrare una discussione accademica. Noi, infatti, proponiamo di sostituire alla parola «valore dell'area», l'espressione «l'importo determinato ai sensi dell'articolo 1», che sembrerebbe più corretta. Tuttavia, non abbiamo presentato l'emendamento perchè ci preoccupa tanto che la legge che risulterà dalla votazione del Senato sia espressa in termini giuridicamente corretti, dal momento che siamo convinti della sua incostituzionalità. Abbiamo presentato l'emendamento, proprio per avere l'occasione di evidenziare in quest'Aula l'assurdo che, dopo aver determinato nell'articolo 1 che non si paga il valore dell'area, e che quindi l'articolo 1 non determina il valore dell'area, nell'articolo 2, allegramente, il legislatore dica «il valore dell'area determinato ai sensi dell'articolo 1». Questa ci sembra una denuncia abbastanza evidente della cattiva coscienza del legislatore, ove il legislatore dovesse approvare questo testo, come pare abbastanza probabile.

Detto questo, e passando all'emendamento 2.6, rileviamo che in fondo l'articolo 2 tende a riconoscere quelle ipotesi per cui sulle aree incide qualcosa che meriti la liquidazione di un'indennità maggiore. Abbiamo visto che nel primo comma si ha riguardo alle aree edificabili sulle quali esistono opere di urbanizzazione e quindi si prevede l'indennizzo di queste opere. Il secondo comma concerne invece un altro tipo di aree, ed anche qui c'è una strana espressione del legislatore, espressione che la dice lunga su quale sia l'intento di questa legge. Ormai i fabbricati non sono più fabbricati, non sono più edifici, come nella storia legislativa del nostro paese sono sempre stati: ormai i fabbricati sono «aree edificate». Tutto è accomunato sotto il concetto di area: ci sono aree agricole, aree edificabili ed aree edificate. Noi richiamiamo l'attenzione dei colleghi — dei pochi colleghi che prestano attenzione a questo intervento — su questo aspetto perchè è il

primo passo che viene fatto per tentare nuovamente di introdurre nel nostro sistema giuridico il concetto del diritto di superficie. È una esperienza che la Democrazia cristiana e in genere la maggioranza hanno già pagato cara nei lontani tempi del ministro Sullo; e adesso, con passo più garbato e con più attenzione, per non allarmare troppo, si cerca di ripercorrere la stessa strada. Noi lo rileviamo leggendo il secondo comma in cui si dice che, quando vengono espropriate aree edificate, per l'edificio viene valutato il valore venale, tenuto conto della vetustà e dello stato di conservazione, mentre l'area sottostante l'edificio viene penalizzata di ben il 70 per cento del valore venale, come è detto espressamente. Ciò significa che il legislatore ritiene giusto che per l'edificio si paghi il valore effettivo del bene, tenuto conto della vetustà e dello stato di conservazione, ma l'area, quasi che fosse una cosa rubata o una proprietà che rechi disdoro a chi la possiede, deve essere penalizzata, tassata, perchè non viene risarcita per il suo valore che viene decurtato del 70 per cento.

I colleghi mi scuseranno se insisto su queste cifre, ma ritengo che, a furia di ripetere questi dati, qualcosa possa rimanere nella memoria e nella coscienza di coloro che devono votare. Infatti nel nostro ordinamento giuridico si tutela la proprietà privata, si riconosce valore sociale ad essa e ciò vuol dire che la proprietà deve essere usata a fini sociali, non vuol dire che può essere espropriata senza indennizzo. La Costituzione anzi prevede un indennizzo e prevede anche che alla spesa pubblica tutti i cittadini concorrano in proporzione alla loro capacità contributiva. Nel caso, quindi, di un'opera pubblica che viene a costare meno perchè si paga una minore indennità, il proprietario espropriato concorre con la differenza di indennità che non percepisce oltre a concorrervi pagando le tasse in base alla sua capacità contributiva come tutti gli altri cittadini. Egli quindi viene taglieggiato perchè questo bene gli viene pagato con la riduzione del 70 per cento: vale 100 e ottiene 30, quasi che si trattasse di un latifondo, di qualcosa la cui proprietà denotasse un atteggiamento antisociale.

Quello che viene interessato dalla realizzazione di un'opera pubblica e quindi assoggettato ad una espropriazione può essere un modesto cittadino proprietario di un piccolo edificio. Egli si è adeguato alle norme che tutelano la proprietà ed il risparmio, perchè nulla vieta che il risparmio sia investito in proprietà immobiliari o terriere. Dobbiamo quindi ritenere che il risparmio investito nella proprietà di un'area deve essere tutelato come tutte le forme di risparmio, intendendo per tale il reddito che non viene consumato. Perciò il cittadino che ha capitalizzato il proprio risparmio acquistando la piccola area, vedrà tassato questo risparmio ma non, come i buoni del tesoro, con una piccola tassa (che il Governo ha introdotto pur sapendo che si tratta di una partita di giro, in quanto poi dovrà aumentare il rendimento dei buoni del tesoro se vorrà trovare un collocamento degli stessi). Qui addirittura si va a colpo sicuro e si dice al cittadino: tu pagherai una tassa del 70 per cento. In sostanza, si tratta di un'imposta patrimoniale che non colpisce però tutti i cittadini secondo la loro capacità contributiva, ma soltanto coloro che, sulla base di decisione di scelte amministrative, vengono ad essere interessati a un piano di esproprio. Pertanto dipende dall'autorità amministrativa stabilire se taglieggiato da questa imposta patrimoniale occulta sarà Tizio piuttosto che Caio, in quanto la strada potrà passare di lì o a 50 metri più in là. Ci saranno certamente valutazioni tecniche affinché la scelta fatta dalla pubblica amministrazione sia la più corretta possibile, ma noi, anche perchè leggiamo le pagine dei giornali e ci accorgiamo di tutto quello che succede nella pubblica amministrazione in Italia e soprattutto dove la politica gestisce la pubblica amministrazione, siamo consapevoli del fatto che le scelte amministrative non sono quasi mai così corrette e quindi constatiamo che, in questo modo, veniamo a dare alla pubblica amministrazione la possibilità di imporre a discrezione un'imposta patrimoniale che colpirà certi soggetti piuttosto che altri.

Il nostro emendamento, dunque, è diretto a sopprimere l'inciso del secondo comma «ridotto del 70 per cento», cioè chiediamo

che dove vi è un edificio si continui a pagare area ed edificio per il valore venale che essi effettivamente hanno, il quale certamente tiene conto, di per sè, essendo un valore di mercato, della vetustà e dello stato di conservazione degli stessi.

Forse varrebbe la pena di ricordare ancora una volta che questa riduzione del 70 per cento è la spia di quanto in realtà stabilisce l'articolo 1. Vi è una coerenza, infatti, nel disegno di legge: questa riduzione del 70 per cento è prevista perchè in realtà, anche in base all'articolo 1, le aree edificabili vengono pagate non al loro valore venale, ma ad un valore che è ridotto del 70 per cento in quanto l'indennità di esproprio si calcola sulla base di 10 anni di reddito imponibile e quindi di un importo che abbassa notevolmente il valore venale e questa media viene ulteriormente ridotta del 40 per cento. Il risultato di questa complessa operazione, nascosta nell'articolo 1, porta a far dire alla Commissione che, nel caso dell'articolo 2, l'area deve essere pagata deducendo il 70 per cento del suo valore.

Per quanto riguarda il terzo emendamento da noi presentato all'articolo 2, il 2.7, sottolineiamo che, ancora una volta, le aree agricole sulle quali esistono costruzioni vengono considerate — area e costruzione — come se fossero puramente delle aree agricole. Anche in questo caso, dunque, la costruzione non viene pagata per il valore che essa effettivamente ha, ma viene tutto pagato sulla base dei criteri stabiliti per l'espropriazione delle aree puramente agricole. Anche a questo riguardo noi vogliamo far presente che le aree agricole, indipendentemente dal fatto che su di esse insistano costruzioni, hanno un valore che può variare indipendentemente dal loro uso. Un'area agricola che è nelle immediate vicinanze di un'area edificabile ha infatti un valore diverso da un'area con la stessa destinazione agricola che si trovi invece ad un chilometro di distanza. Di questi elementi il mercato tiene conto perchè chi possiede un'area agricola a ridosso di un'area edificabile sa che, prima o poi, verrà estesa la perimetrazione del centro urbano, oppure chi costruirà su quell'area edificabile avrà bisogno di un'altra area per depositi o

per un parcheggio. In sostanza, tutti noi sappiamo che le aree agricole, anche quando vengono destinate ad uso agricolo, hanno un valore diverso a seconda della loro ubicazione, un valore dato dal mercato.

Il fatto che in questa sede venga sottolineato che la Corte costituzionale ha colpito con la pronuncia di incostituzionalità soltanto le norme che riguardavano l'indennità di espropriazione per le aree edificabili e per gli edifici non toglie che il legislatore debba porsi il problema se sia giusto liquidare l'indennità per le aree agricole con criteri parametrici uguali per tutti, senza tener conto del valore di mercato. Infatti, quel valore di mercato viene preso a base, sempre dal legislatore, allorchè deve sottoporre alle varie tassazioni i beni stessi. Quindi non appare giusto che il legislatore si comporti con due pesi e due misure, come invece sta facendo.

Concludo il mio intervento non senza dire che certamente se dovesse essere approvato prima l'emendamento del relatore, il nostro emendamento 2.5, al primo comma, dovrebbe essere considerato come subemendamento a quello del relatore. Infatti, concordiamo con il relatore circa l'opportunità di togliere l'inciso: «in conformità con le disposizioni vigenti». È un inciso che c'è nel testo della Commissione e noi siamo d'accordo con il relatore a sopprimerlo. La spiegazione che di questo emendamento ha dato il relatore lo correla al quarto comma ed il ragionamento è abbastanza evidente, nel senso che chi si è messo in regola con le disposizioni del condono edilizio deve essere a quel punto trattato dal legislatore, ai fini dell'indennità di esproprio, come una persona che è in regola. Quindi noi voteremo a favore dell'emendamento del relatore al primo comma e il nostro emendamento può considerarsi — rispondo così alla richiesta del Presidente — un subemendamento all'emendamento 2.3, subemendamento che — ripeto — ha solo l'intento di evidenziare che nel primo articolo della legge non si parla di valore dell'area, ma soltanto di un importo.

Per concludere il mio intervento, devo rilevare che ci sentiamo a disagio nel constatare che una legge così importante, che regola i

rapporti tra cittadino e Stato e che regola in particolare un conferimento che il cittadino può essere tenuto a dare alla cosa pubblica sulla base della legge ma in forza di un atto espropriativo che dipende dalle scelte della pubblica amministrazione, è caratterizzata da un'interpretazione del legislatore estremamente riduttiva degli insegnamenti della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale una certa normativa perchè l'indennizzo non costituiva equo ristoro. Sembra di aver trovato la scorciatoia, per cui basta che l'indennizzo abbia l'aspetto di un equo ristoro e sotto questa veste ci può andare bene qualunque cosa, anche un valore molto inferiore a quello venale. Questa è l'impostazione del disegno di legge che viene presentato alla votazione. A noi pare che, invece, in questo modo lo Stato realizzi una rapina, perchè istituisce, sì, una imposta sul patrimonio, ma questa colpisce soltanto alcuni soggetti che verranno individuati sulla base di atti amministrativi: non è un'imposta generalizzata, quindi diventa una rapina.

Vorremmo che ci si ricordasse che anche gli Stati hanno dei doveri morali da rispettare. Forse i colleghi presenti in quest'Aula, anche quelli di parte democristiana, si sono dimenticati che esiste un comandamento, il settimo, che dice di non rubare e questo dovrebbe valere anche per lo Stato. In questo caso lo Stato sta rubando perchè, con la giustificazione di compiere un'opera pubblica che interessa la collettività, e quindi con il diritto di far prevalere questo interesse pubblico sul diritto del privato a conservare la proprietà — e su questo non c'è dubbio — porta via un bene al privato lasciandolo con un patrimonio inferiore a quello che aveva prima. Approfittare di questo diritto per decurtare il patrimonio di un privato è un furto, una rapina e non diventa più onesto per il fatto che lo compie lo Stato; diventa anzi più disonesto perchè il cittadino non può ricorrere al tribunale che ha alla porta di casa ma deve confidare in un giudizio, che chissà quando verrà, della Corte costituzionale.

Sentenze della Corte sull'argomento ci sono già state e adesso ci diamo tutti da fare nell'interpretare che cosa la Corte costituzio-

nale possa dire in proposito; è un fatto comunque che essa non ha mai esaminato questo problema sotto il profilo della capacità contributiva, secondo il principio che alle spese pubbliche tutti devono concorrere in proporzione alla propria capacità contributiva. In questo modo noi invece tassiamo un privato, individuato sulla base di un atto amministrativo, senza tener conto della sua capacità contributiva: sia che l'espropriato sia più o meno ricco, sia che l'immobile sia più o meno grande, il privato viene ugualmente taglieggiato nella stessa proporzione del 70 per cento.

Non ci sembra di dover spendere altre parole su questo argomento perchè, se queste cose si volevano intendere, ne abbiamo già parlato abbastanza perchè fossero intese; se invece non sono state intese e non si vogliono intendere, vuol dire che ci si preoccupa di più di fornire allo Stato una nuova entrata senza farla apparire come una nuova imposta.

Si vuol continuare a far credere che non viene aumentato il carico fiscale quando invece si procurano allo Stato e agli enti locali nuove entrate sotto forma di una minor spesa che però costituisce, per il patrimonio dei privati, una tangente, una forte penalizzazione, un'imposta straordinaria sul patrimonio che colpisce solo alcuni soggetti, scelti da chi gestisce la pubblica amministrazione con criteri non rispondenti a correttezza.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* **DEGOLA, relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento 2,1, mi sono espresso già prima con un parere contrario. L'emendamento 2.3 l'ho presentato io stesso e quindi sono favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, comprendo come le osservazioni del senatore Biglia possano avere un certo fondamento, ma egli stesso premetteva che la sostituzione della parola «valore» con la parola «importo» poteva essere anche considerato un fatto pleonastico, cioè non viene meno quella che è l'interpretazione del comma, di sommare

cioè all'indennità di esproprio che compete all'area quella che compete alle opere di urbanizzazione che viene commisurata alle opere di urbanizzazione stesse. Quindi tutto sommato non mi sembra che ci sia la necessità di modificare il testo così come è stato proposto dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, so perfettamente che il senatore Biglia ritiene che l'indennità di esproprio, calcolata con i sistemi ai quali si dà l'avvio con questo provvedimento, è ingiusta. L'ingiustizia, però, se esiste, è contenuta nell'articolo 1 e non nell'articolo 2. Perchè si riduce del 70 per cento il valore venale dell'area nella determinazione dell'indennità di esproprio di aree edificate? Per due ragioni: innanzitutto, perchè si è voluto mantenere il principio stabilito dalla legge n. 865 del 1971, in vigore da ben quindici anni, in base al quale, nel caso di aree edificate, l'indennità di esproprio è data dalla somma dell'indennità che compete all'area e di quella che compete alla costruzione. La costruzione viene valutata sulla base dell'intero valore venale, mentre l'indennità che compete all'area, in base alla normativa vigente, viene valutata secondo il sistema, individuato dalla già citata legge n. 865, che regola la determinazione dell'indennità di esproprio delle aree. Si è voluto quindi mantenere, come ripeto, il principio della somma delle due indennità. Tuttavia, avendo istituito con l'articolo 1 un sistema in base al quale l'indennità per le aree viene calcolata sui redditi dominicali rivalutati, non esistendo un reddito dominicale per le aree edificate, non è possibile calcolare l'indennità che compete all'area applicando pedissequamente l'articolo 1. Allora, considerare per l'area il valore venale ridotto del 70 per cento significa, di fatto, uniformare il valore dell'indennità dell'area a quello che risulterebbe se l'area stessa non fosse edificata e se l'indennità venisse calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 1. Esprimo, quindi, parere contrario all'emendamento 2.6; allo stesso modo esprimo parere contrario all'emendamento 2.2.

L'emendamento 2.7 propone la soppressione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2. Devo sottolineare in proposi-

to, che con il secondo comma dell'articolo 2 si è voluto soltanto ribadire che per le aree agricole che risultino edificate non viene modificata la normativa vigente, poichè nel disegno di legge in esame non si fa riferimento alle aree agricole edificate: si è ritenuto quindi opportuno precisare che non viene modificata la legge n. 865 del 1971. Non credo dunque che sia utile sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Prego ora il rappresentante del Governo di far conoscere il proprio pensiero.

LIBERTINI. Il Governo di pensieri ne ha più di uno!

* **VIZZINI**, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 2.3 e 2.4, presentati dal relatore, considerandoli una buona riformulazione dell'articolo 2 in linea con il testo proposto dalla Commissione che tiene conto delle esigenze di armonizzazione del provvedimento con la legge n. 47, concernente il condono edilizio.

Per quanto riguarda tutti gli altri emendamenti, il Governo fa proprie le valutazioni del relatore ed esprime quindi parere contrario.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione degli emendamenti, ricordo che l'emendamento 2.5 deve intendersi trasformato, secondo l'indicazione del senatore Biglia, nel subemendamento 2.3/1.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3/1, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. L'indennità di espropriazione per le aree edificabili, per quelle su cui insistono opere di urbanizzazione e per le aree edificate è determinata in via provvisoria dall'autorità competente, sentito l'ente espropriante.

2. Rimangono ferme le indennità aggiuntive di cui all'articolo 17, secondo e terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. Entro trenta giorni dalla notificazione della indennità provvisoria, il proprietario può chiedere che l'indennità venga determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3. In tal caso il termine di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricomincia a decorrere dalla notificazione della nuova indennità.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

3.1 **LIBERTINI, ANGELIN, BATTELLO, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI**

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Questo emendamento prevede la soppressione del terzo comma dell'articolo 3 con il quale si consente al proprietario di poter richiedere la rideterminazione delle indennità di espropriazione con il passaggio da una valutazione fatta per le aree edificabili ad una valutazione fatta per aree agricole. Dal momento che il sistema che si propone poggia sostanzialmente su due criteri diversi, uno parametrico, l'altro estimativo, questa norma finirebbe per complicare e appesantire enormemente tutto il sistema, soprattutto per quanto riguarda i procedimenti espropriativi in pendenza.

Chiediamo la soppressione di questo comma anche per un'altra ragione: dal momento che le indennità spettanti a fittavoli e coloni sono indubbiamente legate alle indennità spettanti al proprietario, è chiaro che le sorti dell'uno e dell'altro potrebbero anche in certo qual senso essere confliggenti e, quindi, l'interesse del proprietario non coincidere con l'interesse di chi lavora la terra e che è costretto ad abbandonarla per l'esproprio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DEGOLA, *relatore*. Il parere, signor Presidente, è contrario. In fondo qui si vuole dare solo la possibilità al proprietario, nel caso in cui ritenga più conveniente che l'indennità venga calcolata col sistema dell'indennità dei terreni agricoli, di poterlo fare. Non mi pare che si dica altro.

Credo comunque che si ponga un problema di coordinamento perchè con l'emendamento che è stato approvato nella seduta scorsa all'articolo 1, il comma 3 dell'articolo 1 qui richiamato non sarà più il comma 3 ma il comma 4.

PRESIDENTE. Senatore Degola, la ringrazio di questo chiarimento.

* VIZZINI, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Il parere del Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Per le aree edificabili, in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria di cui all'articolo 3, l'indennità definitiva è determinata dalla commissione di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, sentito l'ufficio tecnico erariale.

2. La commissione provvede entro 90 giorni dalla richiesta in mancanza della quale l'indennità, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, diviene definitiva. In tal caso il termine per proporre opposizione alla stima davanti alla corte d'appello competente per territorio decorre dalla comunicazione al proprietario dell'intervenuta definitività dell'indennità, effettuata dall'espropriante nei modi e nelle forme di cui all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero dalla piena conoscenza della definitività stessa.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «Per le aree edificabili, in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria di cui all'articolo 3» con le altre: «Per le aree di cui al comma 1 del precedente articolo 3, in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria.»

4.1 LIBERTINI, ANGELIN, BATTELLO, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Con l'emendamento 4.1 si tratta di riconoscere anche per le aree edificate che l'autorità competente a stabilire l'indennità definitiva è la commissione di cui all'articolo 16 della legge n. 865.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DEGOLA, *relatore*. Credo che l'emendamento sia opportuno perchè il testo della Commissione parla solo di aree edificabili, mentre è giusto che si faccia riferimento anche a quelle che contengono opere di urbanizzazione e alle aree edificate. Il parere pertanto è favorevole.

VIZZINI, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Il parere del Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. In ogni fase del procedimento espropriativo le parti possono convenire la cessione volontaria del bene. L'accordo è reso esecutivo dall'autorità competente con decreto che produce i medesimi effetti della espropriazione.

2. Il provvedimento può essere rifiutato quando l'autorità competente, sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale, non ritenga adeguato il prezzo concordato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 LIBERTINI, ANGELIN, BATTELLO, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«... Qualora sia in corso una controversia giurisdizionale innanzi al giudice ordinario o amministrativo in ordine al provvedimento espropriativo o a provvedimenti presupposti, conseguenti o comunque collegati ad esso, le parti possono addivenire a transazione prevedendo, tra l'altro, la cessione volontaria del bene.

... La transazione è definita previo parere dell'ufficio tecnico erariale sulla congruità della valutazione del bene».

5.2 SPANO Roberto, SEGRETO, ORCIARI, CASTIGLIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. L'emendamento 5.1 è un emendamento soppressivo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo bonario è già disciplinato dalla legge vigente. Con questa norma si intende introdurre un meccanismo in verità perverso e che certamente ci espone all'azione e ai rigori — come è già successo — dell'autorità giudiziaria.

Noi riteniamo che all'accordo bonario si possa andare solo quando esiste un parametro certo di riferimento quale l'indennità provvisoria definita dall'autorità competente.

In ogni «fase del procedimento» significa anche nella «prima fase» del procedimento, nella quale manca certamente qualsiasi riferimento economico.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 5.2.

Si tratta di un emendamento che tende a rendere compiuto il principio contenuto nel-

l'articolo 5, cioè quello di consentire la definizione, in ogni fase, del procedimento espropriativo attraverso accordo bonario, cioè di tener conto anche delle situazioni in cui esiste una controversia giurisdizionale rispetto alla quale l'attuale formulazione dell'articolo 5 potrebbe essere ritenuta non applicabile. L'emendamento, quindi, tende ad esplicitare la possibilità, anche in questo caso, di poter arrivare ad una definizione, sempre sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* **DEGOLA, relatore.** Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1, in quanto la codificazione della possibilità di addivenire ad accordi bonari rappresenta un fatto innovativo molto sentito. Infatti, sia le amministrazioni, sia gli interessati hanno dato ampia prova di preferire gli accordi bonari piuttosto che seguire le procedure fino alla loro conclusione.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 5.2 perchè rappresenta il completamento di quanto la Commissione ha previsto con l'articolo 5. Proporrei due leggerissime modifiche all'emendamento stesso, se il senatore Castiglione è d'accordo. Con la prima modifica verrebbe eliminato l'inciso «tra l'altro» alla penultima riga del primo comma dell'emendamento. Infatti, la transazione non può che prevedere la cessione volontaria del bene. Pertanto mi sembrerebbe pleonastico dire «tra l'altro».

Con la seconda modifica che propongo vorrei sostituire alla penultima riga dell'emendamento, alla parola «congruità», la parola «adeguatezza» uniformandoci in tal modo a quanto previsto nell'articolo 5 in cui si parla di parere dell'ufficio tecnico erariale sull'adeguatezza della valutazione fatta.

PRESIDENTE. Senatore Castiglione, accetta le modifiche suggerite dal relatore?

CASTIGLIONE. Sì, signor Presidente, modifico in tal senso l'emendamento 5.2.

* **VIZZINI, ministro senza portafoglio per gli affari regionali.** Esprimo parere contrario all'emendamento 5.1, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.2 che rappresenta una corretta esplicitazione di un principio contenuto in linea generale nel testo della Commissione, concordando anche con le modifiche testè apportate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Spano Roberto e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 6.

1. L'indennità di occupazione per le aree edificabili è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, della indennità che sarebbe dovuta al proprietario per la espropriazione dell'area, determinata a norma degli articoli 1 e 2, senza tener conto di alcuna maggiorazione.

2. L'indennità di occupazione per le aree agricole è pari a un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, della indennità che sa-

rebbe dovuta al proprietario per l'espropriazione dell'area, determinata a norma degli articoli 12, 15 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Qualora l'occupazione si protragga per mesi o frazione di mese, l'indennità è pari, per ciascun mese o frazione di esso, ad un dodicesimo della indennità annua.

È approvato.

Art. 7.

1. L'articolo 23 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, e dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. — (Pagamento delle indennità). — 1. Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante apertura di credito a favore di funzionari delegati.

2. Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso legale di sconto.

3. Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo oggetto del procedimento espropriativo.

4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel comma 2.

5. Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativa al suolo oggetto del procedimento espropriativo.

6. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi ».

È approvato.

Art. 8.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme procedurali contenute nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva, per le espropriazioni promosse dalle Amministrazioni statali, la competenza degli organi di Stato per quanto riguarda lo svolgimento e la definizione del procedimento espropriativo.

2. Per le finalità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge è maggiorata, in caso di accettazione, del 70 per cento.

È approvato.

Art. 9.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle espropriazioni e occupazioni per le quali l'indennità non sia stata definita con sentenza passata in giudicato.

2. Qualora l'indennità di esproprio non sia stata definita in via amministrativa ovvero l'indennità stessa sia stata determinata, anche a seguito di cessione volontaria, ai sensi della legge 29 luglio 1980, n. 385, e successive proroghe, si dovrà provvedere alla rideterminazione della indennità ai sensi della presente legge entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2 l'ente espropriante corrisponderà sul conguaglio agli aventi diritto interessi pari al tasso legale di sconto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle espropriazioni e occupazioni — anche relative alle aree di cui al comma 2 dell'articolo 1 — per le quali l'indennità non sia stata definita con sentenza passata in giudicato ».

9.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: « entro 180 giorni » con le altre: « entro un anno ».

9.1 LIBERTINI, ANGELIN, BATTELLO, BISSO, GIUSTINELLI, GRECO, LOTTI Maurizio, RASIMELLI, VISCONTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'ente espropriante corrisponderà sul conguaglio agli aventi diritto interessi pari al tasso legale di sconto. Sulla somma totale o al conguaglio, spettante a titolo di indennità di espropriazione rideterminata ai sensi della

presente legge, saranno corrisposti gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione e fino a 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

9.3

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Per le aree di cui al comma 2 dell'articolo 1 sarà corrisposta l'indennità di occupazione di cui al precedente articolo 6 per il periodo antecedente alla data del decreto di esproprio in sanatoria. Sulle somme dovute a titolo di occupazione e di indennità di esproprio saranno corrisposti gli interessi legali fino a 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

9.4

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« ... Per i programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata localizzati in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, i conguagli derivanti dalla rideterminazione delle indennità di esproprio ai sensi della presente legge restano a carico degli enti concedenti le aree, salvo che sia diversamente pattuito nella convenzione di assegnazione delle aree stesse ».

9.5

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli oneri a carico degli enti locali derivanti dalla rideterminazione dell'indennità ai sensi del precedente comma 2 sono computati nei trasferimenti annuali a favore degli stessi ».

9.6

LOTTI Maurizio, LIBERTINI, STEFANI, VISCONTI, GIUSTINELLI, BONAZZI, BISSO, RASIMELLI, GRECO, ANGELIN

Invito i presentatori ad illustrarli:

* DEGOLA, *relatore*. L'emendamento 9.2 rappresenta una riscritturazione del primo comma per uniformarlo alle modifiche apportate all'articolo 1. Si tratta cioè della precisazione secondo cui le disposizioni della presente legge si applicano anche ai casi relativi alle aree di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Gli altri emendamenti presentati sull'articolo 9 rappresentano anch'essi delle conseguenze dell'emendamento approvato dall'articolo 1. Infatti, nell'emendamento 9.3 si stabilisce che, decorsi i termini dei 180 giorni che l'ente espropriante ha per adeguare l'indennità di esproprio, vengono corrisposti gli interessi legali di sconto. Si stabilisce anche che, fino ai 180 giorni dopo l'emissione del decreto di esproprio, si corrispondono quanto meno gli interessi legali. Questa, tra l'altro, è una disposizione generale che non dovrebbe poter essere sottintesa.

Lo stesso dicasi per l'emendamento 9.4 con il quale si stabilisce che gli interessi legali vengono corrisposti anche per il periodo dell'occupazione. Queste modifiche si rendono indispensabili per il lungo tempo che è intercorso tra le sentenze della Corte Costituzionale e l'entrata in vigore della nuova legge sugli espropri, per cui sembra giusto che, oltre all'indennità di esproprio, vengano corrisposti gli interessi agli interessati.

L'ultimo emendamento 9.5 tende ad aggiungere la precisazione che i conguagli devono restare a carico, per quanto concerne gli espropri che si riferiscono all'edilizia sovvenzionata e convenzionata agevolata, degli enti esproprianti, poichè, dato il lungo tempo trascorso, risulta praticamente impossibile per gli enti esproprianti ripartire i conguagli fra coloro che hanno nel frattempo realizzato la costruzione. Le cooperative che sono state assegnatarie delle aree, che hanno realizzato le costruzioni non esistono più; hanno proceduto alle assegnazioni. Sarebbe praticamente impossibile ricercare tutti gli interessati per ripartire tra loro i conguagli.

Sulla base di segnalazioni pervenutemi da diversi comuni e anche da colleghi senatori, vorrei proporre una modifica a questo emen-

damento, cioè l'eliminazione dell'espressione: «salvo che sia diversamente pattuito nella convenzione di assegnazione delle aree stesse», perchè anche in questi casi risulta praticamente impossibile poter ricercare tutti gli interessati e ripartire tra loro questi conguagli. Sarebbe un lavoro improbo che costerebbe agli enti esproprianti sicuramente di più di quanto ricaverebbero dai conguagli che dovrebbero percepire.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, gli emendamenti 9.1 e 9.6 da noi presentati si illustrano da sè.

L'emendamento 9.1 tende a trasformare il termine di 180 giorni in quello di un anno, dal momento che riteniamo il periodo di sei mesi assolutamente insufficiente per le commissioni provinciali al fine di definire le vertenze già aperte e che si apriranno anche nei prossimi giorni; è più realistico, quindi, assegnare alle stesse commissioni un termine più congruo.

L'emendamento 9.6 non è altro che l'esplicitazione di una posizione che ho già avuto occasione di esprimere in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 1: si tratta di dotare questa legge, che certamente è una legge di spesa, di una qualche forma di copertura. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che noi scaricheremo sulle finanze comunali tutti gli oneri derivanti dal pagamento dei conguagli. Se si considera lo stato della finanza locale, e soprattutto quale esso sarà nel 1987, viste le nubi che si addensano a seguito delle scelte compiute nella legge finanziaria per il 1987, ci rendiamo conto che l'ulteriore aggravio delle spese per i conguagli sugli espropri determinerà un vero e proprio collasso della finanza locale stessa.

Di qui, signor Presidente, la nostra proposta di prevedere, con l'emendamento 9.6, che gli oneri derivanti agli enti locali per l'applicazione della legge in discussione siano computati nei trasferimenti agli enti locali per il 1987 e anni seguenti. Si tratta di una norma di copertura finanziaria di questo provvedimento; mi spiace — lo ripeto ancora una volta — che i rappresentanti del mondo delle autonomie, che pure siedono, e autorevolmente, in quest'Aula, non abbiano sentito il

bisogno di prendere la parola su questo argomento che è di fondamentale importanza, cosa di cui purtroppo si accorgeranno anche i comuni quando il provvedimento — Dio non voglia! — sarà approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **DEGOLA, relatore.** Esprimo parere contrario, signor Presidente, sugli emendamenti 9.1 e 9.6.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.1, infatti, osservo che, trascorsi i 180 giorni, non succede altro se non che siano corrisposti gli interessi legali, se la procedura non è stata ancora ultimata. Non mi sembra il caso, dato il tempo trascorso e le attese degli interessati, che si debba ulteriormente prorogare il termine per rideterminare le indennità di esproprio.

Mi dichiaro contrario all'emendamento 9.6 per le ragioni esposte all'inizio del dibattito su questo provvedimento, dibattito che risale a molto tempo addietro, ovvero che questa è una legge di principi e che quindi non si giustificerebbe appieno il fatto che questa legge affrontasse anche le questioni finanziarie che certamente esistono. È auspicabile che quanto prima il Governo e il Parlamento si facciano carico di affrontare questo aspetto perchè non c'è dubbio che gli enti espropriati, in particolare gli enti locali, dovranno corrispondere dei conguagli. Questo avverrà — e lo auspichiamo anche noi — con altro provvedimento anche in relazione al fatto che la minor parte dei conguagli dovrà essere corrisposta in tempi brevi, perchè la maggior parte si riferisce a situazioni non definite per le quali vi è una occupazione di urgenza. Sarà necessario ulteriore tempo perchè possano essere definite con l'inizio delle procedure di esproprio. Il parere quindi è contrario.

* **VIZZINI, ministro senza portafoglio per gli affari regionali.** Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 9.2 del relato-

re, contrario all'emendamento 9.1, favorevole agli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5; contrario all'emendamento 9.6 nella consapevolezza che il problema che viene posto è un problema oggettivo, di cui dovrà farsi carico il Governo. Ritengo però che questa non è la sede in cui questo problema può essere affrontato e risolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal relatore, con le modifiche apportate, nel senso che vengono soppresse le ultime parole «salvo che sia diversamente pattuito nella convenzione di assegnazione delle aree stesse».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Lotti Maurizio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Devo innanzitutto dire, annunciando il voto contrario del Gruppo comunista che registriamo gli ultimi atti di questa vicenda con un senso profondo di umiliazione che non riguarda il nostro Gruppo, bensì il Senato, il Parlamento nel suo insieme, il paese. Chi ricorda gli appassionati dibattiti politico-culturali che vi furono in Italia negli anni passati intorno alla questione cruciale del regime dei suoli, che è un connotato di una società economico-giuridica e civile, il fatto che intorno a questa questione sono caduti Governi, non può non registrare che qui stiamo mettendo su un binario morto il grande problema del regime dei suoli. Noi lo rimandiamo ad un anno lontanissimo nel tempo, accettiamo che l'Italia non lo abbia per molti anni ancora e sia un paese europeo sprovvisto di questo connotato essenziale, limitandoci a varare una leggina sugli espropri delle cui caratteristiche dirò fra poco. Ciò avviene senza che di questo si occupi alcun censore dell'urbanistica. Cito ad esempio Cederna di «la Repubblica» che in altre occasioni ha tuonato in difesa del territorio e dell'ambiente e che oggi tace rigorosamente. Vi è cioè una caduta culturale del nostro paese drammatica: quello che facciamo stasera ci colloca davvero ai margini dell'Europa. Questo è il senso profondo della questione, che va al di là del giudizio sullo stralcio.

Naturalmente io sono qui a dichiarare che noi comunisti, che per due anni abbiamo condotto una battaglia solitaria in questo ramo del Parlamento affinché si riproponesse il problema nella sua integrità — che è il problema del regime dei suoli, non quello di norme transitorie sugli espropri — questa battaglia la continueremo, la porteranno avanti i nostri compagni alla Camera dei deputati lavorando con forza, incisività e coraggio e, io spero, con una fortuna maggiore di quella che noi abbiamo avuto. E la continueremo noi perchè portiamo a scadenza, fin da stasera, la cambiale sottoscritta dai colleghi della Commissione che si sono impegnati, rinviando il nostro progetto di legge in Commissione, a discuterlo. Noi, infatti, chiederemo l'immediata iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge sul regime dei suoli: se questo è uno stralcio, bisogna finalmente affrontare la materia rispetto alla quale questo provvedimento è uno stralcio.

Quindi, la nostra battaglia continuerà e continuerà — vi assicuro — così è avvenuto per due anni, con incisività e con forza. Ma certo noi assistiamo qui ad una liquidazione paradossale di un tema, se si pensa che quest'Aula ha votato due volte a grande maggioranza l'urgenza per il regime dei suoli (e l'urgenza vuol dire che non se ne è fatto niente). Ebbene vi è un problema che riguarda addirittura — come dire? — il decoro culturale di un'Assemblea. Ecco perchè prima di tutto stasera, dichiarando il nostro voto contrario, vogliamo dare questa motivazione.

È tipica, del resto, del Governo pentapartito di questi anni l'incapacità di affrontare qualunque problema. Questo Governo che le televisioni presentano come decisionista è il Governo più indeciso della storia della Repubblica italiana. Questo Governo che alcuni telegiornali ci vogliono presentare come operativo e fattivo è il Governo che ha fatto meno di tutti quelli che si sono succeduti nella storia della Repubblica italiana. Noi questi Governi a volte li abbiamo combattuti con asprezza giustificata, ma, nel bene o nel male, facevano. Questo, invece, è il Governo della paralisi, dell'inerzia, dell'inettitudine. Nell'altro ramo del Parlamento si sta esami-

nando il bilancio dello Stato, che poi passerà anche al nostro vaglio, e la sua caratteristica è rappresentata dai residui passivi, dall'incapacità di spendere, dallo stallo su leggi fondamentali, compresa questa sul regime dei suoli.

Ecco dunque il senso primo del nostro voto contrario che va al di là del disegno di legge in oggetto e, da questo punto, di vista voglio dire — checchè ne dica il senatore Degola — che il rifiuto ostinato della maggioranza di mettere ad una legge stralcio una data terminale, cioè il rifiuto di dire che questa legge dura due anni, è molto significativo: se fosse stato realmente uno stralcio si sarebbe potuto scrivere che valeva per due o tre anni e la preoccupazione, addotta come giustificazione, di non riuscire entro tale periodo ad approvare un regime definitivo non mi sembra pertinente. In quel caso, infatti, non sarebbe poi stato tanto difficile fare delle proroghe, viviamo di proroghe! In realtà, non si vuole indicare la data alla quale terminerà questo stralcio perchè in realtà questo non è uno stralcio, e infatti, nelle intenzioni, almeno della maggioranza, è un provvedimento che va a regime e, andando a regime, al di là del valore degli espropri — su cui dirò brevemente qualcosa tra qualche minuto — implicitamente cancella una serie di conquiste, di progressi del diritto e della società italiana. In pratica, infatti, con questo stralcio, se esso andrà a regime, implicitamente noi non solo ci siamo lasciati alle spalle la legge n. 10 del 1977, azzerandola, ma torniamo, dal punto di vista dei principi fondamentali che reggono non il problema degli espropri ma quello della rendita, dei suoli, della società, dei rapporti tra le categorie economiche, alla legge del 1885 — la cosiddetta legge di Napoli — di 100 anni fa. Un bel salto all'indietro, quindi, politico e culturale per il nostro paese!

Quindi, il problema va ben oltre la natura della legge, sulla quale natura il collega Degola sa, perchè ne abbiamo discusso molto a lungo, che noi non poniamo problemi decisivi relativamente all'entità degli espropri, cioè noi non siamo su una posizione astratta, per la quale pensiamo che il problema è di non pagare una lira per i terreni espropriati.

Tanto più quando si tratta di piccoli coltivatori: infatti, ci siamo posti, anche nel nostro progetto di legge organico, successivamente, il problema di andare incontro, in questi casi, ai piccoli coltivatori; sappiamo che a volte il problema è di far presto, di non aprire contenziosi.

Vi sono però in questo disegno di legge, il cui peccato originale è quello che ho descritto, due aspetti gravi. Il primo è che questo disegno di legge — non c'è dubbio — siccome indica nuovi valori per contratti che sono conclusi sotto esproprio, non soltanto alza i valori per il futuro, ma determinerà una richiesta a catena di risarcimenti. I cooperatori dovranno pagare qualcosa in più. Non lo sanno, perchè in Italia non si sa mai niente di cosa fa il Palazzo, ma lo sapranno, noi li informeremo e saranno informati dalle leggi. Avremo così delle situazioni quali quelle che si sono avute, su minore scala, per il condono dopo l'approvazione della legge. Diamo un carico ad una serie di soggetti e finchè questi saranno privati ci saranno dei problemi seri, ma alla fine risolvibili. Il guaio è che tra i soggetti che vengono caricati ci sono i comuni e un Governo serio e una maggioranza seria avrebbero dovuto, nell'altro ramo del Parlamento, se qui si approva questa legge, inserire nella finanziaria una posta che desse ai comuni i mezzi per pagare gli oneri che qui gli addossiamo. Questa è la regola e invece niente: tace il Governo, tacciono i Ministri, tace la maggioranza e tace persino il senatore Triglia.

GUSSO. Anche perchè è a Padova.

LIBERTINI. Il senatore Triglia sarà oggi a Padova, ma non ha taciuto solo oggi, ha taciuto sempre. Io dico che se il senatore Triglia difende così i comuni, un difensore come il senatore Triglia in un processo non lo vorrei, lo preferirei pubblico ministero. Infatti non l'ho mai visto alzare la sua voce a difesa reale degli interessi dei comuni. Qui si gioca una partita che vale alcune migliaia di miliardi, i comuni sono parti in causa, si fa una legge che addossa degli oneri incostituzionalmente — infatti, come si fa a dire ai comuni di spendere, senza dire dove prende-

re queste risorse? — e del presidente dell'ANCI, senatore del Parlamento, non abbiamo sentito non dico la voce, ma un belato. Si sa che le triglie non parlano, ma forse emettono dei suoni percepibili dagli altri pesci: neppure quello, niente.

Sul secondo punto c'è l'elemento di dissenso più grave con il relatore, in quanto sul primo egli è immune da colpe. Il senatore Degola ha fatto il suo mestiere limitatamente alla legge: come relatore sa che c'è un aumento degli oneri, ma questo è un problema del Governo nel suo complesso che non può essere addossato sulle spalle del relatore. La norma sulla quale c'è il dissenso e sulla quale non tornerò, perchè su di essa i colleghi Lotti e Visconti hanno già illustrato la nostra obiezione con dovizia di argomenti, è quella per la quale in realtà il concetto di aree edificabili viene esteso — per rispetto al relatore non dirò «con una gherminella» ma con un marchingegno — in modo abbastanza indebito. È vero, ha ragione il collega Castiglione che poco fa mi diceva che questa legge, come il condono, darà da mangiare soprattutto agli avvocati. Infatti questa legge, se andrà in porto — perchè prima deve essere approvata anche dalla Camera — prevede un'espansione indebita del concetto di aree edificate, per cui i terreni agricoli diventeranno aree edificate grazie a questo marchingegno. Questo è un altro punto che non ci sentiamo assolutamente di accettare.

Di qui il nostro voto contrario, che è deciso, netto e preciso e non è il voto di chi si arrende, sia pure dopo due anni di battaglia, ma di chi intende aprire con questo voto contrario una nuova fase della lotta che sarà condotta: qui, per arrivare alla discussione sul regime dei suoli, alla Camera dei deputati, per modificare questa legge, se non altro introducendo il vincolo temporale che qui è stato rifiutato e nel paese per svegliare la coscienza degli italiani, di quelli che dormono e di quelli che fanno finta sul fatto che se il nostro paese vuole stare in Europa deve darsi una disciplina seria del regime dei suoli e che questa non è un'ubbia di urbanisti o di cultori del territorio, ma un dovere civile di tutti gli italiani. (*Applausi dall'estrema sinistra*)

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, siamo consapevoli di non approvare oggi una legge di portata storica. Non a caso il Governo due anni fa l'aveva presentata, nell'ambito di quel famoso «pacchetto casa» di cui tanto si parla, proprio come una legge-ponte rendendosi conto che i termini del dibattito culturale, che pur aveva vissuto toni molto approfonditi negli anni '70 come ricordava giustamente il senatore Libertini, non avevano portato a conclusioni, in ordine soprattutto allo scioglimento del dilemma fondamentale che sta sotto le espropriazioni, cioè quello del legame tra lo *ius aedificandi* e la proprietà, tale da consentire il varo di una legge organica che veramente introducesse un nuovo regime dei suoli quale anche noi auspichiamo.

Abbiamo detto allora e abbiamo ripetuto tutte le volte in cui abbiamo sollecitato il varo di questa legge che bisognava far presto per dare, in mancanza o nell'impossibilità di arrivare ad uno strumento definito, la possibilità di operare ai comuni in particolare modo, ma anche a tutte le amministrazioni dello Stato.

Oggi dobbiamo riconoscere che sostanzialmente, a parte i miglioramenti che sono stati apportati durante la discussione, andiamo a varare quello stesso provvedimento che il Governo aveva presentato due anni fa. Perchè allora si è perso tanto tempo? Perchè allora ci siamo procurati un materiale pregresso, un contenzioso pregresso, una spesa pregressa alla quale dovremo pur pensare? Dico questo perchè effettivamente credo che con la prossima legge finanziaria bisognerà tener conto di quanto i comuni dovranno sborsare per far fronte agli oneri che a loro deriveranno da questa legge: questo è un problema che apriamo con questa legge e ne siamo consapevoli.

Con tutti questi limiti diciamo che questa è la cosa migliore che oggi possiamo fare. Il senatore Degola, al quale dobbiamo dare atto di un enorme sforzo per cercare di tro-

vare delle posizioni nuove (e il lavoro fatto credo sia degno di pubblicazione, comunque è encomiabile), ha dovuto riconoscere ad un certo punto che il problema principale, al quale accennavo prima, non è risolvibile e le certezze delle quali parla il senatore Libertini sono solo sue e del suo partito e non certo mutuabili in un contesto di maggioranza parlamentare e ancor più di adesione culturale del paese a questo nuovo regime proposto.

Diamo quindi il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, pienamente consapevoli di non votare una legge di portata storica, ma semplicemente una legge-ponte, così come era nello spirito del Governo allorchè la presentò, e ci sembra siamo oggi tutti costretti a riconoscere, pur ricordando il problema del finanziamento di questi oneri che dovremo affrontare, di dare all'amministrazione pubblica, agli enti pubblici e ai comuni uno strumento che possa consentire di portare avanti i loro programmi. (*Applausi dal centro-sinistra*).

GUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSSO. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sul provvedimento in esame ritengo valga la pena di fare alcune considerazioni.

Credo, innanzitutto, che sia giusto rappresentare anche in questa sede il nostro rammarico per il fatto che la sentenza della Corte costituzionale, che risale — è bene ricordarlo — a sei anni fa, ha portato ad un radicale stravolgimento della legge n. 10 del 1977 che, pur con tutti i suoi limiti, aveva costituito un punto di raccordo piuttosto importante tra diverse impostazioni ideologiche, tra diversi orientamenti culturali e tra diverse posizioni politiche.

Nel momento in cui riesaminiamo una parte della legge n. 10 del 1977, modificata dalla Corte costituzionale, che non aveva causato, in definitiva, gravi contrapposizioni nel paese in nove anni di applicazione del sistema di indennizzo degli espropri dalla

stessa sancito, proprio nel momento in cui ci accingiamo ad approvare uno strumento che detta regole diverse in proposito, ritengo opportuno ricordare che la già citata legge n. 10 — con tutti i suoi difetti, lo ripeto — rappresentava un punto di raccordo non dico tra progressisti e moderati, ma tra persone che avevano trovato, dopo vent'anni di accanite contrapposizioni, un punto di intesa tra le diverse forze politiche. Purtroppo, sono ora costretto a ribadire il rammarico per la inopinata sentenza della Corte costituzionale che ha stravolto la legge n. 10 del 1977.

Ci troviamo oggi di fronte a questo provvedimento. Ebbene dirò subito che, data la necessità di ricercare ancora una volta un certo equilibrio non già tra tutte le forze politiche, bensì tra le forze politiche della maggioranza, a nostro avviso il testo non è risultato perfetto. Infatti, abbiamo ancora dubbi in proposito.

Il provvedimento si inserisce nella problematica del regime dei suoli; nel momento stesso in cui quel regime verrà modificato, cambierà, di conseguenza, anche il sistema che regola l'indennità di esproprio. Devo dire che non siamo completamente soddisfatti. Tra parentesi, vorrei ricordare che ormai da tempo il nostro Gruppo ha presentato un disegno di legge concernente il regime dei suoli, che spero possa essere preso al più presto in esame, dato che anche questo problema deve essere rimeditato proprio in conseguenza della più volte citata sentenza della Corte costituzionale. Tuttavia, quando sarà modificata la normativa che disciplina il regime dei suoli si riapriranno anche le contrapposizioni tra i Gruppi. Se non ci saranno quella saggezza e quella moderazione che contraddistinsero le forze politiche negli anni 1976-1977, allorchè si giunse all'approvazione della legge n. 10, credo che molti anni passeranno prima che si pervenga ad un diverso regime dei suoli.

Questo provvedimento, dunque, rappresenta un punto di transazione, sul quale le amministrazioni hanno finalmente la possibilità di basarsi per poter procedere alle necessarie espropriazioni.

Un secondo motivo di preoccupazione trae origine dal sistema di indennizzo. Vi è, infat-

ti, una differenziazione; in fondo, il sistema previsto dalla legge n. 10 del 1977 era abbastanza punitivo per i proprietari, ma, ripeto, dopo nove anni di applicazione aveva trovato in fondo una certa accoglienza, per lo meno una certa rassegnazione.

Ora noi arriviamo a determinare un sistema di indennizzo che provoca un abbassamento dei valori della legge di Napoli, con una diminuzione del 40 per cento rispetto ai valori determinati da questa stessa legge, i quali a loro volta costituivano il 50 per cento del valore venale; perciò, nella sostanza, il nuovo sistema compensa il 30 per cento del valore venale dei beni espropriati.

Qui possiamo pur dire che abbiamo una qualche perplessità se questo valore, in definitiva, rappresenti un serio ristoro. Mi auguro e ci auguriamo, come Gruppo, che la Corte costituzionale non abbia motivo di fare rilievi sotto questo profilo.

Un ulteriore elemento di preoccupazione deve essere qui rappresentato per certi casi che in via pratica si presentano quando l'esproprio riguarda quei modesti alloggi (parlo di alloggi e non di altri tipi di costruzione) che penso siano stati costruiti molto tempo fa e il cui stato di conservazione è piuttosto mediocre e precario. In questo caso noi lo paghiamo con il valore venale, che ovviamente è assai più basso del valore di ricostruzione di quel bene, per cui dovremmo aspettarci delle resistenze da parte di questi piccoli proprietari espropriati perchè non saranno in grado — se saranno compensati con il valore venale di quel bene che, in quel momento, li accontenta — di costruire un nuovo alloggio o di comprarsene uno.

Mi rendo conto che non è possibile superare ovviamente il punto relativo al valore venale, ma il problema esiste. Mi auguro che le proposte fatte di poter arrivare a degli accordi bonari possano superare anche questi forse pochi casi, ma che possono determinare il blocco delle costruzioni e delle opere pubbliche da realizzare.

L'ultimo motivo di preoccupazione anche per noi è rappresentato dal problema finanziario che ovviamente il provvedimento non risolve, perchè si tratta di un provvedimento di principi sia pure a carattere transitorio, finchè non arriveremo — e non sappiamo

quando — ad una nuova legge sui suoli e quindi ad un nuovo regime relativo all'identità di esproprio. Però dobbiamo invitare il Governo a farsi carico di questo grosso problema perchè è una questione di rilevanza finanziaria di non poco conto.

Concludo, signor Presidente, dichiarando che nonostante i dubbi, le perplessità e le preoccupazioni che in questa dichiarazione di voto mi sono premurato di rappresentare, noi voteremo a favore perchè riteniamo che, a sei anni di distanza dalla sentenza della Corte costituzionale, sarebbe semplicemente scandaloso — ed è già uno scandalo che il Parlamento abbia trascinato le cose fino ad oggi — non dare una regola, sia pure transitoria, a questa materia.

Quindi credo che nel dichiarare il nostro voto favorevole, siamo consapevoli di tutti i dubbi, le perplessità e le preoccupazioni che abbiamo noi e che avranno gli operatori nel momento in cui andranno ad applicare questa legge. Ciò nonostante riteniamo che sia giusto, anche per gli operatori e per gli enti locali, che abbiano finalmente una regola sulla quale basarsi e poter realizzare le opere di cui gli stessi enti locali hanno bisogno. (*Applausi dal centro*).

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Con il voto di questa sera concludiamo un periodo lungo e travagliato di esame del disegno di legge del Governo sulla materia delle espropriazioni per pubblica utilità; periodo lungo che forse è stato determinato da preoccupazioni e da necessità di alcuni ripensamenti in ordine ai due principi che sono stati costantemente presenti nel dibattito: da un lato quello di rispettare la sentenza della Corte costituzionale determinando un equo indennizzo al privato soggetto alla procedura di espropriazione, e dall'altro il principio d'ordine generale pubblico di non aggravare, attraverso indennità troppo onerose, gli enti pubblici nelle loro iniziative e nella realizzazione di opere pubbliche.

Noi stessi, con due emendamenti presenta-

ti in Aula qualche mese fa che ci riportarono poi in Commissione, imponemmo questo momento di ripensamento che si è concluso con una mediazione ed un'intesa tra i partiti di maggioranza che hanno consentito su questi punti l'equilibrio che ci è sembrato più ragionevole. Siamo così arrivati a determinare dei criteri abbastanza equi, se così si può dire, rispetto alle due contrapposte esigenze di indennità di esproprio.

Siamo anche arrivati ad avere — ed è stata una nostra richiesta — una determinazione più precisa per quanto riguarda le aree. Infatti, nel precedente testo, si parlava di aree edificabili e di aree agricole e nel mezzo c'era tutta una serie di aree che non erano nè edificabili, nè agricole per cui con il testo precedente, in sede di applicazione della legge, si sarebbero determinati grossi problemi.

Esprimiamo, quindi, il nostro voto favorevole alla legge, ma con qualche perplessità che deriva da alcuni cambiamenti che nell'ultima «volata», per così dire, sono stati introdotti con gli emendamenti presentati dal relatore rispetto alle aree edificate. Infatti, rispetto al principio maestro di stabilire un criterio unico per la determinazione dei valori delle aree e delle costruzioni, è pericoloso introdurre sottocategorie di area edificata con casistiche che si aggiungono perchè in sede di applicazione questa legge potrebbe dare lavoro agli avvocati, come diceva il senatore Libertini, riferendosi a una mia battuta. Ed è vero perchè più complessa è l'articolazione della casistica, più facilmente l'avvocato trova l'appiglio per contestare un'interpretazione.

Ad esempio, per quanto riguarda la spiegazione che il relatore ha dato e cioè che con aree edificate si intende un qualcosa di ben preciso, diverso dalle aree edificabili, debbo dire che non ne sono molto convinto perchè, domani, per un'area edificabile, prevista come tale da un piano regolatore, che abbia una modesta costruzione, in sede giurisdizionale qualcuno potrebbe sostenere che si tratta di area edificata, modificando i criteri di indennità e di esproprio.

Ugualmente non mi ha convinto la riformulazione di altri criteri per la necessità di

coordinarsi con la legge n. 47. Troppo spesso pensiamo che con questa legge n. 47, come ebbi occasione di dire in sede di amnistia relativamente ai reati edilizi, ci sarebbero stati chissà quali sconvolgimenti. Ebbene, la legge n. 47 ha una sua precisa applicazione: se ci sono costruzioni abusive e se entro 90 giorni dall'ordinanza di demolizione l'opera non è demolita, non si parlerà più di espropriazione di pubblica utilità, perchè automaticamente, *ex lege*, passa al demanio comunale.

Pertanto, a me sembrava che la precedente formulazione fosse più semplice e contenesse minori motivi di contestazione.

Esprese queste perplessità e riconoscendo tutte le ragioni che stanno alla base della definizione di un provvedimento che consente di determinare l'indennità di esproprio per opere di pubblica utilità, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 475 nel suo complesso con l'avvertenza che, se approvato, i disegni di legge nn. 91 e 191, quest'ultimo limitatamente agli articoli 20, 21 e 22 non stralciati, si intendono assorbiti.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744» (1663)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PETRILLI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* ZANONE, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Prendo la parola solo per dire, onorevoli senatori, anche senza voler trattenere l'attenzione del Senato in un'ora così tarda, che questa legge, che armonizza la normativa dei brevetti industriali con gli accordi internazionali ratificati nel 1980, costituisce un elemento importante di tutela della proprietà intellettuale nel campo dell'industria e mi offre anche l'occasione di segnalare al Senato l'impulso positivo che gli uffici del Ministero hanno impresso all'esame delle pratiche in materia di brevetti e che ha consentito l'eliminazione di un pluriennale convoglio di pratiche arretrate. Di ciò si fa menzione nella relazione scritta dal senatore Petrilli ed io ho voluto perciò, signor Presidente, prendere la parola per ringraziarlo anche di questa sua attenzione.

Per quanto riguarda il testo del provvedimento, vi sono due proposte di emendamento da parte del Governo, che mi auguro il Senato voglia approvare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI ORNAMENTALI

Art. 1.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la pro-

tezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato **Accordo**.

2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.

È approvato.

Art. 2.

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo Regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

È approvato.

Art. 3.

1. L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorità ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità formale.

È approvato.

Art. 4.

1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al Regolamento di esecuzione dell'Accordo.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalità per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'Accordo ed al Regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

È approvato.

Art. 5.

1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo nei limiti di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), dell'Accordo.

2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'articolo 13 dell'Accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

È approvato.

TITOLO II

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LICENZA OBBLIGATORIA SUI MODELLI DI UTILITÀ, LA CONVERSIONE DEL BREVETTO Nullo E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI A QUELLA DELL'ACCORDO DE L'AJA

Art. 6.

1. Nell'articolo 13 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli articoli da 54 a 54-*sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali ».

È approvato.

Art. 7.

1. Nell'articolo 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifica-

zioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo.

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata ».

2. Nell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente numero:

« 11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali ».

È approvato.

Art. 8.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, dopo le parole: « considerata ritirata » sono inserite le seguenti: « o del brevetto europeo revocato ».

È approvato.

Art. 9.

1. All'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

« Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'articolo 29 del regio de-

creto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonchè le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

È approvato.

Art. 10.

1. L'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purchè destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Salvo il disposto del precedente comma e dell'articolo 8, non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non è ammissibile, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile.

Il brevetto concernente più modelli o disegni ai sensi del presente articolo può essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

2. Nell'articolo 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'articolo

29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 3, nonchè gli articoli 102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Nell'articolo 9 dello stesso regio decreto le parole: « per un tutto o una serie omogenea » sono sostituite dalle parole: « per un deposito multiplo ».

È approvato.

Art. 11.

1. L'articolo 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purchè il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

Nei casi di cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'articolo 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

È approvato.

Art. 12.

1. Nell'articolo 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: « un mese » sono sostituite dalle parole: « due mesi ».

È approvato.

Art. 13.

1. Nell'articolo 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto in fine il seguente comma:

« La lettera d'incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda ».

È approvato.

Art. 14.

1. L'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. — Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri ».

È approvato.

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. — Per i modelli o disegni industriali ornamentali la divulgazione non è opponibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, anche se è avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, purchè tenute nel territorio dello Stato o di Stato estero che accordi reciprocità di trattamento ».

È approvato.

Art. 16.

1. Nell'articolo 90, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: « a partire dai termini stabiliti dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 » sono sostituite dalle seguenti: « osservate le disposizioni dell'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni ».

È approvato.

Art. 17.

1. All'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I compensi per i componenti ed il segretario della Commissione di cui al precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986.

3. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, con la allegata tabella:

TITOLO III

ADEGUAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ALLA MAGGIORE DURATA DEI BREVETTI PER MODELLI E REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI CONVERSIONE

Art. 18.

1. Il numero 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è sostituito dal n. 92 di cui alla tabella allegata alla presente legge.

TABELLA

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ E BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	AMMONTARE DELLA TASSA	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
92	A) <i>Brevetto per modelli di utilità</i>			
	1) per domanda di brevetto	21.000	ordinario	Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purchè destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (articolo 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche). Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (articolo 9 del regio decreto sopracitato). La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (articolo 12 del regio decreto sopracitato). Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (articolo 8 del decreto succitato). In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione del brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del deposito della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al punto 12). Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente numero 90.
	2) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	492.000	ordinario	
	3) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:			
	a) rata per il primo quinquennio	246.000	ordinario	
	b) rata per il secondo quinquennio	345.000	ordinario	
	4) per la domanda di licenza obbligatoria	239.000	ordinario	
	5) per la concessione della licenza	792.000	ordinario	
	B) <i>Brevetto per modelli e disegni ornamentali</i>			
	6) per la domanda di brevetto	21.000	ordinario	
	7) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	492.000	ordinario	
	8) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:			
	a) rata per il I quinquennio	165.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	224.000	ordinario	
	c) rata per il III quinquennio	328.000	ordinario	
	9) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	983.000	ordinario	
	10) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:			
	a) rata per il I quinquennio	328.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	435.000	ordinario	
	c) rata per il III quinquennio	656.000	ordinario	
	C) <i>Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali</i>			
	11) per la lettera d'incarico	15.000	ordinario	
	12) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	41.000	ordinario	
	13) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	41.000	ordinario	

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 19.

1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il terzo quinquennio.

3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 20.

1. Per le domande di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella di cui al precedente articolo 18.

2. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso questo termine il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 21.

1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione.

2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed è ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non dà diritto a rimborso di tasse.

È approvato.

Art. 22.

1. Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti in precedenti articoli 19, 20 e 21, la domanda di brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa senza la soprattassa.

È approvato.

Art. 23.

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa dell'adeguamento dell'organico dell'Ufficio centrale dei brevetti, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando per non più di un anno del personale occorrente, fino ad un massimo di cinque unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: «in attesa dell'adeguamento dell'organico dell'Ufficio centrale dei brevetti», *con le altre:* «in attesa della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

23.1 IL GOVERNO

Sopprimere le parole: «per non più di un anno».

23.2 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, nel testo proposto dalla Commissione si fa riferimento all'approvazione della legge sull'adeguamento dell'organico dell'Ufficio centrale dei brevetti. Rispetto a quella dizione, l'emendamento che il Governo presenta fa riferimento invece alla revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Appare più congruo questo riferimento perchè il vero problema è relativo alla revisione di tutti gli organici del Ministero, all'interno del quale opera l'Ufficio centrale brevetti: quando questa revisione sarà realizzata, sarà contestualmente portato a soluzione anche il problema che sottende all'emendamento approvato in Commissione.

Il secondo emendamento è teso ad eliminare la dizione «per più di un anno»: qualora infatti la revisione degli organici del Ministero non si dovesse realizzare in tempi brevi con il testo approvato in Commissione, rischieremmo di congelare il lavoro di riorganizzazione degli uffici tramite la automatizzazione e la computerizzazione che ha portato ai risultati che il Ministro prima ha richiamato. Quindi non è giustificato, in settori così vitali per l'espansione economica, porre delle limitazioni che possono non reggere alla prova dei fatti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PETRILLI, *relatore.* Signor Presidente accetto l'impostazione del Governo, non solo perchè mi feci portatore dell'istanza funzionale che sottende alla proposta, ma soprattutto perchè, piuttosto che riferirsi agli organici dell'Ufficio brevetti, il Sottosegretario si è riferito alla revisione degli organici del Ministero dell'industria, in ottemperanza alla legge sul pubblico impiego. Per questo mi rifaccio allo spirito che ha animato la Commissione e mi dichiaro favorevole.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Avrei bisogno di un chiarimento da parte del Governo. In Commissione, di comune accordo, modificammo il testo presentato dal Governo prevedendo la possibilità di usare l'istituto del comando a termine per evitare discrezionalità nell'uso del personale della pubblica amministrazione e per evitare uno stato di precarietà nell'Ufficio brevetti. Se l'emendamento presentato dal Governo è finalizzato ad evitare tempi lunghi per adeguare l'organico dell'Ufficio brevetti attraverso un'apposita legge, questo va bene. Se mi si dice che con la revisione degli organici del Ministero dell'industria attraverso la contrattazione con le organizzazioni sindacali a ciò si perverrà sulla base della legge sul pubblico impiego, questo va bene. Però ad una riflessione più attenta sul testo dell'emendamento credo sarebbe opportuno mantenere la dizione per cui ci deve essere un adeguamento degli organici dell'Ufficio brevetti. Infatti può esserci un elemento di discrezionalità nell'uso del personale della pubblica amministrazione tra un Ministero e l'altro, ma può esserci anche nell'ambito stesso del Ministero. Dobbiamo evitare soluzioni per cui in qualche modo vi siano precari nell'Ufficio brevetti.

Forse potremmo rimediare a questo inconveniente con un subemendamento, se la mia osservazione ha un senso, o potremmo prevedere che, in attesa dell'adeguamento dell'organico dell'Ufficio brevetti, nell'ambito della revisione degli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato...

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ci vuole una legge per gli organici.

CONSOLI. Ci vuole o no una legge per la revisione degli organici del Ministero dell'industria? Lei ci dice che occorre una legge. Quando si fa la revisione degli organici del Ministero, nell'ambito di essa bisogna stabilire qual è l'organico dell'Ufficio brevetti, altrimenti questo ufficio avrà del personale da utilizzare senza un elemento di continuità, ma con un'aria di precarietà che dobbiamo evitare.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, vorrei tranquillizzare non solo il senatore Consoli, ma tutti i senatori presenti in questo senso. L'Ufficio centrale brevetti dovrebbe diventare direzione generale secondo un disegno di legge che il Governo ha presentato nell'altro ramo del Parlamento da più di un anno. In un sistema moderno è quanto mai necessario che questo settore della pubblica amministrazione sia sviluppato e quindi non esiste opposizione da parte di nessuno sulla necessità di potenziare questo servizio e di incrementare gli organici. Faccio presente che, al momento, operano presso l'Ufficio centrale brevetti solo 75 unità di tutti i livelli: è un numero assolutamente esiguo.

La soluzione che propone il Governo interviene su un testo che già la Commissione ha modificato. Pertanto, si dà atto alla Commissione e al relatore di aver già recepito questa istanza: se avessimo infatti già trasformato in legge il disegno di legge del Governo sui brevetti, non dovremmo oggi discutere di tali problemi. Allora, la soluzione che il Governo questa sera propone con l'emendamento, raccoglie la preoccupazione del senatore Consoli. Ma, in generale, poichè noi dobbiamo potenziare tutto l'organico del Ministero

dell'industria, nel momento in cui si andrà a questa revisione, essa non riguarderà globalmente il Ministero, ma sarà effettuata settore per settore e quindi non saranno possibili i trasferimenti fuori organico. Pertanto, vi sarà una revisione che prevederà tante unità per l'Ufficio brevetti, tante unità per le altre direzioni eccetera. Il problema in tema di brevetto invece è che oggi tale settore è compreso in un Ufficio centrale, mentre secondo le proposte del Governo, contenute nel disegno di legge, l'Ufficio diventerà direzione generale, cioè assumerà una sua autonomia, sempre all'interno del Ministero dell'industria. Si tratta dunque di due cose diverse. Noi vorremmo potere, al momento, potenziare l'Ufficio brevetti con personale che, oggi come oggi, non possiamo utilizzare all'interno della struttura perchè i ruoli prevedono soltanto 75 unità ed esse sono tutte coperte. Al momento non abbiamo altra strada che quella di ricorrere al comando in attesa che tutto il personale del Ministero sia rideterminato all'interno di nuovi organici.

Se il Senato non approverà l'emendamento del Governo, dovremo attendere anche la trasformazione in legge del disegno di legge che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento e il cui esame non è ancora iniziato, vale a dire quello relativo alla revisione dell'organico dell'Ufficio centrale dei brevetti, cioè di una sezione particolare della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Senatore Consoli, vuol dirci se questo chiarimento del Sottosegretario la soddisfa?

CONSOLI. Signor Presidente, questo chiarimento non mi soddisfa, anzi aumenta le mie preoccupazioni. Per essere chiari e per riportare, credo, mi rivolgo al relatore, la preoccupazione comune che vi è stata in Commissione vorrei dire che noi siamo stati del tutto d'accordo sul fatto che in questa fase, anche per l'enorme arretrato di pratiche esistente, vi sia bisogno di potenziare l'Ufficio brevetti. Questa è la prima esigenza.

In secondo luogo, con il varo di questa normativa, noi abbiamo bisogno di un Ufficio brevetti estremamente qualificato ed au-

torevole e, in attesa di avere queste condizioni, di poter ricorrere all'istituto del comando.

Se mi si dice che un anno è poco, si può portare il termine a due anni — non c'è problema — ma ai comandi della pubblica amministrazione occorre porre un termine al fine di evitare che l'area della discrezionalità sia molto vasta. Ora, l'onorevole Sanese, presentando l'emendamento a nome del Governo, ci ha detto che la legge per l'adeguamento degli organici dell'Ufficio brevetti e, se ho capito bene, per trasformare tale ufficio in una direzione generale e quindi per qualificarlo — quando parliamo di qualificare l'Ufficio brevetti, parliamo anche di riempirlo di professionalità, di responsabilità al suo interno e quindi parliamo di un uso particolare di personale e di funzionari — comporta dei tempi lunghi. Siccome nel frattempo operiamo la revisione degli organici del Ministero, allora poniamo come termine all'istituto del comando il momento in cui sarà completata la revisione degli organici nella trattativa con i sindacati presso il Ministero della funzione pubblica. Ebbene io non mi sono dichiarato contrario a porre questo termine e non quello temporale di un anno perchè è un termine forse più agibile, ma se questo termine stabilisce per quanto tempo devo utilizzare l'istituto del comando, non mi risolve un problema che ritengo sia uno dei più essenziali. Siccome il Governo e credo anche tutti noi come forze politiche, come Parlamento, non rinunciamo ad un assetto dell'Ufficio brevetti che lo qualifichi, che lo faccia diventare direzione generale, che preveda mansioni, professionalità e responsabilità di un certo tipo, porre il termine del comando fino alla revisione degli organici può significare determinare dopo una struttura dell'Ufficio brevetti indipendentemente da quello che la legge farà. Allora, siccome credo che questa legge vada approvata (almeno nella discussione in Commissione industria del Senato si è manifestata in tal senso una volontà politica comune) non poniamo come termine dell'uso del comando quello della revisione degli organici del Ministero, che darebbe soltanto la possibilità di una interscambiabilità all'interno dello stesso senza risolvere il problema della struttura dell'Uf-

ficio brevetti o determinando nei fatti una struttura che ci renderà difficile la definizione per legge, ma indichiamo un termine più lungo, diciamo un anno e mezzo. Penso che in un anno e mezzo la legge sull'Ufficio brevetti possa essere approvata; indichiamo il termine di due anni se non basta. Non vorrei che discutiamo una legge sull'Ufficio brevetti, prevedendo che deve avere questa professionalità, un certo numero di ingegneri e di tecnici e nel frattempo lo abbiamo riempito di personale del Ministero dell'industria. Sfido qualsiasi Ministro di questa Repubblica a riempirlo poi diversamente quando si fa la legge. Credo che il ministro Zanone comprenderà che dico questo per aiutare tutti noi e soprattutto chi svolgerà la funzione di Ministro dell'industria quando sarà il momento.

Quindi pregherei il Governo di ritirare questo emendamento 23.2 e semmai di trasformarlo in un altro che sostituisca le parole «per non più di un anno» con «per non più di diciotto mesi» nell'uso del comando.

PRESIDENTE. Il Governo, che ha presentato l'emendamento, ritiene di accogliere la richiesta del senatore Consoli?

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, ho cercato con tutto l'impegno possibile di spiegare la ragione dell'emendamento. Faccio presente agli onorevoli senatori che si tratta di cinque unità. Noi abbiamo soltanto il problema che questo ufficio funzioni. Si tratta di cinque unità: stiamo computerizzando e questa dizione ci consente, poichè non sappiamo se il Parlamento approverà entro l'anno il disegno di legge che peraltro il Governo ha già presentato da un anno e mezzo (quindi la volontà politica di trasformare e di potenziare l'ufficio è già stata manifestata), di non bloccare questo lavoro per adempimenti che non attengono alla nostra volontà, ma a volontà diverse. Il Governo mantiene l'emendamento: se il Senato ritiene di non accoglierlo, vuol dire che faremo come abbiamo sempre fatto, cioè con qualche anno di ritardo rispetto agli altri paesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

CONSOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Dichiaro l'astensione dal voto del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

PECCHIOLI, CHIARANTE, PIERALLI, PASQUINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Gli interpellanti,

esprimendo, dopo il vertice di Reykjavik, preoccupazione e delusione per il mancato accordo di sostanziale disarmo nucleare, arenatosi a causa del progetto di guerre stellari che riapre e sposta sul piano spaziale la corsa dissennata agli armamenti;

ricordando che, proprio per queste prevedibili conseguenze negative sul processo di

distensione e di disarmo, i senatori comunisti avevano invitato il Governo a rinviare la firma dell'accordo di partecipazione delle imprese italiane alle ricerche sulle guerre stellari, firmato a Washington nello scorso settembre;

ritenendo che spetti ai Governi europei e al Governo del nostro paese una particolare responsabilità per contribuire a riannodare i fili del dialogo USA-URSS e per giungere a soluzioni accettabili da ambo le parti, facendo valere l'interesse irrinunciabile e il contributo dell'Europa all'avvio di una nuova fase di distensione e ad un effettivo disarmo, chiedono al Governo:

a) quali iniziative intenda sviluppare perchè il dialogo USA-URSS non subisca battute d'arresto, ma giunga al più presto ad intese concrete su tutti i temi che sono stati in discussione a Reykjavik;

b) come intenda ottenere garanzie dall'amministrazione USA circa l'esigenza di rispettare, nelle ricerche sulle guerre stellari, l'interpretazione più restrittiva imposta dai trattati internazionali e in particolare da quello ABM del 1972, come era stato inizialmente promesso da esponenti del Governo degli Stati Uniti nel richiedere l'adesione al progetto dei Governi alleati, garanzie richieste anche come condizione dallo stesso Governo italiano per la partecipazione delle imprese italiane, lasciata cadere col *memorandum* d'intesa italo-americano, firmato a Washington nel mese di settembre;

c) quali iniziative prenderà nei confronti dei Governi americano e sovietico e con i paesi europei interessati della NATO e del Patto di Varsavia per giungere, dopo l'esito positivo della conferenza di Stoccolma sulle misure di reciproca fiducia in campo militare, alla stipula dell'accordo, prospettato a Reykjavik, per il ritiro di tutti gli euromissili sovietici e americani, indipendentemente dalle intese sugli altri temi discussi dal Presidente degli USA e dal segretario generale del PCUS;

d) quale linea di condotta seguirà, anche allo scopo di realizzare le richieste indicate nei punti precedenti, la delegazione italiana, d'intesa con gli altri paesi della CEE, alla Conferenza per la sicurezza e la cooperazio-

ne in Europa, che si aprirà a Vienna nel prossimo mese di novembre.

(2-00534)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE. — *Al Ministro del tesoro.* — In relazione alla complessa operazione finanziaria (i cui contorni restano ignoti e misteriosi nonostante l'ampia pubblicistica) condotta dalla Montedison per l'acquisizione di azioni della Fondiaria spa, che hanno consentito l'aumento della quota di partecipazione dal 25 al 37,5 per cento per un controvalore tecnicamente sproporzionato di lire 740 miliardi, gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritiene sia il caso, agli effetti della necessaria trasparenza e a tutela degli interessi degli azionisti di minoranza della Montedison e società collegate e più in generale degli operatori del mercato mobiliare, di disporre la pubblicazione degli atti in possesso della CONSOB in relazione alle svolte indagini sui progetti finanziari del gruppo Montedison, nonchè di rendere edotto il Parlamento degli accertamenti in corso da parte della guardia di finanza;

se non si ritiene indispensabile, come gli interroganti ritengono, ordinare con decreto l'obbligo della presentazione alla CONSOB e per banca dei fissati bollati, comunque inerenti gli acquisti e le svendite effettuate di azioni Montedison nel periodo semestrale antecedente l'operazione;

se, in relazione alle ben informate e ricorrenti voci che la complessiva operazione sia stata realizzata sotto la guida e la spinta di consulente finanziario straniero, si ritiene di poter escludere che dietro il disegno Schimberni-Montedison non si celi l'organizzazione di un sindacato di controllo della Fondiaria, etero-diretto.

(3-01495)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FONTANARI. — *Al Ministro delle finanze.*

— **Premesso:**

che, nel quadro dell'auspicata e doverosa lotta alla evasione, il controllo dei competenti uffici finanziari ha coinvolto migliaia di cittadini che in effetti evasori non sono;

che in diverse province migliaia di cittadini, artigiani, industriali, professionisti, hanno ricevuto o stanno per ricevere comunicazioni giudiziarie dalle procure della Repubblica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, per aver ritardato, magari solo di qualche giorno, i versamenti delle ritenute fiscali;

che l'anno in cui gli illeciti si riferiscono è in genere il 1983, appena dopo l'entrata in vigore della legge;

che certamente una «svista» legislativa ha fatto sì che l'articolo 2 della legge n. 516 non prevedesse alcuna distinzione fra ritardo e omissione dei versamenti, mentre l'analoga legge n. 638 dello stesso 1983, riferita al settore previdenziale, contempla la possibilità di evitare le sanzioni penali se il versamento avvenga entro sei mesi dalla scadenza stabilita o, comunque, entro il termine di apertura del dibattimento;

che la legge n. 516 non dà adito ad equivoci e anche se molti degli illeciti contestati si riferiscono ad importi esigui o a ritardi di un solo giorno, la magistratura è costretta a procedere comunque, creando intasamento negli uffici e remore ad un lavoro più produttivo,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare, oltre ad un appesantimento degli uffici finanziari e giudiziari, un'inutile persecuzione di cittadini che non hanno evaso alcun tributo e quindi non meritano il rigore della legge.

(4-03368)

CASCIA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — **Premesso:**

che in territorio di Cupramontana (Ancona) sorge l'Eremo delle Grotte, bene storico-culturale di particolare valore, costituito da

grotte scavate nel tufo e abitate sin dal XIII secolo dai monaci camaldolesi e da un complesso di costruzioni (chiesa, monastero con loggiato trecentesco e monastero settecentesco);

che tale complesso, dovette essere nei secoli XV e XVI un centro culturale di prim'ordine, dotato di una importantissima biblioteca e che dal 1929 è stato abbandonato dai monaci e ceduto a privati;

che il complesso è circondato da un'area boschiva intatta e di particolare valore naturalistico, sì da costituire uno dei luoghi più suggestivi delle Marche;

che da tempo il suddetto Eremo è lasciato in completo abbandono e degrado sì che i successivi crolli stanno letteralmente cancellando l'esistenza del complesso stesso,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda assumere per impedire la completa distruzione e per permettere invece il recupero, il restauro e la fruizione di un bene di grande importanza storica e culturale.

(4-03369)

PAGANI Maurizio. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative si intenda assumere per far fronte alla grave situazione verificatasi presso gli uffici giudiziari del circondario del tribunale di Verbania a seguito di avvenuto trasferimento di altri magistrati e funzionari di cancelleria.

Attualmente il tribunale è articolato su un magistrato facente funzioni presidenziali e su altro magistrato-giudice istruttore penale, mentre dovrebbe avere otto magistrati più un presidente, numero da elevarsi ad undici, secondo l'attuale indice di lavoro, mentre le preture di Omegna e di Domodossola sono da tempo prive di pretore titolare e quella di Verbania è carente di un magistrato. Inoltre mancano innumerevoli cancellieri e funzionari nei vari uffici del circondario.

Tale situazione comporterà un ulteriore aumento delle pratiche giacenti da anni in attesa di assegnazione ad altro giudice istruttore, mai arrivato, ed ammontanti a parecchie migliaia di procedimenti civili.

(4-03370)

DIANA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che il traffico giornaliero di viaggiatori della stazione ferroviaria di Lodi risulta essere superiore alle 5.000 unità;

che tale stazione, come numero di viaggiatori, in Lombardia è al secondo posto, subito dopo lo scalo ferroviario di Milano città;

che il traffico esistente è solo parzialmente riconducibile al movimento dei pendolari, essendo rilevante il numero di viaggiatori provenienti da province limitrofe, che si inseriscono a Lodi sul percorso Milano-Bologna-Roma;

che l'*hinterland* del lodigiano sta assumendo una sempre maggiore rilevanza economica nell'ambito della regione;

che Lodi è nel novero delle città italiane sulle quali è aperto il dibattito per l'istituzione della provincia,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se rispondano a verità le notizie divulgate dalla stampa in ordine ad un prossimo declassamento di tale importante nodo ferroviario a semplice punto di smistamento di traffico pendolare da e per Milano;

b) se, in caso di risposta affermativa, non ritenga il Governo di dover rivedere tale posizione in relazione alla importanza economica del lodigiano.

(4-03371)

ZITO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

quali iniziative intenda prendere o promuovere in relazione al fatto che il CORECO di Reggio Calabria ha approvato il bilancio comunale di Taurianova, deliberato dai dodici consiglieri presenti, in difformità dalla norma che impone, nel caso di bilanci che inglobino «mutui di scopo», l'approvazione da parte della maggioranza dei consiglieri in carica;

se, tenendo conto della particolare situazione che si è creata a Taurianova e delle precedenti non esemplari vicende amministrative di quel comune, non intenda accertare anche la piena rispondenza alle norme

di legge delle altre deliberazioni del CORECO concernenti il comune di Taurianova.

(4-03372)

RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se è a conoscenza che presso i silenti archivi delle Commissioni finanze e tesoro del Parlamento giacciono disegni di legge presentati da varie forze politiche di maggioranza e di opposizione, aventi per oggetto la ripatrimonializzazione dei Banchi meridionali;

se intende prendere atto che alla volontà plebiscitaria espressa dal Parlamento, seppure nella forma della presentazione di formali disegni di legge, non hanno corrisposto il necessario impulso governativo nè atto alcuno di adesione;

se ritiene di condividere la linea restrittiva, imposta nella materia dai ministri del tesoro, Andreatta prima, Gorla poi, «nordisticamente» distratti rispetto alle esigenze degli istituti di credito di diritto pubblico del Sud, la cui endemica sottocapitalizzazione riduce e pregiudica il ruolo istituzionale e naturale degli Istituti medesimi di volano finanziario dell'economia meridionale;

se non ritiene di avvalersi dei poteri costituzionali di indirizzo e di decisione, propri del Presidente del Consiglio, per determinare finalmente un preciso orientamento governativo in ordine al problema, orientamento che potrebbe sostanziarsi — nelle more della definizione legislativa delle proposte parlamentari in atto (sulle quali appare scontata l'assoluta maggioranza delle forze politiche) — in opportuno emendamento governativo alla legge finanziaria 1987;

se e quali garanzie intende offrire a nome del Governo, collegialmente inteso, per la definizione del contesto, di cui alla presente interrogazione.

(4-03373)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione

sarà svolta presso la Commissione permanente:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-00572, dei senatori Consoli e Calice, sull'incidente avvenuto il 25 settembre 1984 presso il poligono di tiro di Monte Li Foi (Potenza) a seguito del quale un militare è morto e cinque altri sono rimasti feriti.

Ordine del giorno

per le sedute di giovedì 16 ottobre 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Discussione del disegno di legge:

Stato giuridico dei ricercatori universitari (1352).

DELLA PORTA ed altri — Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica (295).

SANTALCO ed altri. — Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari (1152).

BERLINGUER ed altri. — Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi (1420).

ALLE ORE 16,30

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica (1834).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1986, n. 537, recante misure

urgenti per il settore dei trasporti locali (1946).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato giuridico dei ricercatori universitari (1352).

DELLA PORTA ed altri — Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica (295).

SANTALCO ed altri. — Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari (1152).

BERLINGUER ed altri. — Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi (1420).

La seduta è tolta (ore 20,35).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari